



IV DIPARTIMENTO
Servizio Tutela Ambientale



PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

(Art. 121 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.)

CODICE	ELABORATO
R14	NORME TECNICHE



Dicembre 2016

Documento predisposto a cura del Gruppo di Lavoro ARPA Molise - Regione Molise

*D.G.R. n° 67/2015, Provvedimento del Direttore Generale ARPA Molise n° 77/2015,
nota Segretario Generale dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore n° 472/2015,
Determina del Direttore Generale della Regione Molise n° 168/2015*

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	2
Articolo 1 (Finalità)	2
Articolo 2 (Utilizzazioni e tutela della acque)	2
Articolo 3 (Contenuti del PTA)	3
Articolo 4 (Efficacia del PTA)	5
Articolo 5 (Sistema Informativo Ambientale del PTA)	5
Articolo 6 (Approvazione e Aggiornamento del PTA)	6
 TITOLO II - MISURE DI TUTELA QUALITATIVA	8
Articolo 7 (Corpi Idrici della Regione Molise)	8
Articolo 8 (Obiettivi di qualità ambientale)	8
Articolo 9 (Acque a Specifica Destinazione d'Uso – Aree Protette)	9
Articolo 10 (Disposizioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque destinate alla produzione di acqua potabile)	11
Articolo 11 (Prescrizioni e vincoli per le Aree di Salvaguardia)	12
Articolo 12 (Prescrizioni e vincoli per le Aree Riviera-sche)	14
Articolo 13 (Criteri per la disciplina degli scarichi)	15
 TITOLO III MISURE DI TUTELA QUANTITATIVA	16
Articolo 14 (Deflusso Minimo Vitale)	16
Articolo 15 (Applicazione e Aggiornamento del Deflusso Minimo Vitale)	17
Articolo 16 (Deroghe all'applicazione del Deflusso Minimo Vitale)	18
Articolo 17 (Mancato rispetto del Deflusso Minimo Vitale)	19
Articolo 18 (Misure per l'equilibrio di bilancio idrico)	19

Articolo 19 (Altre disposizioni per la tutela delle risorse idriche)	20
 TITOLO IV MISURE PER IL RISPARMIO IDRICO	22
Articolo 20 (Misure generali per il risparmio idrico)	22
Articolo 21 (Misure finalizzate al risparmio di acque per uso idropotabile e produttivo)	22
Articolo 22 (Misure finalizzate al risparmio di acque per uso industriale)	23
Articolo 23 (Misure finalizzate al risparmio di acque per uso agricolo)	23
 TITOLO IV AREE NATURALI PROTETTE E SITI RETE NATURA 2000	24
Articolo 24 (Misure di tutela nelle aree naturali protette e nei siti Natura 2000)	24
 TITOLO V APPROFONDIMENTO E AGGIORNAMENTO DELLO STATO CONOSCITIVO AI FINI GESTIONALI	25
Articolo 25 (Aggiornamento)	25
 TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI	27
Articolo 26 (Verifica di efficacia degli interventi)	27
Articolo 27 (Norme di rinvio)	27

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 (Finalità)

- 1) Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise, di seguito denominato PTA, rappresenta un Piano di settore del Piano di Distretto Idrografico ed è articolato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 121 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Il PTA è lo strumento mediante il quale sono individuati anche gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici e le azioni volte a garantire il relativo conseguimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitativa e quantitativa tra loro integrate e coordinate per singolo bacino idrografico. L'attività conoscitiva propedeutica alla redazione del PTA è soggetta ad aggiornamento continuo da parte dei competenti Uffici o Enti regionali.
- 2) Per ciascun bacino idrografico che costituisce il territorio molisano e per ciascun corpo idrico superficiale e sotterraneo, ricadenti in tutto o in parte nel territorio regionale, sono considerati gli aspetti geografici, geologici, idrogeologici, fisici, chimici, e biologici delle acque, in relazione ai contenuti sociali ed economici degli usi e delle destinazioni delle acque.
- 3) Nella prospettiva di una partecipazione di tutte le componenti sociali alla ottimale gestione dell'acqua da condurre nell'ottica di uno sviluppo sostenibile, il PTA stabilisce diritti, obblighi e responsabilità per gli utenti e gli utilizzatori dell'acqua.

Articolo 2 (Utilizzazioni e tutela della acque)

- 1) Le acque dolci costituiscono un bene pubblico essenziale, una risorsa soggetta a scarsità ed una materia prima. Le risorse idriche sono utilizzate nella consapevolezza della complessità del ciclo naturale delle acque, il cui rinnovamento è sottoposto a crescenti pressioni che devono essere riequilibrate con la partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali e delle istituzioni.
- 2) Le attività produttive che impiegano come materia prima le acque, si svolgono senza pregiudizi per gli usi ulteriori della risorsa, nel tempo e nello spazio, e nel rispetto dei principi di cautela e di prevenzione.
- 3) Gli usi possono esporre le acque ad un degrado di qualità, di quantità e di quota, la cui inversione è fondamentale obiettivo per l'Amministrazione regionale e per ciascun utente, sia a titolo oneroso che gratuito.
- 4) Secondo il principio del "polluter pay", chiunque causa alle risorse idriche pregiudizi, inquinamento o danno ambientale, è tenuto a risarcire la collettività anche sulla scorta delle valutazioni di cui al D.M. 39/2015; la Regione ha facoltà di introdurre negli atti di concessione, di licenza, autorizzazione e comunque permissivi di usi di risorse idriche, obblighi di risparmio, riuso e riciclo, clausole risolutorie e penali, per dissuadere qualsiasi utente, anche occasionale, da usi impropri o pregiudizievoli.

- 5) Tutte le istituzioni competenti in materia di usi delle acque orientano il loro operato ai principi di reciproca, leale collaborazione ed informazione, perseguendo la partecipazione effettiva dei cittadini fin dalla fase di elaborazione delle azioni attuative del Piano di Tutela delle Acque, in modo da garantire trasparenza al processo decisionale, nonché consapevolezza e sostegno dei cittadini sulle decisioni relative.
- 6) Le misure da attuare, nei limiti delle risorse finanziarie e delle tecnologie disponibili, definiscono il quadro delle azioni, degli interventi, delle regole e dei comportamenti finalizzati alla tutela delle risorse idriche, sulla base dell'interazione tra aspetti specifici della gestione delle acque con altri e diversi aspetti delle politiche territoriali e dell'integrazione tra misure per la tutela qualitativa e misure per la tutela quantitativa sia delle acque superficiali che delle acque sotterranee.

Articolo 3 (Contenuti del PTA)

1) Il PTA è costituito dai seguenti Elaborati:

- R1) Relazione Generale
- R2) Individuazione dei Bacini, reticolo Idrografico e Corpi Idrici Sotterranei
- R3) Individuazione dei Corpi Idrici (Tipizzazione e Caratterizzazione)
- R4) Valutazione delle pressioni e degli impatti significativi
- R5) Reti di monitoraggio
- R6) Registro delle Aree Protette e Criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia
- R7) Classificazione dei Corpi Idrici
 - R7.1) Corpi Idrici Sotterranei
 - R7.2) Corpi Idrici Superficiali e a Destinazione Funzionale
 - R7.3) Acque di Balneazione
- R8) Bilanci Idrici
- R9) Sintesi delle analisi quantitative e dei criteri di determinazione del DMV
- R10) Monografie dei corpi idrici e delle pressioni antropiche
- R11) Analisi economica
- R12) Obiettivi di Piano
- R13) Sintesi del Programma delle Misure

➤ R14) Norme di Attuazione – Norme Generali

- R14.1) Direttiva Scarichi
- R14.2) Concessioni idriche
- R14.3) Acque Minerali e Termali

➤ R15) Piano Nitrati della Regione Molise;

2) Allegati cartografici

- T1) Reticolo idrografico della Regione Molise (scala 1:100.000)
- T2) Tipizzazione delle acque superficiali (scala 1:100.000)
- T3) Caratterizzazione dei Corpi Idrici sotterranei (scala 1:100.000)
- T4) Portate e DMV (scala 1:100.000)
- T5.1) Pressioni Acque Superficiali (scala 1:100.000)
- T5.2) Pressioni Acque Sotterranee (scala 1:100.000)
- T5.3) Grandi derivazioni e Schemi Idrici (scala 1:100.000)
- T5.4) Sistema fognario depurativo (scala 1:100.000)
- T6) Rete di monitoraggio delle acque superficiali (scala 1:100.000)
- T7) Rete di monitoraggio delle acque sotterranee (scala 1:100.000)
- T8) Stato Chimico delle Acque Superficiali (scala 1:100.000)
- T9) Stato Ecologico delle Acque Superficiali (scala 1:100.000)
- T10) Stato Chimico delle Acque Sotterranee (scala 1:100.000)
- T11) Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee (scala 1:100.000)
- T12) Obiettivi Acque superficiali (scala 1:100.000)
- T13) Obiettivi Acque sotterranee (scala 1:100.000)
- T14) Registro delle Aree protette (scala 1:100.000)
- T15) Bacini drenanti in Area Sensibile (scala 1:100.000)
- T16) Classificazione dei Corpi idrici a specifica destinazione funzionale (scala 1:100.000).

Articolo 4 (Efficacia del PTA)

- 1) Le presenti Norme Tecniche di Attuazione, di seguito denominate NTA del PTA, costituiscono obbligo e vincolo per l'azione amministrativa, per gli enti pubblici e per i soggetti privati che operano sul territorio della Regione Molise.
- 2) I Piani e i Programmi che abbiano efficacia sul territorio della Regione Molise, siano essi redatti dalle strutture dell'Amministrazione regionale, degli Enti locali, delle loro associazioni e consorzi, degli Enti d'ambito, dei gestori del servizio idrico integrato e dei servizi irrigui ed industriali, di uso del suolo e di tutela ambientale, di sviluppo economico, generali e di settore, devono essere redatti e coordinati in sinergia e conformità alle finalità e obiettivi del PTA. Gli atti di pianificazione e di programmazione, già adottati o approvati, dovranno essere adeguati alle finalità, agli obiettivi, alle risultanze e alle NTA del PTA, in occasione delle revisioni periodiche, di loro varianti generali, e comunque alle scadenze e per tutti gli aspetti stabiliti dalle NTA. Sono fatte salve le disposizioni più restrittive stabilite dalla legislazione in materia di beni culturali ed ambientali e di aree naturali protette.
- 3) Le NTA del PTA stabiliscono prescrizioni vincolanti, la cui operatività non esige l'adozione di ulteriori strumenti di attuazione e prescrizioni la cui operatività esige l'adozione di altri strumenti normativi.
- 4) L'attuazione delle azioni del PTA può essere effettuata anche mediante:
 - a. l'emanazione di disposizioni aggiuntive approvate con Delibera della Giunta Regionale;
 - b. l'aggiornamento di specifici Piani di Settore;
 - c. l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali, Comunali e Intercomunali e degli altri strumenti di pianificazione di livello regionale e sub-regionale;
 - d. l'attivazione di procedure negoziate e con accordi ambientali.
- 5) Per la prima attuazione del PTA, costituiscono parte integrante delle presenti NTA anche le seguenti Direttive Regionali:
 - a. Direttiva Regionale scarichi di acque reflue;
 - b. Direttiva Regionale sulle concessioni idriche;
 - c. Direttiva Regionale sulla Acque Minerali e Termali.

Articolo 5 (Sistema Informativo Ambientale del PTA)

- 1) Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione Molise garantisce un Sistema Informativo Ambientale per la raccolta delle informazioni relative alla caratterizzazione del sistema fisico e

territoriale, degli elementi di impatto e dello stato quali-quantitativo delle acque, concernente in particolare:

- a. le risultanze dei monitoraggi chimico-fisici, biologici e microbiologici delle acque superficiali e sotterranee;
 - b. le infrastrutture idriche comprensive degli scarichi di acque reflue e gli impianti di depurazione;
- 2) All'aggiornamento di questo Sistema Informativo Ambientale contribuiscono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, gli uffici regionali, le Autorità di Bacino, le Province, l'ARPA Molise, la Protezione Civile, l'Ente d'Ambito, i Gestori del Servizio Idrico, i Consorzi di Bonifica, l'Azienda Sanitaria del Molise, i Comuni e qualsiasi altro soggetto pubblico che disponga di una banca dati informatica in materia di acque, nonché, a richiesta, i concessionari di derivazioni e di autorizzazioni riguardanti le risorse idriche. La produzione del dato dovrà essere coerente con gli standard WISE e/o altri standard previsti dalla reportistica comunitaria.

Articolo 6 (Approvazione e Aggiornamento del PTA)

- 1) Il riferimento alle disposizioni normative di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il PTA è Adottato con Deliberazione della Giunta Regionale, pubblicata nel BURM (*Bollettino Ufficiale della regione Molise*) e sul sito web della Regione Molise e di ARPA Molise,
- 2) In attesa dell'Approvazione definitiva del PTA, la Deliberazione di cui al comma 1, rende immediatamente efficaci e vincolanti le disposizioni delle presenti NTA, dal momento dell'Adozione del Piano stesso allo scopo di garantire che, nel periodo intercorrente tra l'Adozione e l'Approvazione del Piano, non vengano poste in essere azioni, provvedimenti o attività che possano compromettere, peggiorare o comunque incidere negativamente sullo stato delle pressioni, degli impatti e sulla conseguente qualità dei corpi idrici oggetto del Piano.
- 3) Su tali misure chiunque abbia concreto interesse ha facoltà, nelle more della procedura VAS che accompagna il Piano, di proporre osservazioni o suggerimenti sulla base delle quali, entro sei mesi, la Giunta Regionale, apportate le eventuali modifiche, trasmette il Piano al Consiglio Regionale per l'Approvazione.
- 4) Il Piano è approvato dal Consiglio Regionale e pubblicato sul BURM e sui siti internet della Regione Molise e dell'ARPA Molise e trasmesso al Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'articolo 123 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
- 5) Le successive revisioni e gli aggiornamenti del Piano sono effettuate nel rispetto delle tempistiche previste dalle normative vigenti. Al variare delle condizioni di riferimento, la Giunta Regionale può Deliberare, sui programmi di attuazione degli interventi e le misure di tutela contenuti nel Piano; la Giunta Regionale trasmette agli Enti competenti le Delibere inerenti l'aggiornamento periodico del PTA.

- 6) Il PTA rappresenta uno strumento dinamico che è attuato, sulla base delle risultanze del programma di verifica di efficacia, anche attraverso una continua azione di monitoraggio e controllo ambientale, programmazione e realizzazione di interventi di misure e limitazioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee di cui alle normative.

TITOLO II - MISURE DI TUTELA QUALITATIVA

Articolo 7 (Corpi Idrici della Regione Molise)

- 1) Il PTA stabilisce per tutti i Corpi Idrici individuati nell'ambito degli Elaborati del Piano le misure necessarie per il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui alle normative Comunitarie e Nazionali.
- 2) Nelle more dell'aggiornamento dei programmi di rilevamento della qualità delle acque i corpi idrici significativi sono stati classificati in base allo stato di qualità ambientale valutato in relazione a quanto riportato negli Elaborati R5 e R7. Per i corpi idrici superficiali lo stato di qualità ambientale è definito sulla base dello stato ecologico e dello stato chimico; per i corpi idrici sotterranei lo stato di qualità ambientale è definito sulla base dello stato quantitativo e dello stato chimico.
- 3) Le attività di monitoraggio sulle acque superficiali e sotterranee, volte alla valutazione dello stato di qualità ambientale di cui al comma 2 del presente articolo, sono state effettuate tramite le stazioni di monitoraggio di cui alle Cartografie di Piano (Tavole T6 e T7); le classificazioni dei corpi idrici significativi effettuata dal PTA sono riportate nell'elaborato R7 e nelle Tavole T8, T9, T10 e T11. La classificazione fornita costituisce un riferimento di base; questa viene progressivamente e periodicamente aggiornata in base alle risultanze delle attività di monitoraggio condotte da ARPA Molise ai sensi delle normative vigenti.

Articolo 8 (Obiettivi di qualità ambientale)

- 1) Il PTA indica le misure atte a conseguire, entro i termini previsti dalle normative comunitarie e nazionali, i seguenti obiettivi di qualità ambientale:
 - a. i corpi idrici superficiali e sotterranei, disciplinati dal PTA, devono mantenere o raggiungere la classe di qualità ambientale corrispondente allo "Stato Buono";
 - b. ove esistente deve essere mantenuto lo stato di qualità ambientale "Elevato".
- 2) In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, il PTA definisce:
 - a. obiettivi ambientali più elevati, in relazione a particolari caratteristiche del corpo idrico o a specifiche esigenze d'uso dell'acqua;
 - b. termini temporali differenziati;
 - c. obiettivi ambientali meno rigorosi.
- 3) Per le finalità di cui al comma 2, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 77 del D.Lgs 152/2006, la Regione, a seguito della disamina dei risultati dei monitoraggi, ricorrendone i presupposti, ha facoltà di definire obiettivi "meno rigorosi". Nell'ambito del PTA sono indicati

i corpi idrici che presentano condizioni tali da essere a rischio di non raggiungere lo stato di qualità "Buono" entro il 2015, evidenziando la possibilità di dover definire tempi più lunghi per il raggiungimento di tali obiettivi. Gli elenchi dei corpi idrici, gli obiettivi di qualità, ed i termini temporali per il raggiungimento degli obiettivi sono specificamente contenuti negli Elaborati del PTA che costituiscono parte integrante delle presenti NTA.

Articolo 9 (Acque a Specifica Destinazione d'Uso - Aree Protette)

- 1) Sono definite acque a specifica destinazione funzionale:
 - a. le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
 - b. le acque destinate alla balneazione;
 - c. le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
 - d. le acque destinate alla vita dei molluschi.
- 2) I Corpi Idrici a specifica destinazione funzionale del territorio regionale sono individuati negli Elaborati R5 e R6 e nelle relative Cartografie allegate. Nel PTA e nelle disposizioni di attuazione dello stesso sono individuate le misure atte a conseguire per le acque di cui al comma 1 punti a), c) e d), gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
- 3) Le acque destinate alla balneazione devono rispondere ai requisiti previsti dal D.Lgs 116/2008 emanato in attuazione della Direttiva n. 2006/7/CE.
- 4) Le modalità di rilevamento delle caratteristiche qualitative delle acque a specifica destinazione e la localizzazione dei punti di prelievo sono indicati nell'Elaborato R7.
- 5) Le Aree Protette, intese ai sensi dell'Allegato IV alla Direttiva Comunitaria WFD 2000/60/CE, sono individuate nell'Elaborato R6 e la relativa cartografia di cui alla Tavola T14 e comprendono:
 - a. Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano che forniscono in media 10 mc al giorno o servono più di 50 persone e i corpi idrici destinati a tale uso futuro;
 - b. Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico;
 - c. Corpi Idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della Direttiva Comunitaria 2006/7/CE;

- d. Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come Zone Vulnerabili a norma della Direttiva Comunitaria 91/676/CEE e le Zone designate come aree sensibili a norma della Direttiva Comunitaria 91/271/CEE;
 - e. Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della Rete Natura 2000 istituiti a norma della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 79/409/CEE.
- 6) L'individuazione delle aree sensibili e dei relativi bacini drenanti, è riportato nell'Elaborato R6 e nell'Allegata cartografia Tavola T15. Per il contenimento degli apporti di nutrienti derivanti dagli scarichi delle acque reflue urbane nelle aree sensibili e nei relativi bacini drenanti, si rinvia alle disposizioni di cui alla Disciplina degli Scarichi di Acque Reflue.
 - 7) Per il contenimento dell'apporto di nutrienti di origine diffusa nelle aree di cui al comma 6 e nei rispettivi bacini drenanti, le indicazioni del Codice di Buona Pratica Agricola sono obbligatorie.
 - 8) La designazione delle aree sensibili di cui al presente articolo può essere sottoposta a verifica ed eventualmente a revisione ogni quattro anni da apportarsi con Deliberazione della Giunta Regionale.
 - 9) Ai fini della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento da composti azotati, le zone vulnerabili sono quelle individuate nell'ambito del Piano Nitrati della Regione Molise che costituisce Piano stralcio del PTA.
 - 10) Per tener conto di cambiamenti o fattori imprevisti al momento della prima designazione, la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola di cui al presente articolo è sottoposta a revisione, ove necessario sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato, almeno ogni 4 anni.
 - 11) L'eventuale revisione delle zone vulnerabili di cui al comma 10 è effettuata tramite Deliberazione di Giunta Regionale, sentite le Autorità di Bacino competenti e previa informazione e partecipazione dei portatori di interesse.
 - 12) Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sono di obbligatoria applicazione, oltre alle prescrizioni contenute nel Codice di Buona Pratica Agricola che è, comunque, raccomandato in tutte le zone agricole regionali, le disposizioni ed il programma d'azione di cui al Piano Nitrati.
 - 13) Gli obiettivi ambientali e le disposizioni contenute nei Piani di Gestione dei siti pertinenti della Rete Natura 2000, istituiti a norma della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 79/409/CEE, si coordinano con le presenti NTA, integrandole per quanto attiene gli obiettivi ambientali, le azioni di monitoraggio e le misure di risanamento o conservazione.
 - 14) Il PTA riporta nell'Elaborato R4 e nelle cartografie allegate Tavole T5.1 e T5.2 l'analisi delle pressioni con evidenza che, dai dati disponibili, non risultano zone vulnerabili da prodotti fitosanitari per la Regione Molise. Tuttavia, sulla base delle risultanze dei monitoraggi

effettuati da ARPA Molise sui corpi idrici superficiali e sotterranei, finalizzati alla ricerca dei residui di fitosanitari, si procederà, se del caso, tramite Deliberazione di Giunta Regionale, all'identificazione delle aree vulnerabili da fitosanitari e si predisporrà un programma per limitare o escludere, anche temporaneamente, l'impiego dei fitosanitari.

- 15) La Regione Molise in coordinamento con ARPA Molise definisce monitoraggi specifici per le diverse tipologie di aree protette e in relazione alle pressioni antropiche che insistono su di esse.

Articolo 10 (Disposizioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque destinate alla produzione di acqua potabile)

- 1) Le acque superficiali destinate al consumo umano sono classificate dalla Regione sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche. Per la disciplina, in termini di modalità, tempi e competenze, relativa alla classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile si fa rinvio alle specifiche disposizioni nazionali vigenti.
- 2) Fermo restando le perimetrazioni riportate negli allegati cartografici di cui all'Allegato 2 dell'Elaborato R6, la Regione, al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate mediante impianti acquedottistici, nonché per la tutela dello stato delle risorse, può perimetrare ulteriori aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione. La perimetrazione di tali nuove aree, ovvero la revisione delle perimetrazioni esistenti, dovrà essere effettuata in ossequio ai criteri di cui all'Appendice 2 dell'Elaborato R6 e verrà applicata tramite Deliberazione di Giunta Regionale. I provvedimenti di individuazione di nuove aree di salvaguardia, ovvero di revisione delle perimetrazioni esistenti è inviato a tutti gli Enti territorialmente competenti (Provincia, Comune, Consorzio di Bonifica, ecc...) al fine di recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale il nuovo regime vincolistico e vigilare, per quanto di competenza, sul rispetto dei vincoli stessi.
- 3) All'interno di queste aree potranno essere posti, oltre alle limitazioni e vincoli di cui all'articolo 94 del D.Lgs 152/2006, ulteriori divieti, vincoli e regolamentazioni finalizzati alla prevenzione del degrado quali-quantitativo delle acque in afflusso alle opere di captazione, eventualmente con l'integrazione di opere strutturali in grado di minimizzare o eliminare i problemi di incompatibilità tra uso del territorio e qualità delle risorse idriche. Le aree di salvaguardia ed i relativi vincoli territoriali restano in vigore anche nei casi in cui le opere di captazione risultino temporaneamente disattivate.
- 4) Ogni due anni dalla data di adozione del PTA, la Regione, di concerto con ARPA Molise, provvederà alla verifica della necessità di riperimetrazione, soppressione o individuazione di ulteriori aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta (ZTA) e zone di rispetto (ZR),

nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione (ZP).

- 5) Per tutti i nuovi approvvigionamenti si farà anche riferimento alle disposizioni di cui alla Disciplina sulle Concessioni Idriche allegata alla presente.
- 6) La Regione potrà, mediante Deliberazione di Giunta Regionale, in caso di trasferimenti di acqua da un bacino all'altro, ovvero fuori Regione, stabilire una quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia e corrisponderli agli Enti locali nel cui territorio ricadono le zone di salvaguardia anche sulla scorta delle disposizioni di cui al D.M. 39/2015. Tali proventi saranno utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali e per le eventuali attività aggiuntive di monitoraggio ambientale effettuate dall'ARPA Molise.

Articolo 11 (Prescrizioni e vincoli per le Aree di Salvaguardia)

- 1) All'interno delle Aree di Salvaguardia si applicano le seguenti prescrizioni generali:
 - a. le attività potenzialmente contaminanti devono essere precluse o allontanate;
 - b. nessuna nuova opera o attività potenzialmente inquinante deve essere autorizzata, a meno che non sia garantita la preservazione della qualità delle acque, della potenzialità della risorsa idrica e delle proprietà terapeutiche delle acque;
 - c. gli interventi su opere esistenti possono essere autorizzati, previa attenta valutazione delle singole situazioni e sempre nel pieno rispetto degli stessi principi.
- 2) L'individuazione delle Aree di Salvaguardia è effettuata secondo i criteri indicati all'Appendice 2 dell'Elaborato R6, tuttavia, nel caso di motivata indisponibilità di dati adeguati, può essere temporaneamente utilizzato il criterio geometrico, in relazione alle esigenze di tutela degli acquiferi, purché venga dimostrata la messa in atto delle attività di studio e monitoraggio utili alla raccolta dei dati per l'applicazione dei metodi indicati entro due anni dall'avvio di tali attività di monitoraggio.
- 3) La Zona di Tutela Assoluta (ZTA) è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni. In mancanza di dati idonei, la sua individuazione può avvenire per applicazione del solo criterio geometrico e, deve possedere i seguenti requisiti minimi:
 - a. un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione;
 - b. deve essere adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
- 4) La Zona di Rispetto (ZR) è costituita dalla porzione di territorio circostante la ZTA e può essere distinta in zona ZR ristretta e ZR allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.

- a. Per Zona di Rispetto Ristretta, si intende l'Area di Salvaguardia, generalmente posta a ridosso della Zona di Tutela Assoluta, a cui vengono di norma imposti vincoli territoriali molto restrittivi.
 - b. Per Zona di Rispetto Allargata, si intende la parte di territorio ricadente nell'Area di Salvaguardia, generalmente posta a ridosso della Zona di Rispetto Ristretta, a cui possono venire imposti, in relazione a quest'ultima, vincoli territoriali meno restrittivi.
- 5) Nelle ZR sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
- a. dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - b. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - d. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - e. aree cimiteriali;
 - f. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - g. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - h. gestione rifiuti;
 - i. stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - j. centri di raccolta, demolizione, e rottamazione di autoveicoli;
 - k. pozzi perdenti;
 - l. pascoli e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
- 6) Nell'impossibilità tecnica, debitamente motivata, di dismissione o allontanamento dei centri di pericolo o delle attività di cui al punto precedente, sono adottate, da parte del titolare delle attività stesse, delle misure per garantire la loro messa in sicurezza. In quest'ultima ipotesi, dovranno ovviamente essere adottate soluzioni tecniche atte ad evitare l'interazione, diretta o indiretta, tra le eventuali sostanze contaminanti e la falda, così come è consigliabile realizzare sistemi per il controllo in tempo reale dell'eventuale percolazione dei contaminanti stessi nel sottosuolo. In nessun caso le spese sostenute possono essere rivalse sul gestore del S.I.I. ovvero sull'Ente di Governo.

- 7) Le condotte fognarie, all'interno delle ZR devono essere altamente affidabili in termini di tenuta, che deve essere garantita per tutta la durata dell'esercizio e periodicamente controllata.
- 8) Le pratiche agronomiche svolte all'interno delle ZR devono essere conformi alle prescrizioni di cui al Piano Nitrati per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
- 9) Nelle ZR è vietato il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopo irriguo. Con disposizioni di attuazione del Piano di Tutela sono disciplinate, all'interno delle zone di rispetto, in aggiunta a quanto già stabilito ai precedenti commi 6, 7 e 8, le seguenti strutture e attività:
 - a. fognature;
 - b. edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
 - c. opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
 - d. pratiche agronomiche e contenuti dei Piani di utilizzazione per lo spandimento dei concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi.
- 10) Le Zone di Protezione (ZP) sono delimitate per assicurare la protezione del patrimonio idrico. Le ZP definiscono il bacino idrogeologico sotteso alla sorgente captata, o al cui interno sono ubicati i pozzi o i corsi d'acqua superficiali utilizzati per il prelievo ai fini potabili, e sono individuate, mediante applicazione del criterio idrogeologico, in scala regionale di dettaglio. In cartografia devono essere segnalate anche le aree di ricarica della falda, le emergenze naturali e artificiali della stessa e le zone di riserva.
- 11) Nelle ZP, le opere e le attività da vietare, da mettere in sicurezza o da localizzare sono le stesse previste per la Zona di Rispetto, ma di norma i vincoli sono meno restrittivi, potendo alcuni divieti essere attenuati, attraverso la prescrizione di soluzioni tecniche, da attuarsi anche attraverso l'adozione delle soluzioni tecnologiche più avanzate (*Best Available Techniques - BAT*), atte ad evitare l'interazione, diretta o indiretta, tra i contaminanti e la falda o di sistemi predisposti per il controllo in tempo reale dell'eventuale percolazione degli stessi contaminanti nel suolo e/o nel sottosuolo.
- 12) Con disposizioni di attuazione del PTA, ove necessario vengono adottate le misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

Articolo 12 (Prescrizioni e vincoli per le Aree Riviera-sche)

- 1) Le fasce rivierasche, esterne all'alveo di piena ordinaria, di fiumi, torrenti, laghi, stagni e lagune, entro dieci metri dal ciglio dell'argine naturale o dal piede esterno verso campagna dell'argine artificiale, mantengono una peculiare funzione idraulica e sono altresì idonee a:
 - a. conservare l'ambiente naturale;

- b. mantenere o ripristinare la vegetazione spontanea esistente con particolare riguardo a quella che possa svolgere un ruolo di consolidamento delle sponde ed abbia funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, sempre che tale vegetazione non incida sul regolare deflusso delle acque;
 - c. garantire l'accesso per lo svolgimento delle funzioni di manutenzione idraulica, di polizia idraulica e di protezione civile.
- 2) Nelle fasce rivierasche dei laghi e dei corsi d'acqua privi di argini artificiali, i tagli di vegetazione riparia naturale e i nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi sono finalizzati:
- a. alla manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità dell'alveo del corso d'acqua;
 - b. alla eliminazione o riduzione dei rischi idraulici;
 - c. alla tutela della pubblica incolumità;
 - d. alla conservazione dei caratteri naturali ed ambientali del corso d'acqua.
- 3) È vietata la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti che coinvolgano le fasce rivierasche dei corpi idrici.
- 4) La copertura dei corsi d'acqua è consentita soltanto per ragioni di tutela della pubblica incolumità, purché sia garantito il deflusso della portata di piena con tempi di ritorno superiori a 500 anni.

Articolo 13 (Criteri per la disciplina degli scarichi)

- 1) Tutti gli scarichi sono disciplinati, in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, dalle disposizioni di cui alla allegata Disciplina degli Scarichi che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti NTA – Elaborato R14.1.

TITOLO III MISURE DI TUTELA QUANTITATIVA

Articolo 14 (Deflusso Minimo Vitale)

- 1) Le presenti misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica sono da riferire sia ai corpi idrici superficiali che a quelli sotterranei, in quanto le caratteristiche idrogeologiche della regione Molise sono tali da determinare una marcata interconnessione tra idrografia di superficie e circolazione idrica sotterranea. La tutela quantitativa delle risorse idriche tende al bilanciamento, nei limiti delle disponibilità e dell'utilizzo sostenibile della risorsa, della necessità di proteggere gli ecosistemi naturali con gli usi delle risorse idriche, graduati secondo le priorità d'uso definite dalla Legge.
- 2) Il Deflusso Minimo Vitale (DMV), anche in relazione alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 24/07/2004, è definito come *"la portata istantanea, da determinare in ogni sezione omogenea del corso d'acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali"*. Il DMV contribuisce al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per la specifica destinazione d'uso.
- 3) Il PTA riporta negli Elaborati R8 e R9 e nelle cartografie allegate Tavola T4 i Bilanci Idrici, i criteri per il calcolo e una prima definizione del DMV per i Corpi Idrici della Regione Molise, calcolato questo attraverso l'elaborazione statistica di dati termo-pluviometrici e di portata attraverso un criterio *"idrologico-ambientale"*.
- 4) Nel bilancio idrico, le portate eccedenti quelle destinate a mantenere le caratteristiche del DMV possono essere derivate per altri usi, purché sia comunque garantita l'attitudine naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
- 5) Entro dodici mesi dall'emanazione delle presenti NTA, le derivazioni di acqua pubblica in atto, devono essere regolate in modo da garantire, a valle delle stesse, il Deflusso Minimo Vitale nel corso d'acqua interessato, sentiti i concessionari e prevedendo, se del caso, un periodo di sperimentazione – i cui costi restano a carico del concessionario richiedente – al termine del periodo, il disciplinare di concessione è integrato ai fini del rilascio del DMV. Per le concessioni rilasciate successivamente alla data di pubblicazione della Deliberazione della Giunta Regionale di Adozione del presente Piano, il valore di rilascio atto a garantire il DMV è imposto dall'Autorità concedente contestualmente al rilascio della concessione.
- 6) I valori di DMV, calcolati in corrispondenza dei principali nodi della rete fluviale regionale sono riportati nella relazione di cui all'Elaborato R9 con la relativa metodologia di calcolo da potersi applicare, di volta in volta, a tutte restanti sezioni del reticolo idrografico del Molise. Per i tratti fluviali ricadenti in bacini idrografici di rilievo interregionale o nazionale i valori di DMV individuati nel presente piano laddove si discostino da quelli determinati dalle altre

Regioni competenti sono da sottoporre a verifica attraverso tavoli specifici con le Autorità di Bacino e le Regioni competenti. Nella fase prima di applicazione delle presenti norme, in attesa della conclusione di tali tavoli di lavoro, si applicano i valori più cautelativi dal punto di vista ambientale.

- 7) La Regione, in coordinamento con l'Autorità di Distretto Idrografico competente, anche al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti su scala distrettuale, provvederà a garantire la definizione dell'e-flows; nelle more della definizione dell'e-flow, attraverso la metodologia che verrà stabilita da norma o linee guida, e dell'approvazione dello stesso con atto formale della Giunta Regionale verrà mantenuto valido il DMV come misura di tutela.

Articolo 15 (Applicazione e Aggiornamento del Deflusso Minimo Vitale)

- 1) Nell'ambito del procedimento di rilascio di concessioni di derivazioni, per le procedure utili alla verifica della compatibilità delle utilizzazioni con le previsioni del PTA, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico, sono predisposte le apposite Discipline Regionali per le "Concessioni Idriche e per le Acque Minerali e Termali" che costituiscono parte integrante delle presenti NTA (Elaborati R14.2 e R14.3).
- 2) Per le derivazioni con prelievo mediante pompe aspiranti e senza opere che sbarrino l'alveo, il DMV può essere altresì assicurato dall'Autorità concedente, in alternativa per i periodi di magra, regolando i prelievi mediante turnazioni e limitazioni di calendario e orarie, in modo tale che, probabilisticamente e statisticamente, i deflussi in alveo in ogni momento e in ogni tronco del corso d'acqua non siano inferiori al DMV.
- 3) Fermo restando quanto riportato nel precedente comma 2, il rispetto del DMV deve essere garantito per ogni singola opera di presa o punto di prelievo e non può essere valutato complessivamente sull'impianto. Tuttavia, anche su proposta del concessionario, allo scopo di rendere minime le perdite energetiche ed evitare la dispersione di contributi insignificanti da un punto di vista ambientale, l'Autorità concedente può prevedere compensazioni tra i vari punti di presa di uno stesso impianto e la concentrazione dei rilasci in uno o più punti, in relazione alle caratteristiche ambientali del sito e preferendo quei tratti del corso d'acqua ove è possibile mantenere la continuità dell'ecosistema fluviale.
- 4) Al fine di garantire la continuità dell'ecosistema fluviale interessato dalle opere di derivazione che sbarrano l'alveo, il DMV dovrà essere garantito immediatamente a valle dell'opera di presa o dell'invaso, qualora sia tecnicamente possibile e compatibile con la sicurezza delle opere, predisponendo sistemi di rilascio che ne garantiscano il deflusso in ogni condizione e che necessitino la minor manutenzione possibile in relazione alle caratteristiche idrauliche del corso d'acqua.

- 5) Per le derivazioni che si avvalgono di invasi di accumulo realizzati mediante opere di sbarramento sul corpo idrico, di norma dovrà essere garantito il rilascio continuo del DMV, salvo i seguenti casi:
- a. per periodi limitati nell'arco dell'anno, qualora la portata in arrivo da monte sia inferiore al DMV, il rilascio sarà pari a detta portata;
 - b. nei casi di rilevante diminuzione dei deflussi in alveo, per esigenze di tutela della qualità del corpo idrico, di tutela degli ecosistemi e della salute umana nonché dell'approvvigionamento idrico, l'Autorità concedente, con apposita motivata ordinanza, può ordinare per limitati periodi di tempo rilasci superiori alle portate in arrivo al fine di assicurare il DMV.
- 6) I metodi e le formule di calcolo del DMV o i valori dello stesso, riportati negli Elaborati del Piano, potranno essere revisionati e modificati con Deliberazione dalla Giunta Regionale, nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti per il corso d'acqua nell'ambito del PTA. Tali revisioni dovranno essere supportate anche da ulteriori dati e/o studi sul regime idrologico e/o sulle caratteristiche ambientali dei corsi d'acqua.
- 7) Ai fini di quanto indicato nel presente articolo, possono essere promossi ed avviati, dalla Regione, di concerto con le Autorità di Bacino Competenti, la Protezione Civile e ARPA Molise, appositi progetti o campagne di monitoraggio delle portate fluviali e della qualità biologica dei corsi d'acqua, finalizzati a valutare nel tempo l'efficacia delle misure adottate ai fini della tutela quali-quantitativa delle risorse idriche superficiali.

Articolo 16 (Deroghe all'applicazione del Deflusso Minimo Vitale)

- 1) L'Autorità concedente, informata l'Autorità di Bacino competente per territorio e acquisito il parere favorevole di ARPA Molise, può motivatamente adottare deroghe al DMV, consentendo il mantenimento di portate in alveo inferiori al DMV, nei seguenti casi:
- a. derivazioni esistenti alla data di prima adozione del presente Piano, destinate a soddisfare le sole esigenze idropotabili fino alla individuazione di fonti alternative di approvvigionamento;
 - b. il valore del rilascio in deroga, non potrà essere inferiore alla metà del valore del DMV determinato secondo quanto specificato nell'Elaborato R9;
 - c. concessioni ad uso irriguo, per il periodo di massima idroesigenza per l'economia agricola e compatibilmente con le misure di cui al Piano di Gestione del Distretto Idrografico di appartenenza e compatibilmente con gli obiettivi di qualità ambientale del presente Piano; ai fini dell'eventuale applicazione della deroga si considera periodo di massima idroesigenza quello compreso tra il 1 giugno e il 15 settembre di ogni anno

dove, comunque, il valore del rilascio in deroga non potrà essere inferiore alla metà del valore del DMV determinato secondo quanto specificato nell'Elaborato R9;

- d. prelievi di portata massima inferiori o uguali a 1 L/s e comunque non superiori a 2000 mc/anno quale condizione aggiuntiva al limite di prelievo previsto;
 - e. al verificarsi di situazioni di crisi idrica dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24/02/1992 n. 225 sull'Istituzione del servizio nazionale della protezione civile e ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 31/2001 e ss.mm.ii.;
- 2) Le deroghe sono consentite a condizione che siano garantite tutte le possibili strategie di risparmio idrico, di contenimento delle perdite e di eliminazione degli sprechi;
 - 3) Le deroghe di cui ai precedenti commi non devono comunque pregiudicare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti per il corso d'acqua nell'ambito del PTA.
 - 4) Ulteriori criteri per la concessione di deroghe potranno essere proposti degli Osservatori Distrettuali per i consumi idrici e recepiti con formale atto di Giunta Regionale.

Articolo 17 (Mancato rispetto del Deflusso Minimo Vitale)

- 1) Il rispetto del valore del DMV a valle delle derivazioni esistenti deve essere periodicamente verificato dalle Autorità competenti. La verifica può essere effettuata in ogni momento e, in particolare, ogniqualvolta vengano segnalate in alveo condizioni anomale di deflusso minimo. Con apposito atto deliberativo di Giunta Regionale verranno individuati i soggetti competenti per le verifiche e le modalità di archiviazione e gestione dei dati.
- 2) Il Concessionario della derivazione è tenuto, a norma delle vigenti leggi, a garantire l'accesso dei luoghi all'Autorità concedente ed a supportarne l'attività di verifica.
- 3) L'accertamento del mancato rilascio del DMV costituisce inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione e comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie, anche la diffida ad ottemperare e, in caso di ulteriore inadempienza, l'avvio del procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 55 del R.D. 1775/33.

Articolo 18 (Misure per l'equilibrio di bilancio idrico)

- 1) Nei tratti fluviali per i quali le analisi e le verifiche eseguite hanno evidenziato la sussistenza di criticità nell'anno medio, tenuto conto dell'aggiornamento del catasto delle utilizzazioni, non sono assentibili nuove concessioni, salvo la risultanza di eccedenze conseguenti a cessazioni o riduzioni di concessioni.

- 2) Per le fattispecie di cui al comma 1, possono essere rilasciate nuove concessioni nei seguenti casi:
- a. opere sostitutive di altre già esistenti, per le quali sia previsto il definitivo e totale abbandono;
 - b. opere integrative per approvvigionamento idropotabile, sostitutive e di emergenza per fronteggiare crisi idriche e periodi di siccità o fenomeni di inquinamento;
 - c. opere destinate ad iniziative dichiarate di rilevante interesse pubblico, purché gli stessi interventi non determinino una riduzione della risorsa per un periodo superiore a 180 giorni continuativi;
- 3) Il rilascio di concessioni per prelievi di acqua sotterranea sono soggetti alle disposizioni di cui alla disciplina sulle "Concessioni Idriche" (Elaborato R14.2).
- 4) Nei corpi idrici sotterranei caratterizzati da uno stato quantitativo che evidenzia un "impatto antropico significativo con notevole incidenza dell'uso sulla disponibilità della risorsa" non possono essere rilasciate nuove concessioni di grandi derivazioni di acque sotterranee. Sono fatti salvi i seguenti casi:
- a. opere di prelievo di acque da realizzare in sostituzione di altre già esistenti per le quali sia previsto il definitivo e totale abbandono;
 - b. opere di prelievo di acque destinate ad importanti iniziative pubbliche di rilevante interesse, purché gli stessi interventi non determinino una riduzione della risorsa per un lungo periodo;
- 5) Il rilascio di concessioni a derivare per le sorgenti che alimentano corpi idrici superficiali sono ammesse nella misura in cui venga garantito il rispetto del DMV per i tratti di corso d'acqua a valle.
- 6) È prioritaria, rispetto alla produzione idroelettrica, la protezione delle aree ricche di biodiversità e nelle aree designate per scopi di protezione della natura o per la protezione di ecosistemi o specie rare, minacciati o in pericolo di estinzione.

Articolo 19 (Altre disposizioni per la tutela delle risorse idriche)

- 1) Chiunque intende realizzare un invaso che intercetti la falda acquifera, ne fa specifica richiesta di concessione all'Autorità concedente. La concessione è rilasciata previa verifica che siano adottate le misure per la protezione della falda dall'inquinamento consistenti in soluzioni tecnologiche più avanzate ai sensi delle Migliori Tecnologie Disponibili (*Best Available Techniques - BAT*) a cura dell'Ufficio Europeo per il controllo e la prevenzione integrata dell'inquinamento.

- 2) La Regione, in coerenza con il quadro generale di sostenibilità e di equilibrio della finanza pubblica nonché sulla base delle disponibilità economiche, promuove interventi di *“riqualificazione fluviale”* quali:
- a. Interventi di tipo idromorfologico finalizzati al ripristino di una dinamica evolutiva più naturale dei corsi d’acqua nonché a garantire adeguati spazi di mobilità agli alvei;
 - b. Integrazione di interventi di rinaturazione e di gestione del rischio idraulico.

TITOLO IV MISURE PER IL RISPARMIO IDRICO

Articolo 20 (Misure generali per il risparmio idrico)

- 1) La Regione promuove ed incentiva l'attuazione di misure per il risparmio idrico per il settore civile, il settore agricolo e quello industriale/commerciale attraverso l'attuazione di misure volte al contenimento degli sprechi, alla riduzione dei consumi, allo sviluppo e alla divulgazione di tecnologie per il corretto riutilizzo dell'acqua, anche mediante intese con tutti gli enti istituzionalmente preposti alla gestione della risorsa idrica e con i grandi utilizzatori della stessa.
- 2) La Regione, in riferimento al precedente comma, promuove ed incentiva:
 - a. l'impiego di dispositivi e componenti domestici atti a ridurre i consumi delle apparecchiature idrosanitarie e delle apparecchiature irrigue nei giardini privati o condominiali;
 - b. l'utilizzo di acque piovane e di acque recuperate, per usi compatibili e comunque non potabili;
 - c. la programmazione di contributi per interventi di risparmio idrico (*installazione di dispositivi e componenti di risparmio idrico, impianti per la raccolta ed utilizzo delle acque piovane per usi compatibili, installazione di contatori*).
- 3) Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, in collaborazione con gli Enti gestori del Servizio Idrico e gli Enti Locali promuove specifici progetti pilota finalizzati all'adeguamento tecnologico degli edifici pubblici e privati non residenziali

Articolo 21 (Misure finalizzate al risparmio di acque per uso idropotabile e produttivo)

- 1) Per il risparmio di acque ad uso idropotabile e/o produttivo la Giunta Regionale promuove programmi e misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi attraverso:
 - a. la manutenzione e ammodernamento delle reti di adduzione e di distribuzione di acque;
 - b. la realizzazione, nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, di reti duali di adduzione e sistemi per l'accumulo ed il riutilizzo delle acque piovane;

- c. l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo. Per gli usi non potabili è possibile il riutilizzo di reflui previo adeguato trattamento di depurazione.

Articolo 22 (Misure finalizzate al risparmio di acque per uso industriale)

- 1) Il risparmio idrico per il settore produttivo industriale/commerciale è da perseguirsi attraverso l'adozione delle soluzioni tecnologiche più avanzate ai sensi delle Migliori Tecnologie Disponibili (*Best Available Techniques - BAT*) a cura dell'Ufficio Europeo per il controllo e la prevenzione integrata dell'inquinamento (*EIPPCB "European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau"*).
- 2) Sono incentivati gli interventi di ristrutturazione degli impianti per l'applicazione di politiche di contenimento dei consumi idrici.

Articolo 23 (Misure finalizzate al risparmio di acque per uso agricolo)

1. Il risparmio idrico in agricoltura è conseguito mediante la promozione della diffusione di tecniche di uso dell'acqua a basso impatto sulla risorsa idrica, il miglioramento dell'efficienza delle reti di trasporto dell'acqua nonché eventuali limiti o divieti di prelievo in falda o di realizzazione di nuovi pozzi per l'irrigazione.
2. La Regione, in coordinamento con l'Autorità di Distretto Idrografico competente, predispone con gli Enti locali e con i Consorzi di Bonifica, nonché con i grandi gestori dell'acqua appositi Accordi di Programma, nei quali sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo. Tale azione verrà perseguita attraverso la promozione di specifici tavoli tecnici che coinvolgano l'Autorità di Distretto Idrografico competente, la Direzione Agricoltura ed ARPA Molise.
- 3) Con le modalità di cui al comma 2, il Servizio competente all'Agricoltura della Regione Molise promuove, attraverso l'emanazione di specifiche disposizioni di attuazione del presente Piano, entro due anni dall'adozione dello stesso, la definizione delle tecniche irrigue utili a garantire il maggiore risparmio idrico, in relazione alle esigenze delle coltivazioni in atto, nonché a ridurre i fenomeni di scorrimento superficiale.
- 4) Per le finalità di cui ai commi precedenti i Consorzi di Bonifica e di irrigazione, nell'ambito delle loro competenze elaborano progetti ed interventi sperimentali per l'uso razionale della risorsa idrica e propongono l'installazione di sistemi di misura e telecontrollo. In riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 185/2003 è incentivato il riutilizzo delle acque reflue nelle more dell'adozione di specifico regolamento regionale.

TITOLO IV AREE NATURALI PROTETTE E SITI RETE NATURA 2000

Articolo 24 (Misure di tutela nelle aree naturali protette e nei siti Natura 2000)

1. Ai sensi dell'articolo 77 comma 4 del D.Lgs 152/2006 le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell'Allegato 1 alla Parte Terza del citato Decreto, secondo le cadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite.
2. Con Delibera di Giunta Regionale possono essere definite misure specifiche finalizzate a garantire la conservazione e il mantenimento delle caratteristiche di pregio dell'area. In particolare tali misure potranno riguardare:
 - a. limiti o prescrizioni più restrittive per gli scarichi di acque reflue recapitanti in aree naturali protette e/o divieto di scarico di sostanze pericolose e/o limitazioni all'uso di prodotti fitosanitari;
 - b. divieti o limitazioni al prelievo di acque superficiali ricadenti in aree naturali protette. Tale azione verrà perseguita anche attraverso la previsione di una valutazione sito-specifica del DMV;
3. Ai sensi dell'art. 164 comma 1 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. *“nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino competente, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate”*.
3. Ai sensi della Direttiva 92/43/CE qualsiasi progetto ricadente nei siti rete Natura 2000, seppur realizzato in adesione alle previsioni del presente Piano, è sottoposto alle necessarie Valutazioni di Incidenza.

TITOLO V APPROFONDIMENTO E AGGIORNAMENTO DELLO STATO CONOSCITIVO AI FINI GESTIONALI

Articolo 25 (Aggiornamento)

1. Per l'aggiornamento del PTA, la Regione, le Province e l'ARPA Molise, ognuno per le proprie competenze, in coerenza con il quadro generale di sostenibilità e di equilibrio della finanza pubblica nonché sulla base delle disponibilità economiche, predispongono programmi per l'implementazione e completamento delle attività rivolte alla caratterizzazione di scarichi pubblici e privati mediante il proseguimento delle attività di monitoraggio in riferimento agli scarichi censiti.
2. La Regione promuove l'utilizzazione da parte di Province ed ARPA Molise di un catasto informatizzato degli scarichi pubblici e privati, contenente le informazioni tecniche e amministrative.
3. Tra le attività previste per l'attuazione di tale misura devono essere ricomprese anche le seguenti:
 - a. identificazione degli scarichi non autorizzati attraverso:
 - i. ricognizioni di campo;
 - ii. acquisizione ed analisi di foto satellitari multispettrali;
 - b. caratterizzazione degli scarichi individuati e informatizzazione dei dati tramite ed archiviazione nel database scarichi regionale.
4. La Regione, attraverso l'ARPA Molise e le Province competenti, i Consorzi di Bonifica e tutti gli altri enti competenti, aggiorna e completa l'analisi delle pressioni insistenti sui corpi idrici in termini di censimento e localizzazione delle attività agricole e zootecniche, delle attività industriali (Aree ASI, siti industriali a rischio di incidente rilevante, ecc.), degli scarichi civili, dei prelievi, dei siti inquinati e di altre possibili fonti di impatto sui corpi idrici.
5. La Regione, sulla base delle disponibilità economiche promuove studi e progetti volti a riorganizzare, validare e omogeneizzare i dati e le informazioni sin ora prodotti e raccolti in materia di inquinamento, al fine di avere un quadro meglio definito che permetta di programmare le attività da porre in essere per la riduzione dei fenomeni di inquinamento e a stimare l'evoluzione nel tempo e nello spazio della concentrazione degli eventuali inquinanti al fine di valutare gli interventi da realizzare.
6. Gli aggiornamenti dovranno essere fatti anche mediante la predisposizione di catasti e database digitali conformi al sistema WISE ed agli altri sistemi di reportistica previsti per l'attuazione delle Direttive Comunitarie.

7. Nella fase attuativa del Presente Piano, con apposito atto deliberativo di Giunta Regionale, dovrà essere costituito un Tavolo Tecnico che svolgerà gli approfondimenti necessari al fine di:
- omogeneizzare l'individuazione dei CISS rispetto al Piano di Gestione Acque e per attuare quanto necessario al fine di coordinare il monitoraggio per i CISS posti a ridosso del limite regionale;
 - omogeneizzare, anche in collaborazione con l'Autorità di Bacino Distrettuale, gli approcci metodologici per l'analisi delle pressioni con particolare riferimento ai siti contaminati, i siti del ciclo dei rifiuti, i prelievi da corso d'acqua e, più in generale, degli effetti cumulati delle pressioni a scala di bacino o sottobacino. Tali approfondimenti dovranno essere correlati ad una idonea revisione delle reti di monitoraggio;
 - valutare, anche in collaborazione con l'Autorità di Bacino Distrettuale, l'efficacia della rete di monitoraggio e verificare la necessità di integrare la stessa;
 - verificare, anche in collaborazione con l'Autorità di Bacino Distrettuale, la consistenza della rete di monitoraggio al fine di una eventuale revisione del programma, in coerenza con le scadenze comunitarie per le reportistiche intermedie, l'attribuzione della classe di rischio al fine di assicurare la piena rispondenza tra le previsioni del Piano di gestione delle Acque – Secondo Ciclo e il Piano di Tutela delle Acque;
 - effettuare una ricognizione dello stato di realizzazione ed attuazione della pianificazione specifica inerente le aree destinate alla protezione degli habitat ed effettuare una ricognizione aggiornata dei programmi di monitoraggio attivati per le aree protette;
 - delimitare le aree di salvaguardia per una corretta applicazione di regolamenti e norme d'uso del territorio, definire i "Criteri per la delimitazione" delle acque superficiali e integrare i "Criteri per la delimitazione delle acque sotterranee" con la valutazione della Vulnerabilità Intrinseca degli acquiferi d'interesse;
 - omogeneizzare, approfondire ed aggiornare le classificazioni dei corpi idrici sotterranei con particolare riferimento allo "Stato Quantitativo";
 - definire una metodologia condivisa per l'aggiornamento del bilancio idrologico ed idrogeologico, revisionare il quadro degli utilizzi idrici e aggiornare la cartografia tematica;
 - integrare il presente Piano con le risultanze delle attività affidate a SOGESID dal MATTM per quanto riguarda l'attuazione del D.M. 39/2015, integrare il Piano con la ricognizione delle risorse finanziarie allocate ed utilizzate per le diverse KTM nel precedente periodo di programmazione e trasmettere i dati all'Autorità di Bacino Distrettuale;

- j. definire, per quanto attiene i valori di fondo naturali, in maniera omogenea su base distrettuale un criterio per la valutazione dello scostamento tra lo stato di qualità e l'obiettivo atteso anche alla luce di eventuali nuove norme.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 26 (Verifica di efficacia degli interventi)

1. La verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi previsti dal Piano è effettuata tramite un sistema di indicatori individuati tenendo conto delle indicazioni dell'Unione Europea.
2. La realizzazione degli obiettivi del presente PTA necessita della disponibilità di risorse finanziaria da parte dello Stato, della Regione e degli altri soggetti competenti nella tutela delle risorse idriche, tra cui le Province, Ente d'Ambito, i soggetti gestori dei Servizi Idrici, i Consorzi di Bonifica e i Consorzi di Sviluppo Industriale.
3. Con Delibera di Giunta Regionale dovrà essere stabilita la quota dell'introito dei canoni relativi all'uso dell'acqua pubblica da destinare al finanziamento delle attività regionali di monitoraggio e studio in materia di risorse idriche.

Articolo 27 (Norme di rinvio)

1. La Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti sub regionali sono tenuti ad adeguare o modificare eventuali disposizioni in contrasto con il PTA entro un anno dall'adozione e pubblicazione delle presenti Norme Tecniche.
2. Le disposizioni del PTA si applicano per tutti quei procedimenti che verranno avviati successivamente alla data di adozione del PTA.
3. La Regione, le Province, i Comuni e ogni altro Ente regionale o sub regionale proprietario di opere idrauliche, entro un anno dall'adozione e pubblicazione delle presenti norme, deve avviare le attività di ricognizione e mappatura delle stesse e trasmetterle, in formato digitale, al Servizio Regionale Infrastrutture Idriche della Regione Molise e all'ARPA Molise. In particolare dovranno essere predisposte e comunicate le seguenti informazioni:
 - a. Ubicazione delle condotte idriche e fognarie con indicazione delle specifiche tecniche (materiale, diametro, ecc...);
 - b. Ubicazione di altre opere idrauliche comprensive delle specifiche tecniche (captazioni, serbatoi, pozzetti, stazioni di sollevamento, scolmatori di piena, ecc...).

4. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalle disposizioni del PTA si fa espresso rinvio alle disposizioni ed alle definizioni contenute nel D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ed ai relativi allegati, nonché alle altre norme statali e regionali che disciplinano la materia.



IV DIPARTIMENTO
Servizio Tutela Ambientale



PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

(Art. 121 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.)

CODICE

ELABORATO

R14.1

DISCIPLINA SCARICHI

Dicembre 2016

Documento predisposto a cura del Gruppo di Lavoro ARPA Molise - Regione Molise

*D.G.R. n° 67/2015, Provvedimento del Direttore Generale ARPA Molise n° 77/2015,
nota Segretario Generale dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore n° 472/2015,
Determina del Direttore Generale della Regione Molise n° 168/2015*

INDICE

Parte I - Norme generali	3
Articolo 1 - Ambito di applicazione	3
Articolo 2 - Definizioni	3
Articolo 3 - Criteri generali	6
Parte II - Acque reflue domestiche e assimilate	7
Capo I - Norme Generali e criteri di assimilazione	7
Articolo 4 - Norme Generali.....	7
Articolo 5 - Criteri per l'assimilabilità delle acque reflue a quelle domestiche.....	7
Capo II - Regime autorizzatorio	9
Articolo 6 - Regime autorizzatorio delle acque reflue domestiche e assimilate	9
Capo III - Disciplina degli scarichi delle acque reflue domestiche e assimilate	11
Articolo 7 - Acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, installazioni e edifici isolati.	11
Capo IV - Valori limiti di emissione delle acque reflue domestiche e assimilate	12
Articolo 8 - Acque reflue domestiche ed assimilabili che non recapitano in pubblica fognatura.....	12
Parte III - Acque reflue urbane	13
Capo I - Norme Generali.....	13
Articolo 9 - Norme Generali.....	13
Capo II - Regime autorizzatorio	14
Articolo 10 - Regime autorizzatorio delle acque reflue urbane	14
Capo III - Valori limiti di emissione delle acque reflue urbane.....	14
Articolo 11 - Acque reflue urbane che recapitano sul suolo	14
Articolo 12 - Acque reflue urbane che recapitano in acque superficiali	14
Parte IV - Acque reflue industriali	17

Capo I - Norme Generali	17
Articolo 13 - Norme Generali	17
Capo II - Regime autorizzatorio	17
Articolo 14 - Regime autorizzatorio delle acque reflue industriali.....	17
Capo III - Valori limiti di emissione delle acque reflue industriali	18
Articolo 15 - Acque reflue industriali con recapitano sul suolo	18
Articolo 16 - Acque reflue industriali con recapitano in acque superficiali e in pubblica fognatura	18
Parte V - Acque reflue di dilavamento	18
Capo I - Norme Generali.....	18
Articolo 17 - Norme Generali	18
Capo II - Regime autorizzatorio	19
Articolo 18 - Regime autorizzatorio.....	19
Capo III - Valori limiti di emissione delle acque di dilavamento.....	19
Articolo 19 - Valori limiti di emissione.....	19
Capo IV - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie e scaricatori di piena	19
Articolo 20 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate	19
Articolo 21 - Disciplina degli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie miste	20
Parte VI - Campionamento e controlli degli scarichi di acque reflue	21
Articolo 22 - Campionamento - Modalità operative	21
Articolo 23 - Controlli degli scarichi.....	21
Parte VII Impianti di depurazione – Ulteriori disposizioni.....	22
Capo I - Procedure primo avvio dell'impianto o sistema di depurazione	22
Articolo 24 - Disposizioni generali	22
Capo II - Scarichi di emergenza e fermo impianto.....	23

Articolo 25 - Fermo impianto	23
Articolo 26 - Scarichi di emergenza	23
Capo III - Acque di raffreddamento	24
Articolo 27 - Scarichi di acque di raffreddamento.....	24
Articolo 28 - Utilizzo delle acque reflue a scopo irriguo presso lo stesso impianto che le ha prodotte .	24
Parte VIII - Disposizioni transitorie e finali	25
Articolo 29 - Disposizioni generali	25
Articolo 30 - Norma finale	25
 ALLEGATI.....	 26
Allegato 1.....	27
Allegato 2.....	29
Allegato 3.....	42
Allegato 4.....	47

Parte I - Norme generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

- 1) La presente direttiva, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, disciplina sul territorio della regione Molise gli scarichi costituiti dalle acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche, urbane ed industriali che recapitano sul suolo, sottosuolo, nelle acque superficiali e in pubblica fognatura nonché delle acque di prima pioggia e di dilavamento.
- 2) La direttiva tecnica recepisce inoltre:
 - a. le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 19.10.2011 n. 227 in tema di semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale;
 - b. le disposizioni contenute nel D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013 in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA).

Articolo 2 - Definizioni

- 1) Ai fini dell'applicazione della presente direttiva si intende per:
 - a) Abitante equivalente (A.E.): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) pari a 60 g di ossigeno al giorno.
 - b) Acque di lavaggio delle aree esterne: le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio di superfici scolanti e comunque determinanti deflusso superficiale nonché qualsiasi altra acqua di origine non meteorica che venga ad interessare le medesime superfici direttamente o indirettamente.
 - c) Acque di prima pioggia: i primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio che cade in un intervallo di 15 minuti e preceduta da almeno 48 ore di tempo asciutto;
 - d) Acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti e non subisce contaminazioni.
 - e) Acque reflue di dilavamento: acque prodotte dal dilavamento, da parte delle acque di prima pioggia e di lavaggio, di superfici impermeabili scoperte adibite all'accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti/rifiuti ovvero ad altri usi.
 - f) Acque reflue domestiche: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche.
 - g) Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

- h) Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato.
- i) Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche: acque reflue provenienti dalle attività di cui all'art. 101, comma 7 e 7-bis del Decreto Legislativo 152/06, nonché quelle individuate alla Parte II della presente direttiva.
- j) Agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.
- k) Altre condotte separate: sistema di raccolta ed allontanamento dalle superfici impermeabili delle acque meteoriche di dilavamento costituito da canalizzazioni a tenuta o condotte dedicate non collegate alla rete fognaria delle acque reflue urbane e disgiunte fisicamente e funzionalmente dagli insediamenti e dalle installazioni dove si svolgono attività commerciali o di produzione di beni. Rientrano in questo ambito, ad esempio, i sistemi a tale scopo adibiti delle reti stradali ed autostradali e delle relative opere connesse (ponti, gallerie, viadotti, svincoli, ecc.) ovvero delle pertinenze delle grandi infrastrutture di trasporto (piste aeroportuali, piazzali/banchine portuali, reti ferroviarie in galleria, ecc.). Sono invece esclusi i sistemi di canalizzazione (pluviali, canali di gronda, ecc.) dediti alla raccolta e allontanamento delle acque meteoriche dalle superfici coperte degli edifici a qualunque uso destinati nonché i sistemi/canalizzazioni di scolo in aree agricole.
- l) Corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale. Un tratto di acque costiere. Sono assimilati ai corpi idrici superficiali i recettori, anche artificiali, nei quali solo occasionalmente sono presenti acque fluenti (canali, fossati, scoli interpoderali, scoline stradali e simili).
- m) Effluenti di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura.
- n) Fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.
- o) Fognatura mista: la rete fognaria destinata a canalizzare il miscuglio di acque reflue domestiche e/o acque reflue urbane e/o acque meteoriche, comprese le acque di prima pioggia.
- p) Gestore: il soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale ottimale.
- q) Insedimenti, installazioni, edifici isolati: Insediamenti, installazioni ed edifici isolati ubicati in zone non servite da pubblica fognatura.
- r) Rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

- s) Scaricatori di piena: manufatti/dispositivi a servizio di fognature di tipo misto, atti a scaricare verso un recettore finale le portate eccedenti la portata massima di progetto della fognatura e/o impianto di depurazione, al fine di salvaguardare l'integrità e la funzionalità delle sue parti costruttive. Tali manufatti/dispositivi dovranno entrare in funzione solo in concomitanza di eventi atmosferici eccezionali e/o prolungati nel tempo.
- t) Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114 del Decreto legislativo 152/2006.
- u) Scarichi esistenti: gli scarichi conformi al regime autorizzativo previgente alla data di entrata in vigore della presente Direttiva, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in reti fognarie provenienti da edifici isolati in possesso di valido titolo edificatorio, nel quale, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, siano state valutate le modalità di scarico dei reflui.
- v) Titolare dello scarico: titolare dell'attività dalla quale si origina lo scarico, ovvero consorzio, qualora i titolari di più stabilimenti abbiano deciso di consorziarsi per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle singole attività, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore dell'eventuale impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni normative vigenti e della presente direttiva.
- w) Trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della presente direttiva.
- x) Trattamento primario: il trattamento delle acque reflue urbane che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico/fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20% ed i solidi sospesi totali almeno del 50%.
- y) Trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo tramite il quale vengano comunque rispettati i requisiti di cui alle Tabelle 1, 2, 3, 4 allegato 3 della presente direttiva.
- z) Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo.
- aa) Zone servite da pubbliche fognature: aree per le quali esiste la possibilità tecnica ed economica per consentire l'allaccio alla pubblica fognatura.
- bb) Superficie scolante: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie impermeabile scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio.
- cc) Acque di raffreddamento: acque utilizzate esclusivamente a scopo di raffreddamento che non entrano in contatto con la materia lavorata.

- dd) Modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente.
- ee) Modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Articolo 3 - Criteri generali

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dagli Enti Preposti. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del Decreto Legislativo 152/06 e dal D.P.R. 59/13 sono a carico del richiedente.
- 2) Sia l'autorità competente che l'ARPA Molise determinano, preliminarmente all'istruttoria ed in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. L'autorità competente e l'ARPA Molise completata l'istruttoria, provvedono autonomamente alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalle stesse approntato.
- 3) Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta preventivamente una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione preventiva all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.
- 4) Per Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche, urbane, industriali, meteoriche e di dilavamento che recapitano sul suolo, sottosuolo, nelle acque superficiali, esiste l'obbligo di allacciarsi alla pubblica fognatura se ricadenti in aree da essa servite. L'impossibilità tecnica e/o l'eccessiva onerosità ad allacciarsi alla pubblica fognatura deve essere compiutamente documentata e la valutazione sarà effettuata congiuntamente dalla competente Amministrazione comunale e da ARPA Molise.
- 5) A seguito di specifica istanza corredata da idonea documentazione tecnica sono ammissibili deroghe ai limiti di emissione, sia in concentrazione massima ammissibile che in quantità massima per unità di tempo, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Parte II - Acque reflue domestiche e assimilate

Capo I - Norme Generali e criteri di assimilazione

Articolo 4 - Norme Generali

- 1) Sulla base della definizione di cui alla lettera f) dell'art. 2 della presente disciplina le acque reflue domestiche sono costituite dalle acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Articolo 5 - Criteri per l'assimilabilità delle acque reflue a quelle domestiche

- 1) Salvo quanto previsto dall'art. 112 del Decreto Legislativo 152/06 e dalla normativa in materia di utilizzazione agronomica, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue derivanti da:

A. Imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o silvicoltura

Sono da ritenersi assimilate le acque reflue derivanti dalle strutture (magazzini, vasche, piazzali, ecc.) dove vengano svolte le operazioni strettamente legate alla coltivazione del fondo quali, ad esempio, la pulizia saltuaria di locali adibiti al deposito materiali/magazzino nonché di mezzi/attrezzature.

B. Imprese dedite all'allevamento del bestiame

Sono da ritenersi assimilate le acque reflue derivanti dal lavaggio delle attrezzature connesse con l'allevamento (ad esempio sale di mungitura).

C. Imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o valorizzazione della produzione agricola

Per le imprese che siano dedite oltre che alla coltivazione del fondo o all'attività di allevamento anche all'attività di trasformazione/valorizzazione della produzione agricola, sono previsti i seguenti criteri di assimilazione:

- 1) l'attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola deve essere inserita con carattere di normalità e complementarietà nel ciclo produttivo aziendale;
- 2) la materia prima lavorata deve provenire in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità. È esclusa dall'assimilazione l'impresa che oltre a trasformare i prodotti provenienti dalla coltivazione dei propri fondi, trasformi/valorizzi anche prodotti conferiti da terzi in misura prevalente rispetto alla materia prima complessivamente lavorata.

Per questa tipologia di imprese sono assimilate, ad esempio, le acque reflue da caseifici e dalle cantine vitivinicole derivanti dal lavaggio delle attrezzature e dei locali di lavorazione con esclusione di reflui/residui che possono essere suscettibili di riutilizzo (ad esempio siero, salamoia, fecce, vinacce). Oltre alle acque reflue dei settori suddetti possono essere assimilate anche le acque di lavaggio connesse con la preparazione/commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e le acque di lavaggio delle olive.

D. Impianti di acquacoltura e di piscicoltura

Il criterio di assimilazione è relativo alla densità dell'allevamento, che deve essere pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d'acqua, o alla portata d'acqua utilizzata che deve essere pari o inferiore a 50 l/s.

E. Acque reflue provenienti da attività termali

Per le acque termali che presentano all'origine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, è ammessa la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano restituite con concentrazioni non superiori rispetto a quelle prelevate, rispettando altresì i limiti, per i parametri batteriologici, stabiliti dall'Autorità competente.

F. Acque reflue di vegetazione provenienti da frantoi oleari

Sono assimilate alle acque reflue domestiche, al solo fine dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari con le limitazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel comma 7-bis dell'art. 101 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2) Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue che rispettano i criteri di assimilazione definiti dall'art. 2 del D.P.R. n. 227/2011 e ss.mm.ii.:

- A. le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
- B. le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'allegato A al D.P.R. n. 227/2011¹;
- C. le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'allegato A al D.P.R. n. 227/2011¹, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

¹ Le tabelle 1 e 2 dell'allegato A al D.P.R. n. 227/2011 sono riportate nell'allegato 1 alla presente Direttiva.

Capo II - Regime autorizzatorio

Articolo 6 - Regime autorizzatorio delle acque reflue domestiche e assimilate

1. Lo scarico di acque reflue domestiche in reti fognarie è sempre ammesso nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore della rete. Per tale forma di scarico non è prevista alcuna autorizzazione di cui all'art. 124 del Decreto Legislativo 152/06.
2. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.P.R. n. 227/2011, le funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ed assimilabili, sono poste in capo ai Comuni competenti per territorio ed il relativo regime autorizzatorio è regolamentato nel modo seguente:

2.1. Acque reflue domestiche che recapitano nelle acque superficiali o sul suolo

2.1.1. NUOVI INSEDIAMENTI: La richiesta di autorizzazione allo scarico, corredata da una dettagliata documentazione sulle caratteristiche quali/quantitative dello scarico e sul sistema di trattamento adottato, deve essere inoltrata al Comune competente per territorio e l'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dall'autorità competente previo parere favorevole dell'ARPA Molise.

2.1.2. L'autorizzazione, salvo modifiche quali/quantitative, è valida 4 anni; 12 mesi prima della scadenza deve essere presentata dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, che attesti che non sono intervenute modifiche sostanziali, in tal caso il rinnovo si intende tacito.

2.1.3. Sono esonerati dalla predetta procedura gli insediamenti inferiori a 50 A.E. che siano dotati di idoneo sistema di abbattimento del carico inquinante, valutato favorevolmente da Arpa Molise, e/o che conferiscano i reflui prodotti ad impianti di smaltimento autorizzati. In tal caso il possesso di licenza edilizia/concessione edilizia/permesso di costruire è da ritenersi comprensivo dell'autorizzazione allo scarico. Per tali scarichi di acque reflue domestiche, salvo modifiche quali/quantitative, è previsto un rinnovo tacito dell'autorizzazione.

2.1.4. INSEDIAMENTI ESISTENTI: gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore della presente Direttiva, dovranno conformarsi alle disposizioni di cui al presente punto 2.1 entro 18 mesi e, eventualmente, adeguare il sistema di trattamento entro 1 anno dalla comunicazione da parte dell'autorità competente.

2.2. Scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche

2.2.1. NUOVI INSEDIAMENTI: Gli scarichi provenienti dagli insediamenti di cui al precedente art. 5 che recapitano in fognatura, sul suolo, nel sottosuolo, e nelle acque superficiali, sono assoggettati al regime autorizzatorio di cui al punto 2.1.

2.2.2. L'autorizzazione è valida 4 anni; il rinnovo deve essere chiesto 12 mesi prima della scadenza. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata presentata nei termini previsti.

2.2.3. Salvo quanto previsto dal DPR n. 59/2013, gli scarichi provenienti dalle imprese dedite all'allevamento del bestiame di cui all'art. 101 comma 7 let. b) del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii., sono così di seguito disciplinati:

- se i reflui sono destinati all'utilizzo agronomico devono ottemperare a quanto previsto dal Piano Nitrati adottato dalla Regione Molise con D. G. R. n. 361 del 15 luglio 2015 e pubblicato sul BURM n. 24 del 1 agosto 2015.
- se i reflui non sono destinati all'utilizzo agronomico devono ottemperare a quanto previsto dal precedente punto 2.1.

2.2.4. Il titolare dello scarico di acque reflue che rispetta i requisiti di cui all'art. 5, comma 2 - lettera b) e c) - è tenuto inoltre a documentare tali requisiti con autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 da inoltrare all'autorità competente.

2.2.5. L'autorizzazione deve essere rinnovata ogni 4 anni. La domanda di rinnovo, presentata all'autorità competente in forma semplificata, è corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, che attesti che sono rimaste immutate tutte le condizioni di fatto e di luogo che hanno consentito l'assimilazione.

2.2.6. Tutti gli scarichi assimilati alle acque reflue domestiche di cui all'art. 5, comma 2 - lettera b) della presente Direttiva debbono essere resi accessibili per il controllo, da parte dell'Autorità competente, mediante l'installazione di un pozzetto d'ispezione subito prima di ogni eventuale trattamento depurativo per consentire il prelievo di campioni per la verifica dei limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato A del D.P.R. n. 227/2011.

2.2.7. INSEDIAMENTI ESISTENTI: gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore della presente Direttiva, dovranno conformarsi alle disposizioni di cui al precedente punto 2.2 entro 18 mesi. Per le situazioni esistenti, ove sia accertata l'impossibilità tecnica di realizzare il pozzetto d'ispezione, dovrà essere garantito un sistema alternativo di campionamento dello scarico, avente caratteristiche permanenti ed adeguate alle necessità di controllo dell'Autorità.

Capo III - Disciplina degli scarichi delle acque reflue domestiche e assimilate

Articolo 7 - Acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, installazioni e edifici isolati.

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate a quelle domestiche non recapitanti in pubblica fognatura, provenienti da insediamenti, installazioni, edifici e nuclei isolati, devono essere sottoposti ai sistemi di trattamento di cui alla Tabella 1 dell'allegato 2 alla presente direttiva e secondo i criteri fissati alla Tabella 2, del medesimo allegato, in relazione alla natura dell'insediamento ed alla tipologia del recettore. Le indicazioni di tali Tabelle sono emanate ai sensi dell'articolo 100, comma 3, del Decreto Legislativo n. 152/06.
- 2) I titolari degli scarichi nuovi ed esistenti di consistenza inferiore a 50 A.E. dovranno comunque garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti ed il rispetto di ogni altra condizione prevista. I titolari di detti scarichi hanno l'obbligo di procedere ad un minimo di 1 espurgo/anno e conservare la documentazione relativa (F.I.R.) secondo i limiti temporali di cui al comma 2 dell'art. 193 del Decreto Legislativo 152/06.
- 3) Per gli scarichi di consistenza ≥ 50 A.E., in sede di autorizzazione dovrà prevedersi l'obbligo dell'effettuazione di almeno due autocontrolli annuali sulle caratteristiche del refluo in uscita dall'impianto nonché la prescrizione della tenuta di un registro², da vidimare presso CCIAA, nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione, di espurgo e le verifiche delle condizioni di funzionamento.
- 4) Al fine di dimensionare correttamente i sistemi di trattamento dei reflui, ad esclusione di casi particolari che saranno valutati di volta in volta dall'Autorità competente, si adottano i seguenti valori per il calcolo degli abitanti equivalenti:

Casa di civile abitazione	- 1 A.E. per camere da letto con superficie fino a 14 mq - 2 A.E. per camera da letto con superficie superiore a 14 mq
----------------------------------	---

² Un fac-simile del registro di manutenzione è riportato nell'allegato 4 alla presente Direttiva. In alternativa potrà essere usato anche il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del Decreto Legislativo 152/06.

Albergo villaggi turistici o complesso ricettivo	<i>Come per le case di civile abitazione. Aggiungere 1 A.E. ogni 3 lavoratori addetti.</i>
Fabbriche e laboratori artigianali	<i>1 A.E. ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività</i>
Ditte, uffici commerciali, negozi	<i>1 A.E. ogni 3 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività</i>
Ristoranti e trattorie	<i>Quantificare la massima capacità ricettiva delle sale da pranzo calcolandola in base al rapporto di 1,20 mq di superficie/persona. 1 A.E. corrisponderà a 3 potenziali utenti</i>
Bar, circoli, club	<i>Calcolo della massima ricettività come per i ristoranti. 1 A.E. corrisponderà a 7 persone</i>
Scuole	<i>1 A.E. ogni 10 potenziali frequentatori</i>
Cinema, stadi, teatri, sale convegni	<i>1 A.E. ogni 30 potenziali utenti</i>
Campeggi	<i>1 A.E. ogni 10 potenziali frequentatori</i>

Casi particolari saranno valutati di volta in volta.

Capo IV - Valori limiti di emissione delle acque reflue domestiche e assimilate

Articolo 8 - Acque reflue domestiche ed assimilabili che non recapitano in rete fognaria

- 1) Le acque reflue domestiche e assimilate che non recapitano in rete fognaria dovranno essere trattate da idonei sistemi di trattamento che, in rapporto alle caratteristiche quantitative dello scarico ed al numero di abitanti equivalenti, assicurino un adeguato abbattimento del carico inquinante.
- 2) Gli scarichi nuovi ed esistenti di acque reflue domestiche e assimilate sono soggetti ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 5 dell'allegato 3 della presente direttiva.
- 3) Per gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura non è previsto alcun obbligo di trattamento del refluo o rispetto di limiti tabellari.

Parte III - Acque reflue urbane

Capo I - Norme Generali

Articolo 9 - Norme Generali

- 1) Sulla base della definizione di cui alla lettera *h*) del comma 1 dell'art. 2 della presente disciplina, le acque reflue urbane sono costituite da acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
- 2) È vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.
- 3) In deroga al comma 2, l'autorità competente, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124, del Decreto Legislativo 152/06 è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101 del Decreto Legislativo 152/06, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purché provenienti dall'Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:
 - a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
 - b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;
 - c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.

Capo II - Regime autorizzatorio

Articolo 10 - Regime autorizzatorio delle acque reflue urbane

- 1) Nel rispetto degli adempimenti e delle procedure previste dall'art. 124 del Decreto Legislativo 152/06, la richiesta di autorizzazione allo scarico deve essere inoltrata al SUAP competente per territorio, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, e l'autorizzazione allo scarico viene rilasciata nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del comma 6, art. 3 del precitato D.P.R..
- 2) Salvo quanto previsto dalle altre vigenti normative, il rinnovo deve essere chiesto sei mesi prima della scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
- 3) Gli scarichi delle acque reflue urbane, provenienti da impianti di depurazione che recapitano nelle aree sensibili dell'invaso del Liscione, dell'invaso di Occhito, dell'invaso di Chiauci e nei bacini idrografici in essi afferenti, così come definite dal vigente Piano Tutela delle Acque della Regione Molise e dal Piano di Gestione delle Acque del Distretto dell'Appennino Meridionale, devono essere sottoposti ad un trattamento appropriato tale da garantire che, per i parametri dell'azoto totale e del fosforo totale, il rispetto dei limiti previsti nel successivo art. 12, comma 1.2..

Capo III - Valori limiti di emissione delle acque reflue urbane

Articolo 11 - Acque reflue urbane che recapitano sul suolo

- 1) Le acque reflue urbane che recapitano sul suolo, limitatamente ai casi in cui tale recapito è ammesso, dovranno essere conformati ai valori limite di emissioni fissati dalla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo n. 152/06. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni di cui all'art. 103 del Decreto Legislativo 152/06.

Articolo 12 - Acque reflue urbane che recapitano in acque superficiali

1. Fermo restando quanto previsto dal punto 1.1. dell'allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii., le acque reflue urbane che recapitano in acque superficiali dovranno essere conformi ai valori limite di emissione di seguito specificati.

1.1. Acque superficiali non ricadenti in aree sensibili

1.1.1. Impianti con potenzialità superiore o uguale a 2.000 A.E.

Le acque reflue urbane con un numero di A.E. superiore o uguale a 2.000 A.E., che recapitano in acque superficiali non ricadenti in aree sensibili, dovranno essere conformi ai valori limite di emissione fissati dalla tabella 1 dell'allegato 3 alla presente Direttiva, nonché del limite di emissione di 0,2 mg/L per il parametro Cloro attivo libero e di 5.000 UFC per il parametro Escherichia Coli, oltre al rispetto dei valori limite dei parametri fissati dalla tab. 3 del predetto allegato, ove applicabili. Per la verifica dei limiti per i parametri Cloro attivo libero ed Escherichia Coli deve essere effettuato un campionamento istantaneo, in quanto altamente deteriorabili e quindi incompatibili con una tempistica di campionamento di 24 ore.

In sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, l'autorità competente, per i parametri di tabella 1, fisserà l'opzione riferita al rispetto della concentrazione o della percentuale di abbattimento

1.1.2. Impianti con potenzialità inferiore a 2.000 A.E.

Per gli impianti con potenzialità inferiore a 2.000 A.E. le acque reflue urbane dovranno essere conformi ai valori limite di emissione previsti nella seguente tabella, oltre al rispetto dei valori limite dei parametri fissati dalla tab. 3 dell'allegato 3 della presente Direttiva, ove applicabili.

Parametro/sostanza	Unità di misura	Valore limite di emissione
BOD5 (come O2)	mg/L	≤ 50 ⁽¹⁾
COD (come O2)	mg/L	≤ 250 ⁽¹⁾
Solidi sospesi totali	mg/L	≤ 80 ⁽¹⁾
Cloro attivo libero	mg/L	≤ 0,2 ^{(2) (3)}
Escherichia Coli	UFC/100ml	5000 ^{(2) (3)}

(1) media giornaliera

(2) valore istantaneo in quanto parametri altamente deteriorabili e quindi incompatibili con una tempistica di campionamento di 24 ore.

(3) I parametri indicati non vanno considerati nel caso di impianti di fitodepurazione

1.2. Acque superficiali ricadenti in aree sensibili

1.2.1. Impianti con potenzialità uguale o superiore a 10.000 A.E.

Le acque reflue urbane prodotte da impianti con potenzialità uguale o superiore a 10.000 A.E. dovranno essere conformi ai valori di emissione indicati nel precedente comma 1.1. nonché ai seguenti parametri:

Parametri	Potenzialità impianto in A.E.			
	10.000 – 100.000		> 100.000	
	Concentrazione	% di riduzione	Concentrazione	% di riduzione
Fosforo totale (P mg/l) ⁽¹⁾	< 2	80	≤ 1	80
Azoto totale (N mg/l) ^{(2) (3)}	< 15	80	≤ 10	80

(1) Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare.
(2) Per azoto totale si intende la somma dell'azoto Kjeldahl (N. organico+NH₃) + azoto nitrico + azoto nitroso. Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare.
(3) Per l'azoto totale, in alternativa al riferimento alla concentrazione media annua di 10 mg/L, purché si ottenga un analogo livello di protezione ambientale, può essere preso come limite da non superare la concentrazione media giornaliera di azoto totale pari a 20 mg/L per tutti i campioni con una temperatura dell'effluente nel reagente biologico pari o superiore a 12° gradi centigradi. In sostituzione della condizione concernete la temperatura è possibile applicare un tempo operativo limitato, che tenga conto delle condizioni climatiche.

In ogni caso, in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, l'autorità competente fisserà l'opzione riferita al rispetto della concentrazione o della percentuale di abbattimento per il parametro azoto totale.

Tutti gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, recapitanti in acque superficiale, devono essere conformi, per il parametro Cloro attivo libero, al valore limite di emissione di < 0,2 mg/L.

Per le acque reflue urbane che recapitano direttamente in mare ovvero nei corsi d'acqua in esso afferenti per un tratto di 1 chilometro in linea d'aria dalla foce, il limite di emissione del parametro *E. coli* è fissato ad un valore di 500 UFC/100 ml per il periodo che va dal 1° aprile al 30 settembre.

1.2.2. Impianti di agglomerati a forte fluttuazione stagionale

Per gli impianti a servizio di agglomerati a forte fluttuazione stagionale è ammesso un periodo di messa a regime di 15 giorni dall'inizio di ogni periodo di fluttuazione, che deve essere comunicato preventivamente dal titolare dello scarico all'autorità competente. Al termine del periodo di messa in regime deve essere assicurato il rispetto dei limiti di emissione. Il titolare dello scarico è tenuto altresì a comunicare annualmente all'autorità competente i presumibili periodi di fluttuazione.

Parte IV - Acque reflue industriali

Capo I - Norme Generali

Articolo 13 - Norme Generali

Sulla base della definizione di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della presente disciplina sono da definire industriali le acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Capo II - Regime autorizzatorio

Articolo 14 - Regime autorizzatorio delle acque reflue industriali

- 1) Nel rispetto degli adempimenti e delle procedure previste dall'art. 124 e 125 del Decreto Legislativo 152/06, la richiesta di autorizzazione allo scarico deve essere inoltrata al SUAP competente per territorio, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, e l'autorizzazione allo scarico viene rilasciata, previo parere favorevole espressamente rilasciato da ARPA Molise, nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del comma 6, art. 3 del precitato D.P.R.
- 2) Il rinnovo deve essere chiesto sei mesi prima della scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
- 3) Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del Decreto Legislativo n. 152/06 il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre 6 mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. In ogni caso, per le acque di processo contenenti le predette sostanze pericolose, devono essere applicate le disposizioni previste dagli artt. 108 e 125 comma 2 del Decreto Legislativo 152/06.

Capo III - Valori limiti di emissione delle acque reflue industriali

Articolo 15 - Acque reflue industriali che recapitano sul suolo

Le acque reflue industriali che recapitano sul suolo, limitatamente ai casi previsti alla lettera c) del comma 1 dell'art. 103 del Decreto Legislativo 152/06 o che ricadano nelle previsioni di cui al comma 4 dell'art. 3 della presente Direttiva, dovranno conformarsi ai valori limite di emissioni fissati dalla tab. 4 dell'allegato 3 della presente Direttiva.

Articolo 16 - Acque reflue industriali che recapitano in acque superficiali e in rete fognaria

- 1) Le acque reflue industriali che recapitano in acque superficiali e in rete fognaria dovranno conformarsi ai valori limite di emissione previsti dalla tab. 3 dell'allegato 3 alla presente Direttiva.
- 2) Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in aree sensibili corrispondenti a corpi idrici superficiali interni e bacini drenanti sottesi, la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.
- 3) Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 108 del predetto decreto in materia di scarichi di sostanze pericolose.

Parte V - Acque reflue di dilavamento

Capo I - Norme Generali

Articolo 17 - Norme Generali

- 1) Fermo restando la definizione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della presente disciplina sono da definire acque reflue di dilavamento le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne delle seguenti attività:
 - a) attività di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del Decreto Legislativo 152/2006;
 - b) stazioni di distribuzione di carburante;
 - c) depositi all'ingrosso di sostanze pericolose non ricomprese nelle attività di cui alla lett. a);
 - d) stabilimenti di lavorazione di oli minerali non ricompresi nelle attività di cui alla lett. a);
 - e) centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;

- f) depositi e impianti soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui alla lett. a);
- g) impianti di frantumazione.

Capo II - Regime autorizzatorio

Articolo 18 - Regime autorizzatorio

- 1) Le acque reflue di dilavamento, canalizzate e sottoposte ad idoneo trattamento di depurazione, provenienti dalle attività di cui all'art. 17 sono assoggettate al regime autorizzatorio di cui all'art. 14.
- 2) Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le superfici impermeabili scoperte delle attività di cui al comma 1, adibite esclusivamente a parcheggio o transito di veicoli.
- 3) I nuovi insediamenti di cui al comma 1 dovranno adeguarsi alle disposizioni del presente articolo fin dalla loro attivazione. I titolari degli insediamenti esistenti soggetti alle disposizioni del presente articolo, provvedono a presentare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, istanza di autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali e gli impianti dovranno essere adeguati entro 18 mesi dall'ottenimento dell'autorizzazione fermo restando specifiche prescrizioni temporali impartite con l'Autorizzazione Integrata Ambientale agli impianti soggetti a tale autorizzazione.

Capo III - Valori limiti di emissione delle acque reflue di dilavamento

Articolo 19 - Valori limiti di emissione

Gli scarichi di acque reflue di dilavamento dovranno conformarsi ai valori limite di emissione previsti dalla tab.3 (per le acque che recapitano in acque superficiali o in rete fognaria) e della tab.4 (per le acque che recapitano su suolo) dell'allegato 3 alla presente Direttiva. Per gli impianti esistenti valgono i limiti temporali di cui al precedente punto 3 dell'art. 18.

Capo IV - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie e scaricatori di piena

Articolo 20 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate

- 1) Per gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate a servizio di agglomerati >2.000 AE, il Comune dovrà provvedere, entro 18 mesi dalla data di

entrata in vigore della presente direttiva, ad inviare alla Provincia un elenco degli stessi, indicando per ogni scarico le caratteristiche tecnico-costruttive della rete fognaria, comprese quelle degli eventuali dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia, la delimitazione, la superficie e le caratteristiche del bacino scolante afferente alla fognatura stessa nonché l'ubicazione dello scarico, da esprimersi di norma anche come coordinate geografiche.

- 2) A tali scarichi non si applicano i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3 allegata alla presente direttiva.

Articolo 21 - Disciplina degli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie miste

- 1) Per le reti fognarie miste le portate di supero da recapitare nei ricettori finali, in periodo di pioggia, sono definite sulla base delle esigenze idrauliche e ambientali del recettore, in accordo con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici definiti dal Piano di Tutela delle Acque (PTA).
- 2) Nella progettazione delle reti fognarie miste i parametri di riferimento, per quanto possibile, dovranno essere validati da studi specifici. In via generale le portate nere diluite devono essere commisurate a 3÷5 volte le portate nere medie; ne consegue che nell'impianto di trattamento saranno convogliate portate di pioggia pari a 2÷4 volte le portate nere medie.
- 3) Al fine di evitare lo sfioro degli scolmatori delle reti unitarie in condizioni di tempo secco, il valore della portata di sfioro dovrà comunque essere maggiore almeno del 30% della portata massima.
- 4) Le portate di soglia devono essere definite avendo a riferimento i seguenti coefficienti:
 - a. maggiore o uguale a 3 per gli scaricatori/scolmatori posizionati lungo la rete fognaria;
 - b. compreso nell'intervallo 2÷4 per gli scaricatori ubicati in testa agli impianti di trattamento.
- 5) La gestione degli scaricatori di piena è a carico del Comune o gestore che dovrà provvedere entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, ad inviare alla Provincia un elenco con relativo posizionamento cartografico degli scaricatori di piena esistenti; per ogni scaricatore dovranno essere indicate le condizioni di funzionamento e gestionali. Per i nuovi scaricatori di piena installati dovrà essere inviata una comunicazione alla Provincia allegando le informazioni di cui sopra. Agli scarichi occasionali, in caso di pioggia, in corpo idrico superficiale non si applicano i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 3 alla presente Direttiva.
- 6) Ai fini del conseguimento/mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali i sistemi di reti fognarie unitarie devono essere dotati di dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia derivanti dagli scaricatori di piena, costituito almeno di un sistema di grigliatura o soluzione tecnica che garantisca un equivalente grado di protezione ambientale. I sistemi progettati dovranno avere a riferimento il contenimento delle acque di prima pioggia attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo (ad esempio vasche di prima pioggia). Ad evento meteorico esaurito deve essere attivato il loro successivo svuotamento nell'ambito delle

48/72 ore successive all'ultimo evento piovoso con l'invio delle acque all'impianto di trattamento.

- 7) Lo scarico di reflui provenienti da scaricatori di piena o da condotte fognarie separate in assenza di precipitazioni meteorologiche è da considerarsi come "scarico di acque reflue non autorizzato" da sanzionare secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 152/06.

Parte VI - Campionamento e controlli degli scarichi di acque reflue

Articolo 22 - Campionamento - Modalità operative

- 1) Per il controllo della conformità dei limiti stabiliti nella presente disciplina e dal Decreto Legislativo n. 152/06 di acque reflue domestiche ed assimilabili, acque reflue industriali e acque reflue di dilavamento si fa riferimento ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore.
- 2) Il campionamento degli scarichi di acque reflue urbane per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 3 alla presente Direttiva e nella tabella di cui all'art. 12, comma 1.1.2 di questa Direttiva, va effettuato secondo le indicazioni di cui al punto 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte III del Decreto Legislativo 152/06.
- 3) L'Autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze derivanti dal tipo di scarico (es. in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso, presenza di vasca di equalizzazione), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.).
- 4) Per gli impianti con recapito in area sensibile, al fine di consentire il calcolo della percentuale di riduzione, relativamente ai parametri di cui alla tabella 2 dell'allegato 3 alla presente Direttiva, il campionamento, ove previsto, va effettuato secondo le indicazioni di cui al punto 1.1 del medesimo allegato al Decreto 152/06, sia in ingresso che in uscita.
- 5) Gli impianti con potenzialità > 10.000 A.E. dovranno essere dotati di campionatori refrigerati fissi, al fine di consentire l'acquisizione dei campioni anche da parte dell'ente di controllo.
- 6) Le modalità di campionamento sopra riportate devono essere rispettate anche nei controlli a carico del gestore.

Articolo 23 - Controlli degli scarichi

- 1) Il numero minimo dei controlli per la verifica dei valori limite di emissione per le acque reflue urbane, di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'allegato 3 alla presente Direttiva ed alla tabella dell'art. 12,

comma 1.1.2 della stessa Direttiva, da effettuare a cura dell'Ente di controllo, è riportato nella tabella 1 dell'allegato 4 alla presente direttiva.

- 2) Il numero minimo annuo di campioni per i parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'allegato 3 alla presente Direttiva va effettuato dall'Autorità di controllo ovvero dal gestore qualora garantisca un sistema di rilevamento e trasmissione dati ritenuto idoneo dall'Autorità di controllo.
- 3) Il numero dei controlli per la verifica dei valori limite di emissione di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'allegato 3 alla presente Direttiva da effettuare a cura del Gestore è riportato in tabella 2 dell'allegato 4 alla presente direttiva; di tali controlli il Gestore è tenuto ad informare anticipatamente l'ARPA Molise al fine di consentire un eventuale controllo analitico sul medesimo campione.
- 4) Il numero minimo dei controlli per la verifica dei valori limite di emissione per le acque reflue urbane, di cui alla Tabella 3 dell'allegato 3 alla presente Direttiva, da effettuare a cura dell'Ente di controllo, è riportato nella tabella 3 dell'allegato 4 alla presente direttiva
- 5) Nell'atto di rilascio dell'autorizzazione allo scarico l'Autorità competente dovrà specificare:
 - a) le modalità dei controlli eseguiti dal Gestore dell'impianto, relativamente ai parametri ed al numero minimo di campionamenti da effettuare per la verifica del rispetto della Tabella 3 dell'allegato 3 alla presente Direttiva nel caso in cui all'impianto recapitano anche acque reflue industriali;
 - b) le modalità e i tempi di trasmissione dei dati all'ARPA Molise.

Parte VII Impianti di depurazione – Ulteriori disposizioni

Capo I - Procedure primo avvio dell'impianto o sistema di depurazione di acque reflue

Articolo 24 - Disposizioni generali

- 1) La fase di avvio di un nuovo impianto o sistema di depurazione è il periodo temporale occorrente per il raggiungimento della piena efficienza depurativa e del pieno conseguimento dei valori limite di emissioni.
- 2) Preliminarmente all'avvio di un nuovo impianto o sistema di depurazione l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico e ARPA Molise, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto e della qualità del refluo da trattare, stabiliranno la durata temporale della fase di avvio.
- 3) Contestualmente all'avvio dell'impianto o sistema di depurazione, l'autorità competente provvederà al rilascio di un'autorizzazione provvisoria allo scarico ai sensi dell'art. 124 – comma 6 – del Decreto Legislativo 152/06.

- 4) La fase di avvio non potrà superare, di norma, il limite massimo di 6 mesi, salvo eventuali proroghe, debitamente motivate, per eventi o problematiche sorte in seguito all'attivazione dell'impianto.
- 5) Dopo la fase di avvio l'ARPA Molise effettuerà gli accertamenti necessari per verificare l'avvenuto raggiungimento della piena efficienza depurativa nonché i valori limiti di emissioni.
- 6) La procedura di cui al presente articolo potrà essere attivata solo per gli impianti la cui realizzazione e/o modifica sostanziale di impianti esistenti ex art. 124 comma 12 - primo capoverso - del Decreto Legislativo 152/06 sia terminata relativamente a tutte le opere previste nel progetto.
- 7) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depuratori di acque reflue domestiche recapitanti in pubbliche fognature ed agli scarichi contenenti sostanze pericolose.

Capo II - Scarichi di emergenza e fermo impianto

Articolo 25 - Fermo impianto

- 1) Nei casi in cui gli impianti di depurazione di acque reflue urbane e di acque reflue industriali abbiano degli arresti temporanei di trattamento per effettuare manutenzioni straordinarie, il gestore o il titolare dello scarico ha l'obbligo di comunicare anticipatamente, qualora possibile, tale evento all'Autorità competente e all'ARPA. Dovrà altresì essere comunicato, agli enti sopra riportati, l'avvenuto ripristino dell'impianto.
- 2) Le manutenzioni ordinarie che prevedono il fermo impianto, dovranno essere sempre comunicate anticipatamente all'Autorità competente e all'ARPA, al fine della eventuale adozione di misure di attenuazione. I tempi tecnici dell'arresto dovranno essere quelli strettamente necessari all'effettuazione delle suddette operazioni e comunque minimizzati il più possibile.
- 3) Ove possibile, sia per le manutenzioni ordinarie che straordinarie, il gestore o il titolare dello scarico valuterà la possibilità di ricircolare o stoccare all'interno dell'impianto il refluo in arrivo. In ogni caso per le acque reflue urbane dovrà essere assicurata una equilibrata disinfezione dello scarico, per le acque reflue industriali lo scarico dovrà essere interrotto nel caso di problematiche che non garantiscano il rispetto dei limiti tabellari.
- 4) Ai casi di cui ai commi 1 e 2, limitatamente agli impianti di acque reflue urbane, non si applicano i valori limite di emissione di cui alle Tabelle allegate alla presente direttiva nonché dei limiti di cui alle tabelle dell'allegato 5 al decreto legislativo 152/06.

Articolo 26 - Scarichi di emergenza

- 1) Lo scarico di reflui causati da eventi eccezionali e non prevedibili non sono soggetti ad autorizzazione e al rispetto dei limiti tabellari di cui alla presente Direttiva. Il gestore o il

titolare dello scarico è però obbligato a comunicare tempestivamente alla Provincia e all'ARPA l'eventuale attivazione dello scarico e a porre in essere tutte le misure necessarie a ridurre al minimo la durata dello scarico di emergenza.

Capo III - Acque di raffreddamento

Articolo 27 - Scarichi di acque di raffreddamento

- 1) Le acque di raffreddamento, come definite all'art. 2, comma 1, lett. cc), ai fini della loro classificazione sono da ritenersi comprese nella definizione di "acque reflue industriali" in quanto diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento e pertanto il loro scarico deve essere sempre autorizzato. Al fine di consentire i dovuti controlli, è necessario che venga previsto un idoneo pozzetto di ispezione.
- 2) E' fatto obbligo di riciclo delle acque utilizzate esclusivamente a scopo di raffreddamento ed è ammesso un reintegro massimo del 20% al netto della frazione evaporata, a meno di impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili da dimostrare mediante perizia tecnica.
- 3) Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali che contengono le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo 152/06 prima del loro trattamento.
- 4) L'immissione di tali acque nella rete fognaria di raccolta degli altri scarichi è ammessa di norma a valle del pozzetto di campionamento previsto per il controllo dei medesimi.
- 5) I nuovi insediamenti sono adeguati alle disposizioni del presente articolo fin dalla loro attivazione. Per i titolari degli insediamenti esistenti soggetti alle disposizioni del presente articolo, dovranno adeguarsi entro 18 mesi dalla presente direttiva.

Articolo 28 - Utilizzo delle acque reflue a scopo irriguo presso lo stesso impianto che le ha prodotte

- 1) Il riutilizzo delle acque reflue a scopo irriguo, nel sito di produzione, è consentito alle seguenti condizioni:
 - a. siano state preventivamente sottoposte ad un trattamento appropriato tale da garantire il rispetto dei valori limite di cui alla tabella 6 dell'allegato 3 alla presente direttiva;
 - b. siano riutilizzate esclusivamente sui terreni di proprietà del titolare dello scarico;
 - c. non siano utilizzate su colture da consumarsi crude o dopo trattamento fisico o chimico, pascoli di bestiame, spazi pubblici o comunque aperti al pubblico.

- 2) Il riutilizzo delle acque reflue a scopo irriguo, nel sito di produzione, è consentito altresì per destinazioni d'uso previste all'art. 3 del Decreto 12 giugno 2003, n. 185.
- 3) Il titolare dello scarico che intende avvalersi del riutilizzo delle acque reflue dovrà riportare nella richiesta di autorizzazione le modalità di utilizzo delle stesse.

Parte VIII - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 29 - Disposizioni generali

1. I titolari degli scarichi i cui provvedimenti autorizzativi siano stati rilasciati secondo procedure diverse da quelle previste dalla presente direttiva, ovvero, per i quali, in vigore della norma nazionale, non è stata rilasciata alcuna autorizzazione allo scarico, ovvero per i quali è stato introdotto l'obbligo di autorizzazione dalla presente direttiva, dovranno adeguarsi alla nuova disciplina entro 18 mesi dall'entrata in vigore della stessa.
2. Tutti gli scarichi debbono essere resi accessibili per il controllo, da parte del titolare dello scarico, mediante l'installazione di un pozzetto d'ispezione subito dopo il trattamento depurativo per consentire il prelievo di campione.
3. Per le situazioni esistenti, ove sia accertata l'impossibilità tecnica di realizzare il pozzetto d'ispezione, dovrà essere garantito un sistema alternativo di campionamento dello scarico, avente caratteristiche permanenti ed adeguate alle necessità di controllo dell'Autorità.

Articolo 30 - Norma finale

1. Al fine di assicurare la coerenza tra le azioni conoscitive e di implementazione della presente Disciplina dovranno essere previsti specifici momenti di confronto con le Autorità di Distretto territorialmente competenti.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente direttiva si applica il Decreto Legislativo 152/06 e/o specifiche disposizioni contenute in altre norme e circolari statali o comunitarie.
3. Le disposizioni contenute nella presente direttiva entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

ALLEGATI

Allegato 1

Tabella 1 dell'allegato A al D.P.R. n. 227/2011

Tabella 2 dell'allegato A al D.P.R. n. 227/2011

Allegato 2

Tabella 1: Definizione e caratterizzazione dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria;

Tabella 2 – Criteri applicativi dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria.

Allegato 3

Tabella 1. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane.

Tabella 2. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili

Tabella 3. Valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura.

Tabella 4. Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo

Tabella 5 – Valori limite di emissione delle acque reflue domestiche e assimilate.

Tabella 6 – Valori limite di emissione per il riutilizzo delle acque reflue a scopo irriguo presso lo stesso impianto che le ha prodotte.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE – DECRETO LEGISLATIVO 152/06 (Tabelle dell'Allegato 5 alla parte III del Decreto legislativo 152/06)

Allegato 4

PERIODICITA' DEI CONTROLLI E CAMPIONAMENTI

Tabella 1 – Numero di controlli da effettuare a cura di ARPA e tipologia di campionamento, in base alla potenzialità dell'impianto

Tabella 2 – Numero di controlli da effettuare a cura del Gestore e tipologia di campionamento, in base alla potenzialità dell'impianto

FAC-SIMILE REGISTRO DI MANUTENZIONE (ARTICOLO 7, COMMA 5)

Allegato 1

Tabella 1 dell'allegato A al D.P.R. n. 227/2011

	Parametro/sostanza	Unità di misura	Valore limite di emissione
1	Portata	mc/ giorno	≤15
2	pH		5,5-9,5
3	Temperatura	C°	≤ 30
4	Colore		Non percettibile con diluizione 1 : 40
5	Materiali grossolani		Assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	≤ 700
7	BOD5 (come ossigeno)	mg/l	≤ 300
8	COD (come ossigeno)	mg/l	≤700
9	Rapporto COD / BOD5		≤ 2,2
10	Fosforo totale (come P)	mg/l	≤ 30
11	Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	≤ 50
12	Azoto nitroso (come N)	mg/l	≤ 0,6
13	Azoto nitrico (come N)	mg/l	≤ 30
14	Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	≤ 40
15	Tensioattivi	mg/l	≤20

Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali.

Tabella 2 dell'allegato A al D.P.R. n. 227/2011

	ATTIVITÀ
1	Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili
2	Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
3	Attività ricreativa
4	Attività turistica non ricettiva
5	Attività sportiva
6	Attività culturale
7	Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare

	ATTIVITÀ
8	Attività informatica
9	Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m3 al momento di massima attività
10	Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno
11	Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio
12	Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività.
13	Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio
14	Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche bottigliere con somministrazione
15	Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria
16	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili
17	Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali).
18	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona
19	Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate.
20	Vendita al minuto di generi di cura della persona
21	Palestre
22	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno.
23	Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
24	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
25	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione.
26	Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
27	Agenzie di viaggio
28	Call center
29	Attività di intermediazione assicurativa
30	Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria
31	Riparazione di beni di consumo

	ATTIVITÀ
32	Ottici
33	Studi audio video registrazioni
34	Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
35	Liuteria.

Allegato 2

Tabella 1 – Definizione e caratterizzazione dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria

Denominazione	Caratteristiche costruttive tecnico-funzionali	Criteri/ parametri dimensionali	Note	
1 DEGRASSATORE	Rimuove gli ammassi di materiale galleggiante prodotti dalla combinazione oli/grassi/detersivi; Vasca di calma dotata di 2 setti semisommersi (o manufatti a T) che realizza tre scomparti con funzioni di:	<u>Tempo di residenza idraulico</u> (tempo di detenzione): tempo idoneo a consentire la separazione delle sostanze più leggere, da valutarsi sulla portata media e di punta - Valori consigliati nella maggior parte dei casi: <i>15 minuti sulla portata media che non deve scendere a 3 minuti sulla portata di punta;</i> <u>Volume utile</u> (capacità della camera dei grassi): valori di riferimento possono essere considerati quelli previsti dalle norme DIN 4040 (40 l per l/s di portata di punta); <u>Volume del degrassatore:</u> orientativamente in relazione agli AE si ritengono efficaci i seguenti valori:	L'efficienza del degrassatore è legata alla esecuzione con regolarità delle <u>normali operazioni di manutenzione</u> : rimozione periodica del materiale galleggiante e di quello depositato nel fondo	
	Smorzare la turbolenza del flusso (I camera);			
	Separare oli e grassi (II camera);			
	Deflusso dell'acqua degrassata (III camera)			
		n. AE	volume (L)	
		5	250	
		7	350	
		10	550	
	15	1.000		
	20 / 30	1.700		
	35 / 45	2.500		

Denominazione	Caratteristiche costruttive tecnico-funzionali	Criteri/parametri dimensionali	Note
2 FOSSA IMHOFF	Vasca costituita da due scomparti distinti uno per il liquame e l'altro per il fango aventi le caratteristiche riportate nell'Allegato 5 della deliberazione del Comitato interministeriale del 4 febbraio 1977.	Per il dimensionamento dei due comparti e le precauzioni da rispettare nella fase di installazione valgono i criteri e le indicazioni riportate nella citata deliberazione del 4 febbraio 1977.	Per scarichi non domestici a monte della vasca è opportuno installare un degrassatore. La frequenza minima di espurgo dei fanghi deve essere almeno annuale per singole unità abitative e la ditta specializzata che effettua la manutenzione deve rilasciare la documentazione prevista per Legge che deve essere conservata secondo i limiti temporali previsti dalla vigente normativa.

Denominazione	Caratteristiche costruttive tecnico-funzionali	Criteri/ parametri dimensionali	Note										
3 DISCO BIOLOGICO O BIODISCO	Sistema di trattamento da utilizzarsi di norma a valle della fossa Imhoff con funzione di <u>sedimentazione primaria</u>, costituito da un bacino a sezione trasversale semicircolare dove si immergono per circa il 40% i dischi biologici costituiti da materiale plastico posti affacciati e imperniati su un tamburo orizzontale posto in lenta rotazione da un motore elettrico. I dischi hanno un diametro compreso fra 1 e 3 m a seconda della potenzialità dell'impianto e sono distanziati fra loro di 2-3 cm. Il liquame in uscita dalla fossa Imhoff confluisce nel bacino dove sono immersi i dischi: dopo la fase di avvio sulla superficie dei dischi si sviluppa una membrana biologica dello spessore di 1-3 mm. La pellicola biologica continua a svilupparsi fino a spessori massimi di 3-5 mm per staccarsi successivamente dalla superficie del disco, facilitata dall'azione di "taglio" indotta dalla resistenza all'avanzamento del disco stesso nella miscela liquida.	<u>Il trattamento è normalmente adottato in più stadi successivi</u> costituiti da singoli gruppi in parallelo disposti ciascuno in una porzione di vasca separata, tramite un setto, dalla porzione successiva. L'efficienza depurativa aumenta con il numero di stadi. Di norma vengono adottati due stadi. Per dimensionamenti orientativi si possono avere a riferimento i seguenti parametri: <table><tr><td>Superficie dei dischi (m2/ AE)</td><td>% BOD5 rimosso</td></tr><tr><td>3</td><td>95</td></tr><tr><td>2</td><td>90</td></tr><tr><td>1</td><td>80</td></tr><tr><td>0,5</td><td><80</td></tr></table>	Superficie dei dischi (m2/ AE)	% BOD5 rimosso	3	95	2	90	1	80	0,5	<80	Oltre alla sedimentazione primaria è opportuno che sia eseguita una disoleatura efficace in quanto oli e grassi tendono a depositarsi sui dischi riducendone l'efficienza
Superficie dei dischi (m2/ AE)	% BOD5 rimosso												
3	95												
2	90												
1	80												
0,5	<80												

Denominazione	Caratteristiche costruttive tecnico-funzionali	Criteri/parametri dimensionali	Note
4 FILTRO BATTERICO ANAEROBICO	Sistema di trattamento da utilizzarsi di norma a valle della fossa Imhoff, costituito da una vasca impermeabile idonea a contenere la massa filtrante (sostenuta da una adeguata griglia forata di materiale resistente alla corrosione posta a 20 cm dal fondo), costituita da ghiaia di adeguata granulometria o da elementi in plastica ad elevata superficie di contatto. Il liquame in uscita dalla fossa Imhoff attraversa il filtro mediante un tubo del diametro di 30 cm che lo convoglia nella parte inferiore della massa filtrante da dove risale lentamente fino allo sfioro: in condizioni di anossia si sviluppa una flora batterica di tipo anaerobico che porta alla degradazione della sostanza organica. Con il tempo i fanghi prodotti si depositano nel fondo e negli interstizi del filtro inattivandolo; con periodicità almeno annuale occorre rimuovere la massa filtrante e provvedere al controllo lavaggio.	<u>Volume della massa filtrante:</u> a fronte di una altezza della massa filtrante di 1 m, il volume del filtro è proporzionato agli AE serviti in ragione di 1 m³ per ogni AE. Al fine di garantire una buona efficienza è opportuno che l'altezza del filtro non sia inferiore a 90 cm e non superi 1,50 m; per i relativi calcoli la relazione da utilizzare è la seguente: $S = N / h^2$ N = numero AE; h = altezza del filtro (m); S = superficie del filtro (m²); <u>Granulometria della ghiaia:</u> la pezzatura sarà diversa (0,40 - 0,60 - 0,70 cm); quella più grossolana viene disposta a contatto della griglia.	La vasca dovrà essere dotata delle necessarie aperture per consentire la rimozione ed il lavaggio del filtro; Per filtri di grandi dimensioni particolare cura deve essere posta nella realizzazione del sistema di distribuzione del liquame al fine di garantire la massima uniformità di distribuzione.

Denominazione	Caratteristiche costruttive tecnico-funzionali	Criteri/parametri dimensionali	Note
5 FILTRO BATTERICO AEROBICO O FILTRO PERCOLATORE	Sistema di trattamento che consente di raggiungere una efficienza depurativa superiore al filtro anaerobico tale da conseguire il rispetto dei valori limite di legge per lo scarico in acque superficiali. Anche in questo caso il filtro è posto a valle di una fossa Imhoff adeguatamente dimensionata. Il filtro è costituito da ghiaia di pezzatura variabile (10/50 mm - 20/60 mm) o altro materiale sintetico ad elevata superficie di contatto sostenuto da una piastra forata in materiale anticorrosivo posizionata a 30 cm dal fondo. Nella parte superiore un'altra piastra forata consente una distribuzione uniforme del liquame; in questo caso il flusso del liquame avviene dall'alto in basso. Il film biologico che si forma consente la degradazione delle sostanze inquinanti; il liquame depurato defluisce dal fondo insieme a parte del fango. Per la sua separazione è necessario installare a valle un'altra fossa Imhoff di dimensioni minori o una vasca a 2/3 scomparti sifonati.	I criteri di dimensionamento sono analoghi a quelli del filtro batterico anaerobico. In questi non sono auspicabili altezze del filtro inferiori al metro per evitare eccessive velocità di percolazione. La formulazione utilizzata per il filtro anaerobico ($N = S/h$) in questi casi non è utilizzabile per altezze superiori ad 1,50 m in quanto le superfici risultano troppo ridotte.	Il sistema non richiede di norma apparecchiature (ad esclusione di una pompa in assenza di dislivello) e risulta di facile manutenzione. Anche per questi filtri occorre procedere ad operazioni di lavaggio periodiche. I prodotti gassosi della degradazione della sostanza organica vanno espulsi attraverso tubazione fino ad altezza adeguata.

Denominazione	Caratteristiche costruttive tecnico-funzionali	Criteri/parametri dimensionali	Note
6 MPIANTO AD OSSIDAZIONE TOTALE (Areazione prolungata)	Trattasi di impianti che derivano dai classici impianti biologici a fanghi attivi. La depurazione avviene nella vasca di ossidazione con apporto prolungato ed intensivo di aria (diffusori); dato l'elevato tempo di detenzione del liquame si ha una bassa produzione di fango. La miscela acqua- fango passa alla vasca di decantazione per la chiarificazione finale del refluo depurato. I fanghi vengono continuamente riciclati nell'ossidazione dove subiscono la stabilizzazione; si rende necessario comunque la loro periodica estrazione per la successiva fase di smaltimento. Tale tipologia impiantistica è preferibile che trovi applicazione per il trattamento di scarichi di una certa consistenza almeno superiori a 300 AE, in modo da superare le problematiche legate all'inerzia idraulica, caratteristica degli scarichi di ridotte dimensioni.	I criteri ed i parametri di dimensionamento sono analoghi a quelli utilizzati per i fanghi attivi classici. Al riguardo si rimanda ai numerosi manuali disponibili in commercio. I livelli di efficienza a fronte di un corretto dimensionamento e di una buona gestione sono molto elevati e consentono il rispetto dei valori limite previsti per lo scarico in acque superficiali.	Tali sistemi si caratterizzano per elevati consumi energetici e la necessità di una manutenzione specializzata delle apparecchiature. In presenza di forti variazioni della portata in ingresso può essere necessario prevedere l'inserimento di una vasca di equalizzazione del carico in arrivo (es. vasca Imhoff).

Denominazione	Caratteristiche costruttive tecnico-funzionali	Criteri/parametri dimensionali	Note
7 IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE	Si tratta di impianti alimentati con acque pre-trattate con una copertura superficiale vegetale costituita da macrofite acquatiche autoctone. Gli impianti si suddividono: impianti a flusso superficiale (SF) e impianti a flusso sommerso orizzontale (HF) o verticale (VF); le singole tipologie possono essere utilizzate singolarmente oppure in moduli collegati in serie o in parallelo in relazione alle necessità. <u>Pretrattamenti</u>: nei liquami in ingresso devono essere rimossi il più possibili le sostanze particulato e le parti più grossolane per evitare intasamenti dei letti. Al riguardo si possono utilizzare fosse settiche a più scomparti o fosse tipo Imhoff. <u>Substrato (medium)</u>: deve essere in base alle caratteristiche di porosità e conducibilità idraulica che influisce sul tempo di residenza; può essere utilizzata ghiaia non frantumata e sabbia lavata o altri materiali equivalenti. <u>Vegetazione</u>: l'essenza più utilizzata è la cannuccia di palude (<i>Phragmites australis</i>) per il suo ruolo di "pompa di ossigeno" svolto dall'apparato radicale, molto importante nei flussi sommersi. <u>Impermeabilizzazione del letto</u>: necessaria per evitare percolazione in falda. Per terreni con permeabilità $\geq 10^{-7}$ m/s si deve procedere con impermeabilizzazione artificiale.	In assenza di dati reali indicativamente possono essere utilizzati i seguenti parametri: <u>Carico idraulico</u>: 200 l/d per AE ed un carico idrico orario massimo pari a 1/5 del carico giornaliero; <u>Carico organico</u>: 40 g BOD5/d (dopo il pretrattamento). Nel caso di forti variazioni della portata in ingresso, soprattutto per i sistemi a flusso verticale, particolare attenzione va posta per i dati di portata massima oraria in termini di durata e frequenza delle punte di carico idraulico. In alcuni casi può essere necessario un bacino di equalizzazione. Tali impianti richiedono per loro natura un sufficiente adattamento per garantire la sopravvivenza delle piante, l'attenzione va posta al bilancio idrico ed al clima.	Sistemi rivolti principalmente ad acque reflue domestiche o assimilate di insediamenti e nuclei di ridotta potenzialità (alcune decine di AE) ovvero più elevata in presenza di superfici disponibili. Si raggiungono buoni rendimenti depurativi per il BOD5 ed i solidi sospesi equiparabili ad un trattamento secondario. Contenere la presenza di insetti e sviluppo di odori/ scelta del sito.

Denominazione	Caratteristiche costruttive tecnico-funzionali	Criteri/parametri dimensionali	Note
7.1 IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE A FLUSSO SUPERFICIALE (SF) (Surface Flow)	Sono costituiti da bacini o canali poco profondi, impermeabili (strato di argilla, calcestruzzo o manti impermeabili quale geomembrane) con un substrato in cui radica la vegetazione e con delle strutture idrauliche per il controllo dei livelli al fine di mantenere l'area allagata e con flussi idrici all'interno. La superficie liquida si trova sopra il substrato. L'altezza del livello dell'acqua varia in relazione alle caratteristiche del refluo in ingresso, al livello di trattamento che si intende raggiungere ed al tipo di essenza impiegata. Vegetazione: macrofite radicate emergenti (es. <i>Phragmites australis</i>, <i>Thypha latifolia</i>, <i>Carex elata</i>, ecc) sommerse (es. <i>Potamogeton</i>, ecc) e natanti (es. <i>Nymphaea alba</i>, <i>Nuphar lutea</i>).	Rapporto tra gli specchi d'acqua e la superficie occupata dalla vegetazione: vengono consigliati valori compresi fra 0-30% (valori fra il 40/60% si richiedono per la rimozione dell'azoto). <u>Superficie del letto:</u> per conseguire un soddisfacente risultato depurativo in termini di sostanza organica e solidi sospesi i dati di letteratura indicano valori $> 20 \text{ m}^2 / \text{AE}$.	Gli impianti SF essendo riconducibili ad un'area umida naturale hanno anche una valenza naturalistica ed ambientale. Gli impianti SF sono quelli che richiedono superficie più elevata.

Denominazione	Caratteristiche costruttive tecnico-funzionali	Criteri/parametri dimensionali	Note
7.2 IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE A FLUSSO SOMMERSO ORIZZONTALE (HF)	Sono costituiti da bacini impermeabili riempiti con substrato di materiale inerte di granulometria varia (ad esempio: ghiaione lavato da 40/70 mm per uno spessore di 15-20 cm; ghiaietto lavato da 10/20 mm per 15 cm di spessore come supporto per le radici). Al di sopra si pone in genere un telo di "tessuto non tessuto" e 40-50 cm di una miscela di terreno e torba al 50% dove sono messe a dimora le piante. La superficie dei letti deve essere piana, con fondo in leggera pendenza (non superiore all'1%) per garantire il deflusso. La distribuzione del liquame avviene da un lato. Per il deflusso si consigliano tubazioni da 10-150 mm di diametro con fori da 10 mm poste sul fondo dal lato opposto alla distribuzione. Substrato: il materiale di riempimento è costituito da ghiaia lavata da 4/8 mm, mentre i tubi di distribuzione e drenaggio vengono ricoperti da ghiaia 16-32 mm. La tubazione di uscita è collegata ad un dispositivo regolatore di livello per favorire allagamento della superficie o il completo svuotamento e mantenere il livello saturo di esercizio. A monte e a valle del letto sono realizzati dei pozzetti di ispezione per il controllo dei livelli ed il prelievo dei campioni. Necessita la realizzazione di bordi sopraelevati per evitare l'ingresso delle acque di pioggia (arginelli di guardia di 20 cm). Vegetazione: <i>Phragmites australis</i>.	<u>Profondità del substrato inerte:</u> deve tener conto dello sviluppo radicale delle essenze applicate e delle temperature invernali (basse temperatura $\hat{I}$ maggiori profondità). Si consigliano spessori 70-80 cm. <u>Superficie del letto:</u> si consigliano valori di - 5 m² /AE (per applicazioni normali); - 3,5 m² /AE (per applicazioni stagionali). <u>Carico idraulico orizzontale:</u> è opportuno che non sia superiore a 50 mm/d (corrispondente a 50 l/m² x d). <u>Rapporto fra lunghezza e larghezza del letto:</u> i dati di letteratura indicano valori da 0,5: 1 fino a 3:1.	Per mantenere le funzioni evaporative delle piante è necessario provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione. Condizioni prolungate di gelo e strati significativi di neve possono compromettere il buon funzionamento del letto. Per altitudini superiori a 800 m si consiglia l'uso di strati di paglia per la protezione dell'apparato radicale.

Denominazione	Caratteristiche costruttive tecnico-funzionali	Criteri/parametri dimensionali	Note
7.3 IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE A FLUSSO VERTICALE (VF)	La superficie del letto deve essere orizzontale e perfettamente piana. Il flusso liquido è verticale; il caricamento avviene dall'alto e deve essere eseguito in modo uniforme utilizzando tubazioni forate di PVC o polietilene (con fori distanti circa 1 m). L'alimentazione avviene in modo discontinuo ed è realizzata con pompe o sistemi a sifone quando la pendenza lo consente. Il refluo percola lentamente attraverso il letto e viene convogliato verso il sistema di raccolta posto alla base: il letto drena liberamente consentendo all'aria di saturarlo. Il refluo successivo assorbe l'aria e insieme all'aerazione provocata dal flusso viene ossigenato in maniera consistente garantendo l'ossigenazione necessaria per la nitrificazione dell'azoto ammoniacale. Il dispositivo di drenaggio è posto sul fondo del letto e copre tutta la superficie utilizzando tubi drenanti posti a distanza di circa 2 m. Gli stessi sono collegati ad un condotto di raccolta connesso a sua volta con il sistema di scarico, ad altezza variabile per l'allagamento della superficie. Sopra il drenaggio si pone il materiale di riempimento costituito da ghiaia lavata. Substrato: costituito da ghiaia lavata a diversa granulometria decrescente o sabbia lavata per uno spessore di circa 1 m. Sono necessari sistemi di contenimento delle acque meteoriche (argini perimetrali) attorno ai letti.	<u>Profondità del substrato inerte</u>: i dati di letteratura consigliano valori $\geq$ di 80 cm. <u>Superficie del letto</u>: per soddisfacenti rimozione del BOD e dell'Azoto ammoniacale si consigliano valori di: 3-4 m^2 /AE (per applicazioni normali); 2,0 m^2 /AE (per applicazioni stagionali). <u>Carico idraulico superficiale</u>: è opportuno che non sia superiore a 30-60 mm/d; ogni caricamento è opportuno che non superi un volume di 10 litri/$\text{m}^2 \times \text{d}$.	Valgono le indicazioni per gli impianti H-SSF. Introducendo particolari soluzioni impiantistiche è possibile garantire la rimozione di nutrienti (alimentazioni e svuotamenti intermittenti, ricircoli interni).

Denominazione	Caratteristiche costruttive tecnico-funzionali	Criteri/parametri dimensionali	Note
8 VASCA DI ACCUMULO A TENUTA (a svuotamento periodico)	Tale sistema di raccolta e smaltimento è consentito nelle seguenti condizioni: Edifici destinati ad abitazione ad uso saltuario; Situazioni anche di abitazione continua quando non sia disponibile altro corpo recettore idoneo allo scopo. L'asportazione periodica del liquame deve avvenire tramite autobotte; lo smaltimento è consentito soltanto mediante conferimento all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane o altro impianto di trattamento autorizzato.	La capacità della vasca dovrà essere prevista per garantire almeno una autonomia di 45 giorni prevedendo una dotazione idrica per abitante di 200 l/d. In ogni caso la capacità minima non dovrà essere inferiore a 10 m³. La vasca dovrà essere collocata all'esterno ad almeno 2 m di distanza dai muri perimetrali dell'edificio.	Per le operazioni di smaltimento dovrà prevedersi la tenuta di un apposito registro in cui vengono registrati i trasporti, il quantitativo e la destinazione del liquame, ovvero la conservazione dei formulari relativi ai trasporti dell'asportazione periodica. Tale documentazione deve essere conservata, per ogni possibile controllo, per un periodo di almeno cinque anni.

Denominazione	Caratteristiche costruttive tecnico-funzionali	Criteri/parametri dimensionali	Note
9 SUB IRRIGAZIONE/ SUB IRRIGAZIONE CON DRENAGGIO	Tale sistema di smaltimento delle acque reflue domestiche dopo il trattamento mediante fossa Imhoff consente la dispersione controllata negli strati superficiali del terreno dei liquami (sub-irrigazione) tramite l'immissione degli stessi direttamente sotto la superficie del terreno, attraverso apposite tubazioni. In tal modo il liquame viene assorbito e gradualmente degradato biologicamente in condizioni aerobiche. L'utilizzo è condizionato al carico organico influente che di norma deve essere inferiore a 50 AE e ad eventuali divieti previsti per aree specifiche dalle vigenti disposizioni di carattere urbanistico, ambientale o igienico sanitario. Sono previsti altresì realizzazioni specifiche nel caso di terreni impermeabili (<i>sub-irrigazione con drenaggio</i>). Per le caratteristiche costruttive e le prescrizioni di realizzazione si rimanda alle disposizioni di cui all'allegato 5 della deliberazione 4 febbraio 1977.	Riguardo ai parametri dimensionali per la realizzazione del letto drenante e la tipologia dei materiali utilizzabili si rimanda alla citata deliberazione del 4 febbraio 1997.	

Tabella 2 – Criteri applicativi dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria.

Sistemi di trattamento Tipologia insediamenti	Degrassatore (1)	Fossa Imhoff (2)	Disco Biologico o Biodisco (3)	Filtro Batterico Aerobico / Percolatore (4)	Filtro Batterico Anaerobico (5)	Impianto Ossidazione Totale (6)	Fito Depurazione (7)	Vasca Accumulo (8)	Sub Irrigazione (9) (a) (e)	Soluzioni possibili
Edificio residenziale mono - quadrifamiliari		X		X	X		X	X (b)	X	2+4 2+5 2+7 2+8 2+9
Edificio destinato a civile abitazione mono - quadrifamiliare ad uso discontinuo / periodico		X					X	X (b)	X	2+7 2+8 2+9
Complesso edilizio (condominio, scuola, centro sportivo, albergo, caserma, ristorante, stabilimenti) o piccoli nuclei abitativi con scarichi distinti per singola unità derivanti esclusivamente dai Wc, cucine o mense (d)	X (f)	X	X	X (c)		X	X		X (g)	1+2+3 1+2+4 1+6 1+2+7 1+2+9 (g)

- a) Qualora la falda freatica sia ad una profondità modesta rispetto al piano di campagna, sarà ammesso esclusivamente il sistema di subirrigazione su trincee rese impermeabili, previa verifica del corpo idrico recettore. L'applicazione della tecnica della subirrigazione è comunque legata alle possibili condizioni di inquinamento delle falde acquifere superficiali da verificarsi a livello locale. Per insediamenti di potenzialità superiore a 49 AE, quali ad es. condomini, scuole, alberghi, ristoranti o piccoli nuclei abitati, lo scarico sul suolo è ammesso dopo trattamento mediante i sistemi di trattamento indicati nella tabella per le tipologie "complesso edilizio e piccoli nuclei abitativi".
- b) Sistema da utilizzare nel caso non vi siano recettori disponibili. Per tale sistema non è necessaria l'autorizzazione allo scarico ed il parere viene rilasciato dal Comune nell'ambito del permesso a costruire.
- c) Per queste tipologie di insediamenti da intendersi nella versione "filtro percolatore".

- d) Le soluzioni individuate per queste tipologie di insediamenti si applicano anche agli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche per legge e per equivalenza qualitativa.
- e) Per gli scarichi ricadenti nelle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano si rimanda alle specifiche disposizioni da emanarsi da parte della Regione.
- f) da installare solo nel caso di presenza di cucine/mense.
- g) soluzione ammessa per complessi fino a 25 AE.

Allegato 3

VALORI LIMITE DI EMISSIONE - DECRETO LEGISLATIVO 152/06

Tabelle dell'Allegato 5 alla parte III del Decreto legislativo 152/06

Tabella 1. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane.

Potenzialità impianto in A.E. (abitanti equivalenti)	2.000 - 10.000		> 10.000	
	Concentrazione	% di riduzione	Concentrazione	% di riduzione
Parametri (media giornaliera) ^[1]				
BOD5 (senza nitrificazione) mg/L ^[2]	≤ 25	70-90 ^[5]	≤ 25	80
COD mg/L. ^[3]	≤ 125	75	≤ 125	75
Solidi Sospesi mg/L ^[4]	≤ 35 ^[5]	90 ^[5]	≤ 35	90

^[1] Le analisi sugli scarichi provenienti da lagunaggio o fitodepurazione devono essere effettuati su campioni filtrati, la concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/L.

^[2] La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Si esegue la determinazione dell'ossigeno disciolto anteriormente e posteriormente ad un periodo di incubazione di 5 giorni a 20 °C±1 °C, in completa oscurità, con aggiunta di inibitori di nitrificazione.

^[3] La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato con bicromato di potassio.

^[4] La misurazione deve essere fatta mediante filtrazione di un campione rappresentativo attraverso membrana filtrante con porosità di 0,45 µm ed essiccazione a 105 °C con conseguente calcolo del peso, oppure mediante centrifugazione per almeno 5 minuti (accelerazione media di 2800-3200 g), essiccazione a 105 °C e calcolo del peso.

^[5] La percentuale di riduzione del BOD5 non deve essere inferiore a 40. Per i solidi sospesi la concentrazione non deve superare i 70 mg/L e la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al 70%.

Tabella 2. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili

Parametri (media annua)	Potenzialità impianto in A.E.			
	10.000 - 100.000		> 100.000	
	Concentrazione	% di riduzione	Concentrazione	% di riduzione
Fosforo totale (P mg/L) ^[1]	≤ 2	80	≤ 1	80
Azoto totale (N mg/L) ^{[2] [3]}	≤ 15	70-80	≤ 10	70-80

^[1] Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare.

^[2] Per azoto totale si intende la somma dell'azoto Kieldahl (N. organico + NH₃) + azoto nitrico + azoto nitroso. Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare.

^[3] In alternativa al riferimento alla concentrazione media annua, purché si ottenga un analogo livello di protezione ambientale, si può fare riferimento alla concentrazione media giornaliera che non può superare i 20 mg/L per ogni campione in cui la temperatura dell'effluente sia pari o superiore a 12 gradi centigradi. Il limite della concentrazione media giornaliera può essere applicato ad un tempo operativo limitato che tenga conto delle condizioni climatiche locali.

Tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura.

Numero parametro	PARAMETRI	unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in rete fognaria (*)
1	pH		5,5-9,5	5,5-9,5
2	Temperatura	°C	[1]	[1]
3	colore		non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40
4	odore		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani		assenti	assenti
6	Solidi speciali totali [2][2-bis]	mg/L	≤80	≤200
7	BOD ₅ (come O ₂) [2]	mg/L	≤40	≤250
8	COD (come O ₂) [2]	mg/L	≤160	≤500
9	Alluminio	mg/L	≤1	≤2,0
10	Arsenico	mg/L	≤0,5	≤0,5
11	Bario	mg/L	≤20	-
12	Boro	mg/L	≤2	≤4
13	Cadmio	mg/L	≤0,02	≤0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤2	≤4
15	Cromo VI	mg/L	≤0,2	≤0,20
16	Ferro	mg/L	≤2	≤4
17	Manganese	mg/L	≤2	≤4
18	Mercurio	mg/L	≤0,005	≤0,005
19	Nichel	mg/L	≤2	≤4
20	Piombo	mg/L	≤0,2	≤0,3
21	Rame	mg/L	≤0,1	≤0,4
22	Selenio	mg/L	≤0,03	≤0,03
23	Stagno	mg/L	≤10	
24	Zinco	mg/L	≤0,5	≤1,0
25	Cianuri totali (CN)	mg/L	≤0,5	≤1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤0,2	≤0,3
27	Solfuri (come H ₂ S)	mg/L	≤1	≤2
28	Solfiti (come SO ₃)	mg/L	≤1	≤2
29	Solfati (come SO ₄) [3]	mg/L	≤1000	≤1000
30	Cloruri [3]	mg/L	≤1200	≤1200
31	Fluoruri	mg/L	≤6	≤12
32	Fosforo totale (come P) [2]	mg/L	≤10	≤10
33	Azoto ammoniacale	mg/L	≤15	≤30

	(come NH ₄) ^[2]			
34	Azoto nitroso (come N) ^[2]	mg/L	≤0,6	≤0,6
35	Azoto nitrico (come N) ^[2]	mg/L	≤20	≤30
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	≤20	≤40
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤5	≤10
38	Fenoli	mg/L	≤0,5	≤1
39	Aldeidi	mg/L	≤1	≤2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤0,2	≤0,4
41	Solventi organici azotati ^[4]	mg/L	≤0,1	≤0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤2	≤4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	≤0,10	≤0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) ^[5]	mg/L	≤0,05	≤0,05
	tra cui:			
45	- aldrin	mg/L	≤0,01	≤0,01
46	- dicldrin	mg/L	≤0,01	≤0,01
47	- endrin	mg/L	≤0,002	≤0,002
48	- isodrin	mg/L	≤0,002	≤0,002
49	Solventi clorurati ^[5]	mg/L	≤1	≤2
50	Escherichia coli ^[4]	UFC/100mL	nota	
51	Saggio di tossicità acuta ^[5]		il campione non é accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	il campione non é accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

[] I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose.*

[1] Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

[2] Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.

[2-bis] Tali limiti non valgono per gli scarichi in mare delle installazioni di cui all'allegato VIII alla parte seconda, per i quali i rispettivi documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 5, lettera 1-ter.2), prevedano livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite. In tal caso, le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate per l'esercizio

di dette installazioni possono prevedere valori limite di emissione anche più elevati e proporzionati ai livelli di produzione, comunque in conformità ai medesimi documenti europei.

[3] Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengono disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o di cloruri.

[4] In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100 m L.

[5] Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

Tabella 4. Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo

Numero parametro	PARAMETRI	unità di misura	(il valore della concentrazione deve essere minore o uguale a quello indicato)
1	pH		6-8
2	SAR		10
3	Materiali grossolani		assenti
4	Solidi sospesi totali	mg/L	25
5	BOD5	mgO ₂ /L	20
6	COD	mgO ₂ /L	100
7	Azoto totale	mgN/L	15
8	Fosforo totale	mgP/L	2
9	Tensioattivi totali	mg/L	0,5
10	Alluminio	mg/L	1
11	Berillio	mg/L	0,1
12	Arsenico	mg/L	0,05
13	Bario	mg/L	10
14	Boro	mg/L	0,5
15	Cromo totale	mg/L	1
16	Ferro	mg/L	2
17	Manganese	mg/L	0,2
18	Nichel	mg/L	0,2
19	Piombo	mg/L	0,1
20	Rame	mg/L	0,1
21	Selenio	mg/L	0,002
22	Stagno	mg/L	3
23	Vanadio	mg/L	0,1
24	Zinco	mg/L	0,5
25	Solfuri	mgH ₂ S/L	0,5
26	Solfiti	mgSO ₃ /L	0,5
27	Solfati	mgSO ₄ /L	500
28	Cloro attivo	mg/L	0,2

29	Cloruri	mgCl/L	200
30	Fluoruri	mgF/L	1
31	Fenoli totali	mg/L	0,1
32	Aldeidi totali	mg/L	0,5
33	Solventi organici aromatici totali	mg/L	0,01
34	Solventi organici azotati totali	mg/L	0,01
35	Saggio di tossicità su Daphnia magna (vedi nota 8 di tabella 3)	LC50 24h	il campione non é accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale
36	Escherichia coli ^[1]	UFC/ 100mL	

[1] In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100 mL.

Tabella 5 – Valori limite di emissione delle acque reflue domestiche e assimilate

Parametro/sostanza	Unità di misura	Valore limite di emissione	
		acqua superficiale	suolo
BOD5 (come O2)	mg/L	≤ 250	≤ 20
COD (come O2)	mg/L	≤ 500	≤ 100
Solidi sospesi totali	mg/L	≤ 200	≤ 250
Cloro attivo libero ⁽¹⁾	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,2

(1) Da valutare in presenza di un impianto di disinfezione dello scarico

Per i restanti parametri o sostanze, qualora presente valgono i valori limite della Tab.3 della presente Direttiva.

I valori limiti di emissione riportati in tabella non si applicano agli scarichi nuovi o esistenti di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche derivanti da insediamenti, edifici, nuclei isolati di consistenza inferiore a 50 A.E.

Tabella 6 – Valori limite di emissione per il riutilizzo delle acque reflue a scopo irriguo presso lo stesso impianto che le ha prodotte.

Parametro/sostanza	Unità di misura	Valore limite di emissione
pH		6-8
SAR		10
Materiali grossolani	-	Assenti
Solidi Sospesi Totali	mg/L	25
BOD5	mg O2/L	20
COD	mg O2/L	100

Azoto totale	mg N/L	15
Fosforo totale	mg P/L	2
Tensioattivi totali	mg/L	0,5
Cromo Totale	mg/L	0.1
Piombo	mg/L	0,1
Solfiti	mg SO ₃ /L	0,5
Solfati	mg SO ₄ /L	500
Cloro attivo	mg/L	0,2
Cloruri	mg Cl/L	200
Fluoruri	mg F/L	1
E. Coli	UFC/100 ml	500
Salmonella	-	Assente

Allegato 4

PERIODICITA' DEI CONTROLLI E CAMPIONAMENTI

Tabella 1 – Numero di controlli delle acque reflue urbane da effettuare a cura di ARPA e tipologia di campionamento, in base alla potenzialità dell'impianto per la verifica dei limiti delle Tabelle 1 e 2 dell'allegato 3 alla presente Direttiva e tabella dell'art. 12, comma 1.1.2 della presente Direttiva

Potenzialità impianto	N. Controlli ARPA	Tipologia campionamento
2.000 -9.999	12 il primo anno e, se conformi, 4 negli anni successivi **	Medio su 24 ore
10.000-49.999	12	Medio su 24 ore
>50.000	24	Medio su 24 ore

**Il primo anno dell'entrata in vigore della presente Direttiva possono essere effettuati n. 4 controlli qualora i campioni dell'anno precedente sono risultati conformi.

Tabella 2 – Numero di autocontrolli delle acque reflue urbane e tipologia di campionamento, in base alla potenzialità dell'impianto per la verifica dei limiti delle Tabelle 1 e 2 dell'allegato 3 alla presente Direttiva e tabella dell'art. 12, comma 1.1.2 della presente Direttiva

Potenzialità impianto	N. Controlli Gestore	Tipologia campionamento
< 2000	4	Medio su 24 ore
2.000 -9.999	12 il primo anno e, se conformi, 4 negli anni successivi**	Medio su 24 ore
10.000-49.999	12	Medio su 24 ore
>50.000	24	Medio su 24 ore

***Il primo anno dell'entrata in vigore della presente Direttiva possono essere effettuati n. 4 controlli qualora i campioni dell'anno precedente sono risultati conformi.*

Tabella 3 – Numero di autocontrolli delle acque reflue urbane e tipologia di campionamento, in base alla potenzialità dell'impianto, nonché dei controlli da parte di ARPA Molise per la verifica dei limiti della Tabella 3 dell'allegato 3 alla presente Direttiva

Potenzialità impianto	N. Autocontrolli e Controlli ARPA	Tipologia campionamento
2.000 -9.999	1	Medio su 3 ore
10.000-49.999	3	Medio su 3 ore
>50.000	6	Medio su 3 ore

FAC-SIMILE REGISTRO DI MANUTENZIONE (articolo 7, comma 5)

DITTA: 		REGISTRO MANUTENZIONE			Pag. --
N.	DATA	TIPO DI VERIFICA/MANUTENZIONE	DITTA ESECUTRICE	NOTE	



IV DIPARTIMENTO
Servizio Tutela Ambientale



PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

(Art. 121 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.)

CODICE

ELABORATO

R14.2

DISCIPLINA CONCESSIONI IDRICHE

Dicembre 2016

Documento predisposto a cura del Gruppo di Lavoro ARPA Molise - Regione Molise

*D.G.R. n° 67/2015, Provvedimento del Direttore Generale ARPA Molise n° 77/2015,
nota Segretario Generale dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore n° 472/2015,
Determina del Direttore Generale della Regione Molise n° 168/2015*

INDICE

TITOLO I (PRINCIPI GENERALI).....	3
Articolo 1 (Oggetto e finalità)	3
Articolo 2 (Ambito di Applicazione).....	3
Articolo 3 (Competenze).....	4
Articolo 4 (Definizioni)	4
TITOLO II (I PRINCIPI DEGLI USI DELL'ACQUA)	6
Articolo 5 (Principi generali)	6
Articolo 6 (Tutela del patrimonio idrico della Regione)	6
Articolo 7 (Coerenza degli usi con gli obiettivi di pianificazione)	6
Articolo 8 (Risparmio idrico).....	7
Articolo 9 (Usi produttivi ed energetici)	7
TITOLO III (TUTELE PLURIME E COORDINAMENTO DEI PROCEDIMENTI).....	8
Articolo 10 (Autonomia del procedimento di concessione di acque pubbliche)	8
Articolo 11 (Usi delle acque pubbliche mediante provvedimento di concessione)	8
Articolo 12 (Graduazione degli usi)	9
Articolo 13 (Usi delle acque soggetti a licenza).....	9
TITOLO IV (USI NON SOGGETTI A CONCESSIONE)	9
Articolo 14 (Usi delle acque non soggetti a concessione)	9
Articolo 15 (Discipline particolari)	10
TITOLO V (IL PROCEDIMENTO CONCESSORIO)	10
Articolo 16 (Domanda di concessione).....	10
Articolo 17 (Presentazione della Domanda).....	10
Articolo 18 (I costi di istruttoria)	12
Articolo 19 (Procedibilità della Domanda)	12

Articolo 20 (Sportello Unico)	12
Articolo 21 (Pareri dell'Autorità di Bacino)	13
Articolo 22 (Pubblicazione).....	13
Articolo 23 (Osservazioni ed opposizioni)	14
Articolo 24 (Sopralluogo).....	14
Articolo 25 (Acquisizione di ulteriori pareri)	14
Articolo 26 (Conferenza di Servizi)	15
Articolo 27 (Integrazioni documentali).....	15
Articolo 28 (Autorizzazione alla perforazione di pozzi)	15
Articolo 29 (Perforazioni finalizzate a controlli)	17
TITOLO VI (DOMANDE CONCORRENTI)	17
Articolo 30 (Domande concorrenti con la domanda principale).....	17
Articolo 31 (Domande concorrenti con le domande successive)	18
Articolo 32 (Concorrenza eccezionale).....	18
Articolo 33 (Criteri di preferenza delle domande concorrenti).....	18
Articolo 34 (Consultazione ed accesso)	19
TITOLO VII (VARIANTI).....	19
Articolo 35 (Varianti alla concessione)	19
Articolo 36 (Varianti sostanziali).....	19
Articolo 37 (Varianti non sostanziali della concessione)	20
Articolo 38 (Varianti non sostanziali in corso di istruttoria del procedimento concessorio)	20
Articolo 39 (Pubblicità delle varianti sostanziali e non sostanziali, nonché delle modificazioni in corso di istruttoria).....	20
TITOLO VIII (CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO).....	21
Articolo 40 (Decisione sulla domanda di concessione)	21
Articolo 41 (Diniego della concessione)	21

Articolo 42 (Contenuti della concessione).....	22
Articolo 43 (Disciplinare di concessione).....	22
Articolo 44 (Collaudo delle opere).....	23
TITOLO IX (GLI ATTINGIMENTI DI ACQUE SUPERFICIALI)	24
Articolo 45 (Attingimento di acque superficiali)	24
Articolo 46 (Domanda di attingimento)	24
TITOLO X (L'USO DOMESTICO).....	25
Articolo 47 (L'uso domestico).....	25
Articolo 48 (Controlli dell'Autorità sanitaria)	25
Articolo 49 (Controlli dell'Autorità veterinaria)	25
Articolo 50 (Limitazioni all'uso domestico)	25
ALLEGATI.....	27

TITOLO I (PRINCIPI GENERALI)

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente norma disciplina il procedimento per il rilascio dei titoli concessori relativi al prelievo di acqua pubblica, con finalità di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle norme poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e dei principi desumibili dalla legislazione statale in materia, ed in particolare dalle seguenti disposizioni di legge:

- R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche";
- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Approvazione del TU delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici";
- Legge 4 febbraio 1963, n. 129 "Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione";
- Legge 8 agosto 1985, n. 431 "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 27 giugno 1985, n. 312 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D.Lgs 12 luglio 1993, n. 275 "Riordino in materia di concessione di acque pubbliche";
- Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni, ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 recante norme per l'attuazione di alcune disposizioni della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche";
- D.Lgs 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia Ambientale".

Articolo 2 (Ambito di Applicazione)

1. È sottoposto alla disciplina della presente norma qualsiasi approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, da acque sotterranee e sorgive, ad eccezione di quanto indicato al comma 2 e con esclusione delle acque minerali e termali ed acque minerali naturali regolate ai sensi del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

2. Non sono disciplinate dal presente regolamento, in quanto non necessitano di autorizzazione o concessione:

a) l'estrazione e l'utilizzazione da parte del proprietario del fondo di acque sotterranee, ivi comprese le sorgenti, destinate all'uso domestico, come definito all'art. 4, lett. r).

b) la raccolta di acqua piovana in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.

3. Ai sensi dell'articolo 96 comma 11 del D.Lgs. 152/06, l'utilizzazione di acque scolanti su suoli, in fossi o in canali di proprietà privata è libera.

Articolo 3 (Competenze)

1. I procedimenti concessori ed autorizzativi sono demandati al Servizio regionale competente. Quest'ultimo assume pertanto, sulla base degli indirizzi elaborati dalla Direzione Generale, tutti i provvedimenti relativi alle concessioni di acqua pubblica, ed in particolare i seguenti:

- a) rilascio, diniego, rinnovo e modifica della concessione;
- b) revoca e decadenza della concessione;
- c) sospensione temporanea dell'esercizio della concessione;
- d) presa d'atto della rinuncia alla concessione;
- e) modifica della titolarità della concessione.

Articolo 4 (Definizioni)

1. Ai fini della presente norma si intende per:

a) "acque superficiali": il reticolo idrografico costituito da fiumi, torrenti, rii, fossi, canali, laghi, lagune e corpi idrici artificiali;

b) "acque sotterranee": le manifestazioni della circolazione idrica terrestre ubicate nel sottosuolo a livello sia ipodermico sia profondo. Le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse, si considerano affioramenti della circolazione idrica sotterranea;

c) "derivazione": qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere mobili o fisse;

d) "portata di prelievo": valore del prelievo nell'unità di tempo, espresso in moduli o l/s;

e) "portata massima di prelievo": valore massimo del prelievo nell'unità di tempo, espresso in moduli o l/s, nel caso di derivazioni di portata variabile;

f) "portata media di prelievo": valore medio del prelievo nell'unità di tempo, espresso in moduli o l/s, nel caso di derivazioni di portata variabile. Tale valore viene calcolato in base al rapporto tra la quantità di acqua derivata in un determinato periodo di tempo e il periodo di effettivo utilizzo;

g) "modulo": unità di misura dell'acqua che equivale ad una quantità costante di 100 litri al minuto/secondo e si divide in decimi, centesimi e millesimi;

h) "volume di prelievo": quantità di acqua, corrispondente al fabbisogno idrico stimato in un determinato periodo di tempo (giorno, mese, anno) in relazione all'uso, espressa in mc;

i) "minimo deflusso vitale": livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario per garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati;

l) "flusso ecologico" di un corso d'acqua il regime idrologico da considerare per garantire un certo livello di conservazione degli ecosistemi;

m) "bilancio idrologico" comparazione, nel periodo di tempo considerato e con riferimento ad un determinato bacino o sottobacino, superficiale o sotterraneo, tra afflussi e deflussi naturali, ovvero deflussi che si avrebbero in assenza di pressione antropica;

n) "bilancio idrico" comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche (disponibili o reperibili) in un determinato bacino o sottobacino, superficiale o sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici ed i fabbisogni per i diversi usi (esistenti o previsti);

o) "prova di pompaggio": prelievo effettuato da un pozzo mediante pompa, con una portata predeterminata in un tempo definito e con misurazione ad intervalli fissi dell'abbassamento del livello dell'acqua nel pozzo stesso ed in pozzi e/o piezometri vicini;

p) "domanda concorrente": domanda di concessione presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'avviso relativo ad altra domanda con la quale è tecnicamente incompatibile;

q) "uso domestico": utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro;

r) "uso extradomestico": utilizzazione di acqua per gli usi non ricompresi alla lettera precedente;

s) "uso consumo umano": quando non diversamente specificato, utilizzazione di acqua destinata all'uso potabile, fornita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse o approvvigionata autonomamente attraverso acquedotti privati o consorziali;

t) "rete consortile": sistema di corsi d'acqua naturali o artificiali in gestione ai Consorzi di bonifica e di irrigazione ai fini dell'esercizio delle funzioni di irrigazione e di bonifica, con esclusione di quelli affidati dalla Regione ai fini di manutenzione.

TITOLO II (I PRINCIPI DEGLI USI DELL'ACQUA)

Articolo 5 (Principi generali)

1. Tutte le acque sotterranee, superficiali interne e marino-costiere della Regione Molise rappresentano un patrimonio da valorizzare, promuovere e tramandare alle generazioni future nel rispetto dei principi di uso sostenibile.

2. Gli usi di tutte le acque pubbliche del territorio regionale, devono essere compatibili con gli altri usi della risorsa, e sostenibili dal patrimonio naturale ed ambientale del quale fanno parte.

Articolo 6 (Tutela del patrimonio idrico della Regione)

1. Tutte le risorse idriche, superficiali e sotterranee, che risultano destinate o destinabili al soddisfacimento dei fabbisogni idrici di altre Regioni, devono essere sempre compatibili con l'equilibrio ambientale ed idrogeologico del territorio regionale.

Articolo 7 (Coerenza degli usi con gli obiettivi di pianificazione)

1. Gli usi delle acque interne si svolgono in un quadro di coerenza con gli obiettivi degli strumenti di pianificazione sia in ambito regionale che sovraregionale.

2. L'autorità di governo delle acque, al fine di conseguire e mantenere gli obiettivi di pianificazione, contempera e limita gli usi delle acque concesse, secondo un criterio di proporzionalità, che tenga anche conto del necessario bilanciamento degli usi, riservando all'uso potabile quote prioritarie ed incompressibili.

3. I provvedimenti di cui al comma 2, sono assunti sulla base del bilancio idrico ed idrologico, dell'andamento del minimo deflusso vitale e del flusso ecologico, dello stato delle riserve strategiche, della salvaguardia dell'ambiente.

4. La pianificazione delle utilizzazioni delle acque inserisce nei propri obiettivi sia il contrasto di eventuali ripercussioni sulla qualità delle acque stesse, sia un consumo idrico sostenibile, adottando i conseguenti provvedimenti di bilanciamento e di contenimento degli squilibri.

Articolo 8 (Risparmio idrico)

1. Ciascun utente di acque pubbliche, in forza concessione, licenza, permesso o contratto di fornitura, è tenuto ad adottare ogni utile accorgimento o procedimento per contenere e ridurre l'uso dell'acqua, sia essa erogata da acquedotti civili ed industriali, che da canali irrigui.

2. Qualsiasi uso, difforme dal consentito, costituisce presupposto per pronunciare la decadenza della concessione, o, nel caso di impossibilità, per incrementare il canone, la tariffa o il corrispettivo.

3. Nelle situazioni di siccità o di carenze cicliche o stagionali, gli usi sono ridotti fino ad essere tutti sostenibili dall'ecosistema, salvaguardando l'uso potabile.

4. Le nuove costruzioni per uso produttivo, agricolo, ricettivo ed abitativo, devono tendere a dotarsi di cisterne per la raccolta delle acque piovane da destinare sia al mantenimento degli spazi a verde che a scopo antincendio.

5. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili prevedono reti duali al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate, nonché tecniche di risparmio della risorsa.

6. Ulteriori misure finalizzate al risparmio idrico saranno predisposte ed adottate anche sulla scorta delle attività dell'Osservatorio per gli utilizzi idrici istituito con Protocollo di Intesa sottoscritto dalle Regioni e dall'Autorità di Distretto territorialmente competente.

Articolo 9 (Usi produttivi ed energetici)

1. Gli usi delle acque per scopi produttivi ed energetici concorrono allo sviluppo dell'economia regionale, in coerenza con gli obiettivi del piano energetico e dell'economia regionale.

2. Le variazioni degli usi e le cessioni di utilità derivanti dalla disponibilità delle acque pubbliche, non espressamente previsti dal disciplinare di concessione, che rendano i canoni di concessione sperequati rispetto alle condizioni iniziali dell'atto di concessione possono essere consentite dall'ente concedente, previo adeguamento del canone annuo, fermo restando il termine di scadenza del provvedimento.

3. Le variazioni e le cessioni, di cui al comma precedente, se non espressamente autorizzate dalla Regione, mediante modifica del disciplinare e della concessione, non sono ad essa opponibili.

TITOLO III (TUTELE PLURIME E COORDINAMENTO DEI PROCEDIMENTI)

Articolo 10 (Autonomia del procedimento di concessione di acque pubbliche)

1. Il procedimento di concessione di acque pubbliche è autonomo; gli altri interessi pubblici assumono rilievo nel procedimento di concessione, mediante l'attivazione di specifici sub-procedimenti.

2. Con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale sono stabiliti i termini per ciascun tipo di procedimento e le forme di coordinamento dei diversi procedimenti di tutela riguardanti le acque ed i siti interessati dalla domanda di concessione di acque pubbliche.

Articolo 11 (Usi delle acque pubbliche mediante provvedimento di concessione)

1. Sono consentiti, previo provvedimento regionale di concessione i seguenti usi delle acque:

- a) potabile;
- b) alimentare;
- c) zootecnico;
- d) per piscicoltura e molluscoltura;
- e) irriguo;
- f) idroelettrico o per forza motrice;

g) industriale: finalizzato a processi produttivi industriali. Nel caso in cui detti processi produttivi siano messi in atto da imprese alimentari per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, l'uso delle acque rispetta la normativa posta a tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano, escluse quelle la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;

- h) igienico;
- i) antincendio;
- l) impianti di autolavaggio;
- m) lavaggio delle strade e degli spazi pubblici da intendersi come verde pubblico;
- n) lavaggio di inerti;
- o) verde privato;

- p) impianti e campi sportivi;
- q) innevamento artificiale;
- r) navigazione interna;
- s) scambio termico;
- t) uso sportivo, ivi comprese le piscine aperte al pubblico se non servite da pubblico acquedotto;
- u) usi vari non compresi nell'elenco.

Articolo 12 (Graduazione degli usi)

1. Nel caso in cui sia necessario graduare gli usi dello stesso corpo idrico, è prevalente, su qualsiasi altro, l'uso potabile o per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o la commercializzazione di prodotti e di sostanze destinate al consumo umano.

2. L'uso zootecnico ed irriguo è prevalente sugli usi ulteriori, diversi da quelli di cui al precedente comma 1.

Articolo 13 (Usi delle acque soggetti a licenza)

1. L'attingimento di acque superficiali per brevi periodi o comunque per sopperire alle esigenze della stagione irrigua, è consentito nei limiti e con le modalità stabiliti dalla licenza di attingimento.

2. Le modalità, i tempi ed i canoni per il prelievo sono stabiliti con Delibera della Giunta Regionale.

TITOLO IV (USI NON SOGGETTI A CONCESSIONE)

Articolo 14 (Usi delle acque non soggetti a concessione)

1. Non sono soggetti a concessione i seguenti usi delle acque:

- a) La raccolta di acqua piovana in invasi e cisterne a servizio di fondi agricoli o di singoli edifici adibiti ad uso civile o produttivo.
- b) La formazione di scorte antincendio, ad opera dalla pubblica autorità, per la salvaguardia del patrimonio forestale.

c) Il rifornimento di acqua per le antiche fontane pubbliche e per i lavatoi pubblici monumentali, nei casi in cui l'approvvigionamento non possa avvenire mediante acquedotti per uso civile, irriguo e industriale. Se le antiche fontane ed i lavatoi pubblici non sono utilizzati a scopo potabile o domestico, è prescritto il riuso delle acque mediante sistemi a ciclo chiuso.

Articolo 15 (Discipline particolari)

1. Sono regolate da discipline settoriali:

- a) le acque minerali e termali;
- b) le acque calde geotermiche;

c) la costruzione di laghi al servizio di fondi agricoli e forestali, invasi e cisterne per la raccolta di acque piovane.

TITOLO V (IL PROCEDIMENTO CONCESSORIO)

Articolo 16 (Domanda di concessione)

Chiunque abbia interesse, e comprovi di poter legittimamente disporre delle aree di sedime degli impianti idraulici e delle opere idrauliche serventi, ha facoltà di presentare domanda di concessione per derivare acque pubbliche.

Articolo 17 (Presentazione della Domanda)

1. La domanda va indirizzata al Servizio competente regionale e deve contenere i seguenti elementi:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) oggetto della richiesta;

c) individuazione del corpo idrico da cui si richiede il prelievo (superficiale, sotterraneo o sorgente), denominazione del corpo idrico superficiale o della sorgente, ubicazione del punto di prelievo (località, estremi catastali e coordinate geografiche UTM);

d) richiesta di autorizzazione alla perforazione nel caso in cui l'opera di presa sia costituita da un pozzo;

e) uso della risorsa;

f) portata di prelievo, espressa in moduli o litri/secondo, indicando, nel caso di portata variabile, il valore massimo e quello medio;

g) volume annuo, espresso in metri cubi, quando coerente con la destinazione d'uso.

2. Alla domanda relativa ai prelievi da acque superficiali deve essere allegata la seguente documentazione relativa al progetto definitivo delle opere di captazione principali ed accessorie:

a) relazione tecnica generale;

b) corografia su carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000;

c) planimetria catastale in scala 1:2000;

d) piante, prospetti, sezioni e particolari in scala 1:100, o comunque in scala adeguata, delle opere di presa, dei canali derivatori e di scarico, delle condotte, dei congegni e dei meccanismi necessari all'esercizio della derivazione;

e) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati ed, eventualmente, di quelli restituiti, nel caso in cui la derivazione sia assoggettata a tale obbligo;

3. Alle domande relative ai prelievi da acque sotterranee deve essere allegata la seguente documentazione relativa al progetto definitivo delle opere di captazione principali ed accessorie:

a) relazione tecnica generale;

b) disegni delle opere in scala 1:200 - 1:500, rappresentanti le opere di estrazione, di adduzione e di utilizzazione;

c) studio idrogeologico generale sull'assetto litostratigrafico e sulle caratteristiche delle falde;

d) elaborati cartografici indicati alle precedenti lettere b) e c) del comma 2;

e) dispositivi e/o manufatti utilizzati per la misurazione delle portate derivate ed in caso di acque superficiali e/o sorgenti anche per la misurazione delle portate rilasciate in alveo;

f) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati, nel caso in cui la derivazione sia assoggettata a tale obbligo;

g) documentazione di cui al comma 5 dell'articolo 28 e di cui alla DGR 1677/2002;

h) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica;

i) nel caso di impianti idroelettrici il proponente dovrà allegare apposito studio in base al quale, secondo il disposto di cui al D.M. 156/2013, non si vadano a determinare alterazioni morfologiche tali da determinare la forte modificazione del corpo idrico.

4. Alle domande relative a prelievi di acque sorgive deve essere allegata la documentazione prevista al comma 2, qualora le opere di prelievo captino la manifestazione sorgentizia a livello del suolo, o la documentazione prevista al comma 3, nel caso in cui l'acqua di sorgente venga captata mediante apposito pozzetto o altro dispositivo idoneo alla captazione. Alla richiesta deve essere

allegata anche la caratterizzazione idrogeologica dell'acquifero di riferimento, qualora l'acqua sia destinata al consumo umano, come definito all'art. 4, lett. t).

5. Tutti gli elaborati grafici e di progetto, elencati ai commi 2, 3 e 4, devono essere firmati da un tecnico in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, adeguata in relazione alla tipologia delle opere da realizzare.

6. Alle domande di concessione è altresì allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria, di cui all'articolo 18.

Articolo 18 (I costi di istruttoria)

1. Con delibera della Giunta Regionale sono stabiliti, ogni biennio, i costi di istruttoria dei procedimenti relativi alle domande di concessione di acque pubbliche.

2. La delibera di cui al precedente comma è aggiornata periodicamente, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.

3. Il mancato pagamento delle spese di istruttoria determina la improcedibilità della domanda.

Articolo 19 (Procedibilità della Domanda)

1. Il Servizio verifica la completezza della domanda e degli elaborati tecnici, comunicando al richiedente il termine, non superiore a 30 giorni, per la regolarizzazione e/o l'integrazione dei medesimi. Il mancato adempimento nel termine senza valida motivazione, ovvero il mancato rispetto dell'ulteriore termine di 30 giorni concesso dal Servizio a seguito di motivato ritardo, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda.

Articolo 20 (Sportello Unico)

1. Qualora la necessità di prelevare acqua sia connessa ai procedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del DPR 20 ottobre 1997, n. 447, l'utente presenta un'unica domanda allo Sportello Unico per le attività produttive. Fino all'attivazione dello Sportello Unico le domande sono presentate direttamente al Servizio o all'Amministrazione competente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

2. Per l'istruttoria relativa alla concessione di acqua pubblica lo Sportello Unico si avvale del Servizio regionale competente. Il responsabile del procedimento di concessione di acqua pubblica è il funzionario preposto alla struttura dello Sportello.

3. Il Servizio, a conclusione dell'iter istruttorio, trasmette allo Sportello Unico il provvedimento di concessione e il relativo disciplinare, che sono allegati quali parti integranti al provvedimento finale dello Sportello.

4. Eventuali modifiche e prescrizioni da apportare alla concessione d'acqua pubblica o al disciplinare che non siano connesse ai procedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del DPR 20 ottobre 1997, n. 447 sono di competenza del Servizio regionale.

5. Con atto della Regione sono disciplinate le modalità di raccordo delle fasi e dei tempi del procedimento di concessione di acqua pubblica al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal procedimento di cui al DPR 20 ottobre 1997, n. 447.

6. L'Autorità competente in materia di VIA, a conclusione dell'iter istruttorio, comunica allo Sportello Unico l'esito del procedimento.

Articolo 21 (Pareri dell'Autorità di Bacino)

1. Il Servizio regionale competente trasmette la domanda di concessione corredata della relativa documentazione alla competente Autorità di Bacino per l'acquisizione del parere, previsto dall'art. 7, comma 2 del R.D. 1775/33, in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela di cui all'articolo 96 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., e, in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.

3. I pareri sono resi entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione degli atti per le piccole derivazioni e entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti per le grandi derivazioni.

Articolo 22 (Pubblicazione)

1. Il Servizio regionale competente richiede la pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise, dell'avviso della domanda per 30 giorni al fine di garantire la concorrenza.

2. L'avviso deve contenere le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) portata massima e media di acqua richiesta, espressa in moduli o l/s e, quando coerente con la destinazione d'uso, volume annuo di prelievo;
- c) luogo di presa;
- d) luogo di eventuale restituzione;
- e) uso della risorsa idrica;

Trascorsi i 30 giorni e acquisito il parere dall'Autorità di Bacino territorialmente competente, si procede con il deposito e la pubblicazione all'albo pretorio della Regione Molise, della Provincia e dei Comuni interessati di tutta la documentazione progettuale.

Articolo 23 (Osservazioni ed opposizioni)

1. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

2. Il Servizio valuta le osservazioni e le opposizioni pervenute nei termini, dandone conto nel provvedimento conclusivo del procedimento.

Articolo 24 (Sopralluogo)

1. Il responsabile del procedimento decide in merito alla necessità del sopralluogo in relazione alla presenza di osservazioni e/o opposizioni, alla complessità dell'opera di presa, alla sua ubicazione e tipologia.

2. Il sopralluogo viene effettuato previa comunicazione scritta della data fissata al richiedente la concessione ed a coloro che hanno presentato osservazioni e opposizioni. La comunicazione deve pervenire almeno dieci giorni prima di tale data.

3. Dell'esito del sopralluogo viene redatto un verbale contenente il nominativo dei partecipanti alla visita e le eventuali dichiarazioni degli interessati o dei loro rappresentanti. Il verbale è sottoscritto dai partecipanti al sopralluogo.

Articolo 25 (Acquisizione di ulteriori pareri)

1. Il responsabile del procedimento individua, in rapporto alla tipologia, alle caratteristiche ed all'ubicazione della derivazione, i pareri da richiedere per la definizione dell'istruttoria ed il rilascio della concessione, fra i quali hanno carattere di obbligatorietà quelli emessi dai seguenti Enti:

a) ARPA Molise, in ragione delle disposizioni normative di cui alla parte terza del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e in relazione delle risultanze delle attività di monitoraggio e studio dei Corpi Idrici superficiali e sotterranei della Regione Molise;

b) Provincia interessata, in relazione alle materie di specifica competenza e in ordine alla verifica di compatibilità con le previsioni dei Piani settoriali;

c) nulla osta del Servizio Regionale - Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime.

2. Qualora ne ricorrano i presupposti sono obbligatoriamente richiesti anche i pareri dei seguenti Enti:

- a) Enti parco o soggetto gestore, per le derivazioni ubicate all'interno dei parchi e delle aree protette;
- b) Azienda Unità sanitaria locale, per le derivazioni destinate al consumo umano come definito dall'articolo 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, ai fini delle verifiche di conformità previste dall'art. 8 del decreto medesimo;
- d) Consorzi di bonifica, eventualmente presenti, per le derivazioni ad uso irriguo ai sensi dell'art. 21, comma 3 bis, del R.D. 1775/33;
- e) Autorità d'ambito per le derivazioni destinate al consumo umano e per quelle destinate ad attività classificate come produttive ai sensi del D.Lgs 152/06 in materia di scarichi;
- f) Servizio regionale competente in materia per le procedure di Valutazione di impatto Ambientale e per le Valutazioni di incidenza.

Articolo 26 (Conferenza di Servizi)

1. Qualora l'istruttoria della domanda di concessione richieda l'esame contestuale di vari interessi pubblici, il responsabile del procedimento può indire una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n. 241.

Articolo 27 (Integrazioni documentali)

1. Qualora il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi integrativi di giudizio, ai fini del completamento dell'istruttoria, ne fa richiesta all'interessato assegnandogli un termine per provvedere. In caso di mancato rispetto del termine si applica la disciplina di cui all'art. 19.

Articolo 28 (Autorizzazione alla perforazione di pozzi)

1. Nel caso di richiesta di concessione di acque sotterranee da esercitarsi mediante pozzo, il Servizio, ferma restando la disciplina prevista all'art. 95 del R.D. 1775/33 relativamente alle perforazioni su fondo altrui, autorizza in via preliminare gli eventuali assaggi o indagini previsti dall'art. 98 del citato R.D. e la perforazione del pozzo, dando conto di eventuali osservazioni ed opposizioni e dopo aver acquisito i pareri di cui all'art. 24.

2. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:

a) le modalità di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;

b) le modalità di realizzazione della perforazione con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla/e falda/e captabile/i;

c) il termine da osservarsi per la conclusione dei lavori, che non può essere superiore a dodici mesi, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi;

d) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;

e) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde;

f) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della Amministrazione pubblica.

3. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo può essere revocata in qualsiasi momento, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico o per esigenze di tutela della risorsa.

4. Ai fini della conclusione del procedimento concessorio l'interessato trasmette al Servizio, entro trenta giorni dal termine dei lavori di perforazione, una relazione integrativa che indica, oltre al Modello 4-ISPRA (Allegato 1 e 2: Legge 4 agosto 1984 n. 464. Comunicazione fine indagine), le seguenti informazioni:

a) l'esatta localizzazione della perforazione;

b) la descrizione delle modalità esecutive della perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, le quote delle fenestrate, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;

c) la stratigrafia dei terreni attraversati;

d) la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;

e) il tipo di falda captata;

f) ubicazione di eventuali altre opere di captazione di acque sotterranee presenti nel raggio di influenza della captazione oggetto di richiesta di concessione.

5. Per i pozzi destinati ad uso diverso da quello domestico la relazione di cui al comma 4 indica altresì:

a) le modalità di effettuazione ed i risultati di una prova di pompaggio finalizzata sia alla determinazione della tipologia idraulica dell'acquifero interessato e dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio, sia alla individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti, presenti nell'area di influenza della prova;

b) il regime ed il movimento naturale della falda captata, ove possibile, e la struttura idrogeologica interessata dal pozzo, schematizzata tramite sezioni.

6. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione comporta il diniego della concessione.

Articolo 29 (Perforazioni finalizzate a controlli)

1. Qualora le perforazioni siano finalizzate a sondaggi per il controllo del livello piezometrico della falda e della qualità dell'acqua o siano funzionali all'abbassamento della falda freatica per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, l'interessato invia al Servizio una comunicazione corredata da:

- a) relazione tecnica generale;
- b) progetto di massima delle perforazioni da realizzare;
- c) cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10000 e planimetria catastale).

2. Decorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 senza che il Servizio abbia comunicato parere contrario o richiesto ulteriori adempimenti, l'interessato può dare inizio ai lavori adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, l'interessato trasmette al Servizio la stratigrafia dei terreni attraversati.

3. Nello stesso termine di cui al comma 2 il Servizio può prescrivere l'adozione di particolari modalità di esecuzione delle opere ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo.

TITOLO VI (DOMANDE CONCORRENTI)

Articolo 30 (Domande concorrenti con la domanda principale)

1. Nei casi in cui per la medesima risorsa e nei medesimi luoghi siano presentate più domande, incompatibili con la prima, questa è qualificata come domanda principale.

2. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con la principale, se dichiarate ricevibili o ammissibili, sono dichiarate successive e concorrenti con la principale, nei casi in cui siano state presentate non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BUR della domanda principale.

3. Tutte le domande successive alla principale e presentate entro il termine di cui al comma precedente, sono dichiarate concorrenti con la principale e vengono pubblicate per estratto, nelle forme di cui all'articolo 22

Articolo 31 (Domande concorrenti con le domande successive)

1. Nel caso di domande concorrenti, la istruttoria è estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la principale; se invece alcune domande sono state presentate oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della domanda principale, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria unificata è limitata a quelle che sono state presentate ed accettate entro 90 giorni dalla pubblicazione nel BURM dell'avviso relativo alla domanda principale.

2. Fatta salva l'ipotesi di concorrenza eccezionale di cui all'articolo 32, le domande concorrenti con le domande successive ma non con la principale, se presentate oltre il termine di 90 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione della domanda principale, formeranno oggetto di autonoma istruttoria parallela.

Articolo 32 (Concorrenza eccezionale)

1. Fino a quando non è sottoscritta la concessione di derivazione possono essere presentate, per soddisfare rilevanti interessi pubblici, domande incompatibili con la principale, ed essere ammesse ad istruttoria unificata.

2. Il rilevante interesse pubblico per le domande di concessione di acque pubbliche, in concorrenza eccezionale, è dichiarato con provvedimento della Giunta Regionale, sentito il Comitato Tecnico Amministrativo Regionale.

Articolo 33 (Criteri di preferenza delle domande concorrenti)

1 Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli precedenti, è preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:

- a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all'uso potabile;
- b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
- c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo;
- d) la quantità e la qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata;
- e) il monitoraggio ed il controllo sul corpo idrico interessato.

2. È preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per

usi produttivi è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001, ovvero al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

3. Per lo stesso tipo di uso è preferita la domanda che garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi idrici derivati da attività di recupero e di riciclo.

4. A parità di tali condizioni è prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione ed utilizzazione; in mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione.

5. Qualora tra più domande concorrenti si riscontri che i progetti sono sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate la utilizzazione sia più vasta, è di regola preferita la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti d'interesse pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare la più vasta utilizzazione.

6. Sulla preferenza da darsi all'una od all'altra domanda decide definitivamente la Giunta Regionale, sentita la Sezione del CTAR che indica, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare.

7. Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di utilizzazione, è preferita fra più concorrenti la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari.

Articolo 34 (Consultazione ed accesso)

1. Dopo trenta giorni dall'avviso relativo all'ultima delle domande dichiarate concorrenti, tutti i progetti concorrenti sono consultabili dagli aventi titolo all'accesso.

TITOLO VII (VARIANTI)

Articolo 35 (Varianti alla concessione)

1. Qualora il concessionario d'acqua pubblica intenda variare le opere o le condizioni d'esercizio della derivazione, presenta domanda all'ufficio istruttore competente.

Articolo 36 (Varianti sostanziali)

1. La richiesta di variante è soggetta ad istruttoria di nuova concessione nei seguenti casi:

a) modificazioni sostanziali delle opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione o della loro ubicazione;

b) la diversa destinazione d'uso delle acque, ovvero un loro nuovo utilizzo che a sua volta comporti una modifica delle opere di derivazione e una significativa variazione qualitativa o quantitativa delle acque restituite;

c) un aumento della quantità di acqua prelevata che renda necessaria la valutazione dell'interesse dei terzi, l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, la verifica delle condizioni idrauliche del corso d'acqua interessato dalle opere di derivazione ovvero delle condizioni di rischio idraulico.

d) la cessione di certificati verdi.

Articolo 37 (Varianti non sostanziali della concessione)

1. Il concessionario ha facoltà, nel corso dell'esercizio della concessione, di richiedere documentate varianti non sostanziali al progetto originario, per l'adeguamento tecnico e la razionalizzazione degli impianti.

Articolo 38 (Varianti non sostanziali in corso di istruttoria del procedimento concessorio)

1. Per conseguire la più razionale utilizzazione del corso d'acqua, ovvero per meglio rendere compatibile la derivazione con il sistema fisico-ambientale, anche in accoglimento di modificazioni chieste in sede di istruttoria da soggetti e istituzioni preposti alla definizione e rispetto del minimo deflusso vitale, alla tutela paesistico-ambientale o di adeguamenti o compensazioni emersi in sede di procedura di valutazione degli impatti ambientali, o per rendere tra loro comparabili alcune delle domande concorrenti o assicurare la restituzione dell'acqua a quota utile per gli usi ulteriori, il responsabile del procedimento ha facoltà, autonomamente o su istanza di parte del proponente, di richiedere ai concorrenti di valutare la modificazione dei rispettivi progetti.

Articolo 39 (Pubblicità delle varianti sostanziali e non sostanziali, nonché delle modificazioni in corso di istruttoria)

1. Le domande per varianti sostanziali di cui all'articolo 36 sono pubblicate sul BURM.

2. Le domande di cui al comma 1 sono corredate dalla ricevuta di versamento delle spese istruttorie.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i terzi interessati possono presentare opposizioni e deduzioni scritte.

4 Decorso il termine di cui al comma 2, il responsabile del procedimento provvede alla redazione del provvedimento finale, rimettendo gli atti all'Ufficio competente alla relativa sottoscrizione.

5. L'accoglimento di una domanda di variante non comporta modifica della scadenza originaria della concessione.

TITOLO VIII (CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO)

Articolo 40 (Decisione sulla domanda di concessione)

1. Il Servizio, verificata la procedibilità e la ammissibilità della domanda, tenuto conto del piano finanziario e della destinazione dei certificati verdi, acquisiti i pareri dell'Autorità di Bacino/di Distretto, gli altri pareri obbligatori e la valutazione di impatto ambientale (o la valutazione ambientale strategica o lo screening), tenuto conto delle opposizioni e delle osservazioni, valutate le domande concorrenti, formula decisione finale del procedimento concessorio.

Articolo 41 (Diniego della concessione)

1. Il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque fase del procedimento, se viene rilevata l'incompatibilità della derivazione domandata, e delle opere ad essa funzionali, anche per uno solo dei seguenti elementi:

a) previsioni della pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione del servizio idrico integrato, nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;

b) equilibrio del bilancio idrico;

c) Minimo Deflusso Vitale o e-flow;

d) assetto idraulico del corso d'acqua;

e) capacità di ricarica dell'acquifero;

f) stato complessivo del corpo idrico da derivare inferiore a "buono" (D.M. 260/2010);

g) impatto tale da non determinare la forte modificazione del corso d'acqua (D.M. 156/2013);

h) caratteristiche dell'area di localizzazione.

2. La inosservanza delle prescrizioni e delle autorizzazioni, in materia di trivellazione di pozzi d'acqua è causa di diniego della domanda di concessione.

3. La domanda di concessione non è accoglibile nei seguenti ulteriori casi:

a- se il richiedente ha possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto, per la presenza, entro una distanza ragionevole, di reti acquedottistiche destinate all'approvvigionamento per l'uso medesimo;

b- se l'attività per la quale viene richiesto l'uso è sprovvista di impianti per il riciclo, il riuso e il risparmio della risorsa idrica, sempre che questi impianti siano possibili tecnicamente ed economicamente.

c- qualsiasi contrasto con il pubblico generale interesse agli usi del corpo idrico.

Articolo 42 (Contenuti della concessione)

1. La concessione è assentita, in coerenza con il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, con il Piano regionale di tutela delle acque, con la pianificazione di bacino relativa al bilancio idrico-idrologico ed al minimo deflusso vitale, con il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico, con i Piani territoriali di coordinamento provinciale, con i Piani parco, nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità.

2. Tale determinazione approva il progetto definitivo delle opere di derivazione ed il disciplinare di concessione.

3. Il provvedimento è pubblicato nel BURM, contenente i seguenti dati:

- a) identità del concessionario;
- b) quantità di acqua concessa;
- c) luogo di presa e di eventuale restituzione;
- d) uso e durata della concessione;
- e) eventuali condizioni speciali previste dal disciplinare.

Articolo 43 (Disciplinare di concessione)

1. Il disciplinare di concessione prevede le condizioni e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione concedente ed il concessionario.

2. Il disciplinare riporta i seguenti dati:

- a) identità del concessionario;
- b) quantità d'acqua da derivare espressa in moduli, 1/s o in mc annui; in caso di portata variabile, la portata massima e media nonché la curva di portata;
- c) l'uso o gli usi cui le acque sono destinate;

d) le determinazioni sulle osservazioni, opposizioni, sui pareri acquisiti, sui motivi del provvedimento e su quelli che hanno determinato la esclusione delle eventuali domande concorrenti;

e) la localizzazione e la descrizione delle opere di derivazione, delle modalità e condizioni della raccolta e della eventuale restituzione;

f) le prescrizioni da osservarsi per il rispetto del minimo deflusso vitale del corso d'acqua, dell'equilibrio del bilancio ideologico, idrico e dell'ecosistema;

g) i termini entro i quali il concessionario dovrà iniziare ed ultimare i lavori e porre in esercizio la derivazione;

h) la durata della concessione;

i) l'importo del canone annuo e la sua decorrenza;

l) l'importo della cauzione definitiva da versare a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti;

m) le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di quello dei terzi;

n) l'obbligo relativo alla eventuale installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati e restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni;

o) l'obbligo di collocazione del cartello identificativo della concessione in prossimità dell'opera di presa con le modalità indicate dalla Regione;

p) gli obblighi del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, qualora le stesse non siano acquisite al demanio idrico;

q) tutte le altre prescrizioni impartite dagli enti competenti che hanno rilasciato il parere e le modalità di esercizio della derivazione stessa.

3. Il disciplinare è approvato con il provvedimento di concessione di cui all'art. x. La Regione assegna al concessionario al termine per presentarsi presso il competente Ufficio per la sottoscrizione del disciplinare, il ritiro del provvedimento di concessione e del cartello identificativo, previo pagamento della cauzione, del canone anticipato e di un eventuale importo integrativo delle spese di istruttoria secondo gli importi indicati.

Articolo 44 (Collaudo delle opere)

1. Il disciplinare di concessione può contenere specifiche disposizioni in merito alla necessità, alle modalità e tempistiche relative al collaudo delle opere del sistema di derivazione.

2. La Regione, con apposita Delibera di Giunta Regionale, individua periodicamente le figure professionali che possono eseguire il collaudo delle opere, i cui costi saranno a totale carico del proponente.

TITOLO IX (GLI ATTINGIMENTI DI ACQUE SUPERFICIALI)

Articolo 45 (Attingimento di acque superficiali)

1. Chiunque abbia interesse, ha facoltà di presentare domanda di attingimento di acque superficiali, per usi diversi da quello potabile.

2. L'attingimento di acque superficiali, anche a mezzo di pompe purché non fisse, non comporta la costruzione di opere di presa, ed è consentito nei casi in cui non sussistano i presupposti per il rilascio di una concessione di derivazione di acque pubbliche.

3. L'attingimento di acque superficiali non è consentito nei casi in cui il fabbisogno idrico sia erogabile da servizi acquedottistici civili, industriali od irrigui.

Articolo 46 (Domanda di attingimento)

1. La licenza di attingimento, la cui durata non può eccedere i dodici mesi, è rinnovabile per non più di cinque anni, ed in qualsiasi momento è riducibile o revocabile qualora sia necessario ridurre i consumi di acque, a causa della riduzione delle acque disponibili, per siccità, per carenze stagionali o per il saldo negativo del bilancio ideologico ed idrico.

2. La domanda di attingimento, redatta su supporto informatico, e deve essere comunque corredata dei dati tecnici.

3. Alla domanda è allegata la ricevuta del versamento delle spese di istruttoria.

4. Se la domanda è inoltrata a mezzo posta o in via telematica, nei quindi giorni successivi l'Ufficio comunica al richiedente la data della visita di sopralluogo, da compiersi normalmente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

5. La licenza di attingimento è rilasciata nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda.

TITOLO X (L'USO DOMESTICO)

Articolo 47 (L'uso domestico)

1. Il proprietario del fondo, l'usufruttuario e l'affittuario, in ogni caso "persona fisica", previa domanda, hanno facoltà di estrarre acque sotterranee - previa valutazione di idoneità delle autorità sanitarie e veterinarie- per uso potabile ed igienico, per l'innaffiamento di giardini ed orti, inservienti direttamente il proprietario ed alla sua famiglia, purché tali usi siano limitati alle esigenze del nucleo familiare dell'utilizzatore e non configurino un'attività avente finalità di lucro.

2. L'uso potabile è consentito solo ove non sia possibile usufruire del locale servizio idrico d'acquedotto.

3. La domanda di cui al comma 1, redatta su supporto informatico e deve essere comunque corredata da dati tecnici.

4. L'uso domestico non è soggetto a canone o tariffa. Resta comunque necessaria la comunicazione all'Autorità di Bacino e l'installazione di misuratori di portata.

Articolo 48 (Controlli dell'Autorità sanitaria)

1. La domanda per l'uso domestico delle acque è comunicata dall'utente alla competente autorità sanitaria al fine di consentire l'esercizio dei poteri di controllo delle caratteristiche qualitative dell'acqua.

2. L'inidoneità della qualità delle acque, accertata dall'Autorità sanitaria, preclude l'uso domestico delle acque sotterranee.

Articolo 49 (Controlli dell'Autorità veterinaria)

1. L'autorità veterinaria, anche su segnalazione della competente autorità sanitaria preposta ai controlli di qualità, se le acque presentano indici di inquinamento, può disporre limitazioni all'uso zootecnico delle acque medesime.

Articolo 50 (Limitazioni all'uso domestico)

1. In presenza di squilibri del bilancio ideologico ed idrico, od anche di fenomeni di degrado della qualità delle acque estraibili, l'uso domestico può essere limitato ad usi compatibili.

2. Nei casi in cui l'uso domestico delle acque sotterranee esporrebbe i fruitori rischi per la salute umana l'uso domestico può essere temporaneamente vietato, fino al ristabilimento delle condizioni di equilibrio della falda e di sicurezza della qualità delle acque.

3. L'uso domestico delle acque del fondo non è consentito nei seguenti casi:

- a) se viene recisa la vena che alimenta pozzi preesistenti;
- b) nelle aree di salvaguardia, nelle zone di protezione e rispetto delle acque destinate a pubblici acquedotti;
- c) all'interno dei comprensori destinati alla coltivazione di acque minerali e termali.
- d) per emunzioni che superano, o possono superare, i 500(cinquecento) m³/annui, ovvero una portata di 0,4 L/s.

ALLEGATI

Allegato 1: Modello 4 - Legge 4 agosto 1984 n. 464. Comunicazione fine indagine;

Allegato 2: Modello 4 bis - Legge 4 agosto 1984 n. 464. Caratteristiche litostratigrafiche della perforazione;

Allegato 1: **Modello 4**

ISPRA - Servizio Geologico d'Italia - Dipartimento
Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA

e-mail: legge464-84@isprambiente.it

PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Regione Molise – Ufficio Acque Pubbliche
C.da Colle delle Api
86100 – Campobasso

PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it

Oggetto: Legge 4 agosto 1984 n. 464. Comunicazione fine indagine

In riferimento alla precedente comunicazione con data documento _____ spedita con posta raccomandata n. _____ - _____ del _____ Vi comunico la fine dell'indagine.

Titolare dell'indagine (Committente) _____ Indirizzo _____

n. _____ Comune _____ Prov. (_____)

Telefono _____ E-mail _____ Impresa di perforazione _____

Indirizzo _____

n. _____ Comune _____ Prov. (_____)

Telefono _____ E-mail _____

DATI TECNICI DELLA PERFORAZIONE

Comune _____ Prov. (_____) Località _____ Ubicazione

catastale (N.C.T.) Scala 1: _____ Foglio n. _____ Particella n. _____ Coordinate (sistema di

riferimento) _____ Longitudine/X _____ Latitudine/Y _____

Uso _____ Data inizio lavori _____ Data fine lavori _____

Quota s.l.m. _____ (m) Perforazione diametro: Ø₁ _____ (mm) da _____ (m)

a _____ (m) dal p.c. Ø₂ _____ (mm) da _____ (m) a _____ (m) dal p.c. Profondità max

_____ (m) dal p.c. Portata max _____ (l/s) Portata esercizio _____ (l/s)

Misura piezometrica in data _____ Livello statico _____ (m) dal p.c.

Livello dinamico₁ _____ (m) dal p.c. Abbassamento _____ (m) Con portata _____ (l/s)

Livello dinamico₂ _____ (m) dal p.c. Abbassamento _____ (m) Con portata _____ (l/s)

Livello dinamico₃ _____ (m) dal p.c. Abbassamento _____ (m) Con portata _____ (l/s)

Colonna di rivestimento: Diametro _____ (mm) Lunghezza _____ (m) dal p.c. Colonna

emungimento: Diametro _____ (mm) Lunghezza _____ (m) dal p.c. Filtro diametro: Ø₁

_____ (mm) da _____ (m) a _____ (m) dal p.c. Ø₂ _____ (mm) da _____ (m) a

_____ (m) dal p.c. Pompa tipo _____ Potenza _____ (CV) Prevalenza

_____ (m) Falde rinvenute: I (da m _____ a _____ m) dal p.c. II (da m _____ a _____ m)

dal p.c. III (da m _____ a _____ m) dal p.c. IV (da m _____ a _____ m) dal p.c.

Allegati: *Colonna stratigrafica con descrizione litologica (in caso di necessità utilizzare il Mod. 4 bis);*

Ubicazione puntuale della perforazione su carta di dettaglio (es. mappa catastale o foto aerea).

Note (eventuali): _____

Firma _____

Data _____

Allegato 1: **Modello 4 bis**

CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE DELLA PERFOIRAZIONE

ETA'	Profondità (m) dal P.C.	Profilo litologico	Carota	Campioni	Descrizione Litologica
	0 -				

Il tecnico (timbro e firma)



IV DIPARTIMENTO
Servizio Tutela Ambientale



PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

(Art. 121 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.)

CODICE	ELABORATO
R14.3	RICERCA, COLTIVAZIONE E UTILIZZO DI ACQUE MINERALI E TERMALI



Dicembre 2016

Documento predisposto a cura del Gruppo di Lavoro ARPA Molise - Regione Molise

*D.G.R. n° 67/2015, Provvedimento del Direttore Generale ARPA Molise n° 77/2015,
nota Segretario Generale dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore n° 472/2015,
Determina del Direttore Generale della Regione Molise n° 168/2015*

INDICE

TITOLO I (PRINCIPI GENERALI).....	2
Articolo 1 (Finalità)	2
Articolo 2 (Definizioni).....	2
Articolo 3 (Programmazione e raccordo con le norme di tutela ambientale)	3
TITOLO II (DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA ED ALLA COLTIVAZIONE)	3
Articolo 4 (Permesso di ricerca)	3
Articolo 5 (Disposizioni relative al rilascio di permessi di ricerca in prossimità di altri permessi o concessioni)	4
Articolo 6 (Requisiti del richiedente).....	4
Articolo 7 (Istanze concorrenti).....	5
Articolo 8 (Obblighi del titolare del permesso relativi allo svolgimento dei lavori).....	5
Articolo 9 (Rilascio del permesso)	6
Articolo 10 (Pagamento canone per la ricerca).....	6
Articolo 11 (Trasferimento del permesso)	7
Articolo 12 (Cause di cessazione del permesso).....	7
Articolo 13 (Accesso ai fondi)	8
Articolo 14 (Concessione di coltivazione del giacimento).....	8
Articolo 15 (Esercizio della funzione. Contenuti del provvedimento).....	10
Articolo 16 (Esercizio della concessione).....	11
Articolo 17 (Deposito cauzionale)	12
Articolo 18 (Aree di Salvaguardia).....	12
Articolo 19 (Accesso ai fondi)	12
Articolo 20 (Pubblica Utilità)	13
Articolo 22 (Pertinenze).....	13

Articolo 23 (Trasferimento della concessione)	13
Articolo 24 (Rinnovo della concessione)	14
Articolo 25 (Cessazione della concessione. Rinuncia)	14
Articolo 26 (Decadenza e revoca).....	15
Articolo 27 (Installazione di apparecchi di misura)	16
TITOLO III (DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINARLI DI SORGENTE)	16
Articolo 28 (Avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale di sorgente).....	16
Articolo 29 (Requisiti tecnici per l'utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente)	17
Articolo 30 (Cause di cessazione dell'attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente) ..	17
TITOLO IV (NORME TRANSITORIE E FINALI).....	18
Articolo 31 (Norme transitorie).....	18

TITOLO I (PRINCIPI GENERALI)

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione promuove la razionale utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, costituenti patrimonio indisponibile, tutelando e valorizzando al contempo:

- a) l'assetto ambientale e idrogeologico dei territori interessati;
- b) l'utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse idriche presenti nel territorio regionale;
- c) l'uso condiviso e sostenibile delle risorse idriche;

2. La presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione, nel territorio della Regione, delle acque minerali, di sorgente e termali, riconosciute tali ai sensi della normativa vigente.

3. La coltivazione si esercita attraverso lo strumento della concessione a titolo oneroso ed a tempo determinato.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente norma si intendono per:

a) acque minerali naturali: le acque che ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sulla commercializzazione delle acque minerali naturali)", avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi e/o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento.

La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata;

b) acque di sorgente: le acque che, ai sensi del D.Lgs 176/2011 sono destinate al consumo umano allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente e che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque di sorgente debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata;

c) acque termali: le acque minerali naturali, utilizzate a fini terapeutici, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del Capo IV della L. 16 luglio

1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini).

2. I termini "terme", "termale", "acqua termale", "idrotermale", "idrominereale" sono utilizzati esclusivamente in riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica.

3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, ai fini della presente legge si intendono per:

a) acquifero: corpo roccioso, costituito da una o più litologie, con caratteristiche tali da consentire l'assorbimento, l'immagazzinamento, il deflusso e la restituzione o l'estrazione della risorsa idrica sotterranea in quantità apprezzabili;

b) giacimento: è un acquifero che contiene una risorsa idrica con caratteristiche peculiari e corrispondenti alle definizioni di cui al comma 1 e in situazioni geomorfologiche e di assetto geologico tali da permetterne la coltivazione in condizioni economiche vantaggiose;

c) bacino di ricarica: area in cui avviene l'assorbimento e quindi la ricarica diretta o indiretta di un acquifero da parte di acque meteoriche o superficiali. Quando interessa più bacini imbriferi si parla di bacino idrogeologico;

d) coltivazione di un giacimento: tutte le operazioni atte alla captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 e al loro corretto sfruttamento.

Articolo 3 (Programmazione e raccordo con le norme di tutela ambientale)

1. La Regione promuove la qualificazione del patrimonio delle acque minerali, di sorgente e termali, nonché lo sviluppo qualificato delle connesse attività economiche e dagli atti di programmazione attuativi delle stesse.

2. La Regione garantisce la coerenza delle attività disciplinate dalla presente legge con gli atti di programmazione previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

TITOLO II (DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA ED ALLA COLTIVAZIONE)

Articolo 4 (Permesso di ricerca)

1. Il permesso di ricerca delle acque minerali, di sorgente e termali è rilasciato dalla Regione per il tramite del Servizio competente ed ha per oggetto:

a) lo studio del bacino idrogeologico che alimenta le sorgenti o le falde acquifere minerali, di sorgente e termali;

b) gli esami dell'acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche chimiche, fisico chimiche e microbiologiche, nonché le proprietà favorevoli alla salute in dipendenza delle sue qualità particolari;

c) la captazione di sorgenti ovvero il rinvenimento di falde acquifere non affioranti.

2. Il permesso di cui al comma 1 abilita alla ricerca delle tre tipologie di acqua oggetto della presente legge, individuando la superficie sulla quale può essere svolta la relativa attività, e dettando le prescrizioni che devono essere osservate, ivi comprese quelle inerenti al ripristino ambientale.

3. Il permesso di cui al presente articolo è rilasciato dal competente Servizio Regionale, ed ha validità fino a tre anni, fatta salva la possibilità, qualora ne ricorrano motivate esigenze, di prorogarne la durata per un ulteriore anno.

4. La Regione può procedere a ridurre, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, il limite di superficie previsto nel permesso di ricerca. Può inoltre proceder e ad aumentare o diminuire il limite stesso, su richiesta del titolare del permesso, qualora ricorrano specifiche esigenze da questi documentate.

5. Allo stesso ricercatore possono essere accordati più permessi nello stesso bacino ma per sostanze aventi diverse caratteristiche.

6. Il permesso di ricerca costituisce titolo valido per la richiesta di riconoscimento di acqua minerale naturale e di acqua di sorgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 21, comma 3, del D.Lgs 176/2011.

7. Il permesso di ricerca non costituisce in nessun caso titolo di legittimazione al commercio delle acque captate.

Articolo 5 (Disposizioni relative al rilascio di permessi di ricerca in prossimità di altri permessi o concessioni)

1. In prossimità di permessi di ricerca e di concessioni in essere, il Servizio regionale competente non procede al rilascio di nuovi permessi qualora sia verificata in corso di istruttoria, anche in via presuntiva ovvero sulla base del quadro idrogeologico di dettaglio basato sui dati disponibili, la non sostenibilità in termini quantitativi e qualitativi.

Articolo 6 (Requisiti del richiedente)

1. Il permesso di ricerca può essere rilasciato ad ogni soggetto che ne faccia richiesta, sia esso persona fisica o società legalmente costituita, purché dimostri, mediante la presentazione di un programma di ricerca e di ogni ulteriore titolo od elemento atto a comprovarla, l'idoneità

tecnica, economica e professionale ed altresì il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 14, comma 11.

2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto interessato al rilascio del permesso di ricerca è tenuto a dimostrare il possesso sia dei requisiti morali, che di quelli economico- finanziari e tecnico-organizzativi, allegando all'istanza presentata al comune competente la documentazione prevista dal regolamento attuativo di cui all'articolo 32.

3. Il permesso di ricerca è rilasciato previa presentazione di polizza fideiussoria corrispondente almeno al 20 per cento dell'importo totale degli investimenti previsti nel programma di ricerca di cui al comma 1.

Articolo 7 (Istanze concorrenti)

1. L'istanza di permesso di ricerca è soggetta a pubblicazione con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 32.

2. Due o più istanze di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando ricadano nella stessa area o presentino interferenza nelle aree interessate dalla ricerca e risultino altresì presentate, pena l'inammissibilità, non oltre sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della prima istanza all'albo pretorio dei comuni interessati per territorio dalla ricerca.

3. Nei casi di cui al comma 1, a parità di altre condizioni, prevale, ai fini del rilascio del permesso di ricerca, la priorità nella presentazione dell'istanza.

Articolo 8 (Obblighi del titolare del permesso relativi allo svolgimento dei lavori)

1. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto a comunicare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, l'avvio della ricerca e la durata presunta dei lavori medesimi sia al comune competente che ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati.

2. Il titolare del permesso di ricerca provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, a trasmettere al Servizio regionale competente una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti; egli è tenuto altresì a comunicare immediatamente e per iscritto l'avvenuta provvisoria captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere, ed a provvedere agli adempimenti ulteriori di cui al regolamento regionale previsto dall'articolo 32.

3. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto, in ogni caso di cessazione dell'attività di ricerca, a provvedere, a proprie spese, al ripristino ambientale dei siti interessati dalle operazioni di ricerca ed alla messa in sicurezza delle opere di presa eventualmente realizzate.

4. Al fine di evitare il rischio di danni o contaminazioni di giacimenti minerari naturalmente protetti, le operazioni di perforazione dei pozzi esplorativi e di chiusura dei pozzi

non più in uso, devono essere svolte, a cura del titolare del permesso, da personale adeguatamente qualificato.

Articolo 9 (Rilascio del permesso)

1. La Regione con proprio regolamento di cui all'articolo 32 disciplina il procedimento per il rilascio del permesso di ricerca, che deve in ogni caso concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Per l'esercizio delle funzioni istruttorie relative al rilascio del permesso di ricerca, la Regione si avvale dei competenti Servizi regionali nonché dell'ARPA MOLISE e delle Autorità di Bacino competenti per territorio.

Fermo restando altri pareri o atti di assenso previsti dalla vigente normativa, il permesso è rilasciato previo parere obbligatorio dei soggetti titolari delle funzioni di programmazione relative alle acque destinate al consumo umano, dell'Autorità d'Ambito e del Servizio regionale competente al rilascio delle concessioni relative alle acque di uso diverso dal minerale e termale.

2. Il titolare del permesso è tenuto a richiedere il nulla osta alla ricerca all'Autorità di Bacino, successivamente deve essere fatta comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, al Comune(i) territorialmente interessato(i), ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati l'avvio della ricerca e la durata presunta dei lavori medesimi.

3. La Regione corrisponde al titolare del permesso di ricerca una somma corrispondente al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di ricerca, maggiorata del 20 per cento, a titolo di premio per la scoperta del giacimento, soltanto nel caso in cui, a seguito dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica di cui all'articolo 14, a cui anche il medesimo partecipa, la concessione di coltivazione sia assegnata ad altro soggetto.

Articolo 10 (Pagamento canone per la ricerca)

1. Il permesso di ricerca è soggetto:

- a) al pagamento della Tassa di rilascio del permesso;
- b) al pagamento di un canone annuo, computato per ogni ettaro o frazione di ettaro della relativa superficie, a cui sommarsi un importo minimo, che il titolare del permesso è tenuto a corrispondere alla Regione che ne stabilisce le modalità; tale canone viene corrisposto all'atto del rilascio del permesso pena la decadenza dello stesso qualora il ritardo del pagamento superi i sei mesi.

2. Con apposita Delibera di Giunta Regionale vengono adottate le tabelle, le modalità di adeguamento ISTAT e i periodi di aggiornamento degli importi dei canoni di cui al comma 1 lettera b. Il canone superficario è anticipato ai sensi della Legge Regionale 17/2013.

Articolo 11 (Trasferimento del permesso)

Il permesso di ricerca può essere trasferito, previo l'assenso del Servizio regionale competente, esclusivamente per atto negoziale tra vivi, secondo quanto previsto in materia dall'ordinamento civilistico. In tal caso, il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale il permesso stesso è stato rilasciato.

Articolo 12 (Cause di cessazione del permesso)

1. Oltre che in caso di scadenza del termine previsto, la validità e gli effetti del permesso di ricerca cessano altresì in caso di:

- a) rinuncia;
- b) decadenza;
- c) revoca.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), la dichiarazione di rinuncia è presentata, per iscritto, dal titolare del permesso di ricerca e non può essere sottoposta a condizioni. Resta fermo l'obbligo relativo al pagamento del canone per l'anno di presentazione della dichiarazione di rinuncia, che non costituisce titolo per la restituzione del canone versato.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), il Servizio regionale competente provvede alla pronuncia di decadenza dal permesso di ricerca:

- a) qualora non sia stato dato inizio ai lavori nel termine stabilito, ovvero i lavori stessi siano rimasti sospesi per oltre tre mesi senza giustificato motivo;
- b) nel caso di violazione delle prescrizioni poste dalla Regione;
- c) qualora il soggetto obbligato, per due anni consecutivi, non abbia provveduto al pagamento del relativo canone;
- d) qualora sia stato fatto commercio delle acque captate, in violazione di quanto disposto dall' articolo 4, comma 6.

4. La decadenza dal permesso di ricerca non comporta, in nessun caso, diritto a rimborsi, compensi o indennità. Essa è pronunciata entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento, previa contestazione dei relativi motivi all'interessato, il quale può presentare eventuali controdeduzioni entro i successivi quindici giorni.

5. Ai fini di cui al comma 1, lettera c), il Servizio competente provvede alla revoca del permesso di ricerca per motivi di interesse pubblico sopravvenuti.

Articolo 13 (Accesso ai fondi)

I proprietari o possessori dei fondi compresi nel perimetro cui il permesso di ricerca si riferisce, fermi restando i divieti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), da ultimo modificato dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, non possono opporsi ai lavori di ricerca, fatti salvi l'obbligo del ricercatore relativo al risarcimento dei danni e i mancati redditi sulla conduzione del fondo eventualmente causati dai lavori di ricerca.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il proprietario del terreno soggetto alla ricerca può, in ogni caso, richiedere il rilascio di apposita garanzia fideiussoria o cauzione che il ricercatore interessato deve depositare entro il termine stabilito di trenta giorni prima della comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9.

3. La misura della garanzia fideiussoria o della cauzione di cui al comma 2 è stabilita dal Servizio regionale competente in tempo utile e tenendo conto della natura e della prevedibile entità dei rischi di danneggiamento che possono derivare dalle attività di ricerca.

Articolo 14 (Concessione di coltivazione del giacimento)

1. La coltivazione dei giacimenti di acque minerali, di sorgente e termali, che abbiano ottenuto il riconoscimento, è subordinata al conseguimento della relativa concessione, la cui durata massima non può essere superiore a venticinque anni e deve, in ogni caso, essere proporzionata all'ammontare degli investimenti programmati in relazione al loro ammortamento. Ai sensi dell'articolo 18 del R.D. 1443/1927 è obbligatoria la registrazione delle concessioni alla conservatoria.

2. La concessione è rilasciata dal Servizio regionale competente a seguito di valutazione delle istanze presentate dai vari soggetti con le modalità di cui al presente articolo.

3. Il titolare del permesso di ricerca presenta al Servizio regionale competente una relazione di fine ricerca contenente i dati tecnici previsti dal regolamento regionale e la documentazione relativa alle spese sostenute di cui all'articolo 9, comma 2 bis.

4. Ai fini del rilascio della concessione di coltivazione, la Regione avvia una procedura di evidenza pubblica sulla base dei dati tecnici contenuti nella relazione, individuando l'area interessata che deve coincidere o essere inferiore all'area oggetto del permesso di ricerca; l'avviso di procedura di evidenza pubblica, a cui è allegato lo schema di convenzione prevede, fra l'altro, la durata della concessione e le modalità di determinazione per la valutazione finale degli elementi di cui al comma 5.

5. Entro un termine stabilito dalla Regione, ogni soggetto interessato, sia esso persona fisica o società legalmente costituita, compreso il titolare del permesso di ricerca, ha facoltà di presentare istanza di concessione di coltivazione, con allegati:

- a) la documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità a condurre l'impresa;
 - b) la documentazione comprovante l'idoneità tecnica, economica e professionale ed ogni ulteriore titolo od elemento di valutazione;
 - c) il programma di coltivazione del giacimento;
 - d) un piano industriale relativo agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa, nonché alla promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali ed alla compensazione dell'eventuale impatto che l'attività produce sul territorio medesimo;
 - e) la ulteriore documentazione tecnica prevista.
6. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 16 del R.D. n° 1443/1927, la concessione viene assegnata con il criterio dell'offerta considerata più vantaggiosa in riferimento agli elementi di cui al comma 5, attraverso una valutazione comparativa delle istanze presentate ed è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra la Regione ed il concessionario.
7. In caso di valutazione paritaria delle offerte, è fatta salva la preferenza da accordarsi al titolare del permesso di ricerca.
8. La Regione garantisce la pubblicità dei termini per la presentazione delle istanze mediante pubblicazione di appositi avvisi nel Bollettino ufficiale della Regione Molise(BURM).
9. Prima dell'avvio della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 4, la Regione stabilisce l'importo da corrispondere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, al titolare del permesso di ricerca. Il vincitore della procedura è tenuto, se soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca, a corrispondere alla Regione tale somma al momento del rilascio della concessione di coltivazione; in mancanza di tale adempimento, la concessione non viene rilasciata.
10. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione antimafia, nonché in materia di misure di prevenzione, la concessione non può, in nessun caso, essere rilasciata:
- a) qualora il richiedente sia in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, o versi in altra condizione ad essi equiparata in base all'ordinamento civilistico;
 - b) qualora sia stata iniziata a carico del richiedente alcuna delle procedure di cui alla lettera a);
 - c) qualora il richiedente abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;
 - d) qualora il richiedente risulti non aver ottemperato agli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli impianti di lavoro, ovvero agli obblighi derivanti dai relativi contratti collettivi di lavoro applicabili.
11. La Regione disciplina con proprio regolamento la procedura per il rilascio della concessione di coltivazione.

Articolo 15 (Esercizio della funzione. Contenuti del provvedimento)

1. Il Servizio Regionale competente provvede al rilascio della concessione di coltivazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, tenendo conto:

a) delle esigenze di approvvigionamento delle acque potabili, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 97 del d.lgs. 152/2006;

b) delle determinazioni delle competenti Autorità di bacino, e relative al bilancio idrico dell'area territoriale interessata, che devono essere tempestivamente acquisite dal competente Servizio Regionale;

c) delle possibili interferenze tra lo sfruttamento richiesto e altre concessioni collegate all'uso delle risorse idriche.

d) della sostenibilità del giacimento in relazione alle quantità di utilizzo proposto, anche con riguardo alle concessioni in essere nei territori limitrofi;

e) delle specifiche prescrizioni individuate dall'ATO e dall'Autorità di Bacino competente;

2. Il provvedimento di cui al comma 1 deve contenere:

a) l'indicazione del concessionario e del suo domicilio;

b) la previsione relativa alla durata della concessione;

c) la individuazione e la delimitazione dell'area della concessione quale specifico ambito territoriale, l'indicazione della portata di concessione, che non può superare l'80 per cento della somma della portata di esercizio delle singole opere di presa; tale percentuale può essere elevata fino alla percentuale massima del 90 per cento in presenza di documentate verifiche di sostenibilità e comunque nel rispetto del rilascio del Minimo Deflusso Vitale;

d) la delimitazione delle are e di salvaguardia e di valorizzazione di cui agli articoli 18 e 19;

e) l'indicazione dei canoni che il concessionario è tenuto a corrispondere;

f) l'obbligo del concessionario a garantire ai Comuni limitrofi, su richiesta degli organi competenti, in caso di emergenza di approvvigionamento idrico, la disponibilità di derivazioni d'acqua ad uso della collettività;

g) l'indicazione della denominazione concessa al giacimento, su richiesta del richiedente, previo apposito accertamento al fine di garantire l'unicità della denominazione indicata.

3. Il Servizio regionale competente, per l'esercizio delle funzioni istruttorie relative al rilascio della concessione, si avvarranno anche degli altri servizi regionali con specifiche competenze. Fermo restando altri pareri o atti di assenso previsti dalla vigente normativa, la concessione è rilasciata previo parere obbligatorio dei soggetti titolari delle funzioni di

programmazione relative alle acque destinate al consumo umano, dell'ATO e dell'autorità di bacino competente, Gli organi competenti all'istruttoria accertano tra l'altro che la superficie interessata risulti funzionale allo sfruttamento della sottostante falda acquifera, valutando a tal fine le relative proposte di individuazione delle aree di concessione ed indicandone la delimitazione specifica.

4. La concessione di coltivazione è accordata per un'area in ogni caso non superiore ai 200 ettari. Tale limite può essere ridotto dal Servizio regionale competente per sopravvenute ragioni di interesse pubblico con provvedimento motivato che fissi altresì l'indennità eventualmente spettante al concessionario. Può altresì essere aumentato o ridotto, su richiesta di quest'ultimo, per documentate esigenze riconosciute; eventuali richieste di ampliamento, per le aree eccedenti il perimetro originario della concessione, devono essere successive all'acquisizione del permesso di ricerca al fine di dimostrare la sussistenza nel sottosuolo, di tali aree, della stessa falda acquifera, qualora tale dimostrazione non sia già acquisita agli atti della Regione, attraverso idonea documentazione.

Articolo 16 (Esercizio della concessione)

1. La coltivazione del giacimento oggetto di concessione deve essere mantenuta in attività. Qualora ricorrano fondati motivi il comune può consentirne la sospensione fermo restando l'obbligo del concessionario di garantire, anche durante la sospensione dell'attività, la regolare manutenzione degli impianti e delle opere.

2. La direzione dei lavori di ricerca e di coltivazione delle acque di cui alla presente legge è disciplinata dal D.P.R. 128/1959 e dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto).

3. In fase di realizzazione delle opere, in caso di ampliamento o modifiche sostanziali, il concessionario è tenuto, entro il 31 dicembre di ogni anno, a trasmettere al Servizio Regionale competente una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori realizzati nell'ambito della concessione e un programma di lavori da realizzare nell'anno successivo. Le nuove opere di presa eventualmente previste sono approvate dalla Regione, previa istruttoria.

4. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, in caso di cessazione dell'attività, il titolare della concessione è tenuto a provvedere a propria cura e spese al ripristino ambientale dei siti interessati ed alla messa in sicurezza degli stessi, limitatamente alle opere di captazione e di adduzione, nonché al rispetto di quanto contenuto nella convenzione in relazione ai relativi manufatti utilizzati per la conduzione dell'attività.

Articolo 17 (Deposito cauzionale)

1. A fronte degli obblighi inerenti la concessione ed in relazione alla natura e all'entità di essi, il concessionario è tenuto a prestare cauzione mediante garanzia fideiussoria nella misura e con le modalità disposte dal comune competente a partire da un minimo di euro 75.000,00. In attesa dell'emanazione del regolamento previsti dall' articolo 32. Il termine per la prestazione della garanzia è stabilito in trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione.

2. In caso di decadenza dalla concessione di coltivazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, l'importo della fideiussione è finalizzato dal competente Servizio regionale ad interventi diretti alla tutela ambientale, alla manutenzione ed allo studio del sistema idrogeologico e delle sorgenti nonché ad interventi rivolti alla risistemazione paesaggistica ed ambientale delle aree coinvolte dalle attività dismesse.

Articolo 18 (Aree di Salvaguardia)

1. Per assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque minerali, di sorgente e termali oggetto di sfruttamento, sono stabilite aree di salvaguardia da individuarsi mediante specifica indagine idrogeologica distinte in:

- a) zone di rispetto, costituite da una superficie territoriale minima indispensabile a garantire la certezza di difesa da agenti inquinanti;
- b) zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale, costituite dagli ambiti dei bacini imbriferi relativi alle aree di ricarica delle falde.

2. Le zone di cui al comma 1, lett. a) sono individuate dalla Regione, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 94 del d.lgs. 152/2006. in relazione alla situazione locale di vulnerabilità a rischio per le falde acquifere. A tal fine il comune valuta l'apposita proposta di delimitazione presentata dal soggetto concessionario a carico del quale res tano, in ogni caso, gli oneri relativi all'acquisto o alle indennità dovute ai proprietari dei terreni interessati da tali aree. Le zone di rispetto sono quindi indicate nel provvedimento di concessione o di rinnovo della concessione.

Articolo 19 (Accesso ai fondi)

1. I proprietari e i possessori dei fondi compresi nel perimetro della concessione non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alle apposizioni dei termini relativi ed ai lavori necessari per lo sfruttamento del giacimento, ivi comprese nuove opere di captazione. È fatto salvo il diritto al risarcimento spettante per gli eventuali danni subiti. E' fatta salva inoltre la facoltà prevista dall'articolo 13, comma 2 ed il relativo obbligo da determinarsi secondo quanto previsto dallo stesso articolo 13, comma 3.

Articolo 20 (Pubblica Utilità)

1. Entro il perimetro della concessione le specifiche opere necessarie per la protezione igienico- sanitaria e idrogeologica, per la captazione, l'adduzione ed il contenimento delle acque, come individuate dalla Regione, sono considerate di pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità).

Articolo 22 (Pertinenze)

1. Costituiscono pertinenze dei giacimenti, le opere di captazione, e gli impianti di adduzione delle acque minerali, di sorgente e termali.

2. Non costituiscono in nessun caso pertinenze:

a) le attrezzature separabili dal giacimento senza alcun pregiudizio, neanche di carattere esclusivamente economico;

b) gli impianti e gli edifici di natura esclusivamente alberghiera, sanitaria e produttiva.

Articolo 23 (Trasferimento della concessione)

1. La concessione può essere trasferita per atto tra vivi, previa autorizzazione del Servizio competente, da richiedersi a cura del titolare della concessione, fatto salvo l'obbligo del possesso, nel soggetto subentrante, dei requisiti richiesti per il rilascio della concessione medesima.

2. Nel caso di morte del concessionario, la concessione è trasferita, previa autorizzazione del Servizio regionale competente, all'erede che ne faccia domanda entro dodici mesi dal decesso del concessionario stesso, salvo l'obbligo del possesso, nell'erede subentrante, dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio della concessione, previsti dall'articolo 14.

3. In caso di più soggetti aventi causa, fatto salvo l'obbligo relativo al possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1, gli eredi interessati possono subentrare al concessionario defunto, previa l'apposita richiesta degli interessati entro il termine di cui al comma 2, qualora provvedano a nominare un rappresentante unico, ovvero alla costituzione di una società commerciale, in conformità con le vigenti norme poste dall'ordinamento civilistico.

4. Trascorso il termine di cui al comma 2, senza che gli eredi abbiano trasmesso la richiesta ivi prevista, la concessione si intende rinunciata.

5. Il nuovo titolare della concessione di coltivazione subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale la concessione stessa è stata rilasciata al titolare originario.

6. I contratti di somministrazione devono essere nuovamente autorizzati dal Servizio competente.

Articolo 24 (Rinnovo della concessione)

1. Il concessionario interessato al rinnovo deve presentare la relativa istanza entro il termine perentorio di diciotto mesi precedenti la scadenza prevista, ovvero entro il diverso termine individuato dal Servizio regionale competente con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 12. La concessione viene rinnovata previa verifica delle condizioni risultanti dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 14, comma 5, lettere a), b), c), d), e), ed a seguito di verifica della permanenza delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1; il rinnovo della concessione è subordinato alla stipula della convenzione di cui all'articolo 22, comma 5, lettere a) e b).

2. In tutti i casi in cui non si provveda al rinnovo della concessione di coltivazione entro i termini, il concessionario è tenuto, alla scadenza del termine di durata della concessione stessa, a consegnare alla Regione il giacimento e le sue pertinenze, che vengono custoditi a cura della Regione. È fatto salvo il diritto di ritenzione, nelle forme e con le modalità stabilite dalla Regione, sui beni e sugli oggetti destinati alla coltivazione, che possano essere separati dal giacimento, senza che si verifichi un pregiudizio all'utilizzo ed alla valorizzazione del bene oggetto della concessione.

3. Nel caso di cui al comma 2, il Servizio regionale competente provvede all'individuazione del nuovo concessionario mediante procedura di evidenza pubblica, con le modalità di cui all'articolo 14.

Articolo 25 (Cessazione della concessione. Rinuncia)

1. Oltre che per scadenza del termine, la concessione di coltivazione cessa per:

- a) rinuncia;
- b) decadenza;
- c) revoca.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il concessionario deve presentare, al Servizio regionale competente, espressa dichiarazione scritta, non sottoposta a condizione, a decorrere dalla quale è costituito custode del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento o di mutamento dello stato del bene e dei luoghi.

3. Nei casi di cui al comma 2, il Servizio regionale competente adotta i provvedimenti di conservazione necessari e, in caso di inosservanza degli stessi, ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario. La presentazione della rinuncia non esonera il concessionario dall'obbligo del

pagamento del canone, relativamente all'anno nel quale è stata presentata, e non costituisce titolo per la restituzione del canone pagato.

Articolo 26 (Decadenza e revoca)

1. La decadenza dalla concessione ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b), è pronunciata qualora il concessionario:

a) non adempia agli specifici obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione, a pena di decadenza;

b) non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dai commi a, b, c, d dell'articolo 14 per il rilascio della concessione di coltivazione;

c) non abbia corrisposto, per due anni consecutivi, il canone dovuto;

d) non abbia ottemperato agli obblighi previsti dalla convenzione di cui all' articolo 21;

e) non abbia mantenuto in attività, per oltre tre mesi consecutivi, o comunque per oltre quattro mesi nell'anno solare, i giacimenti oggetto della concessione, in assenza di un giustificato motivo;

f) abbia trasferito la concessione senza la previa autorizzazione del Servizio regionale prevista dall' articolo 23, comma 1;

g) non consegua l'autorizzazione sanitaria disciplinata, per le acque termali, dalle disposizioni di legge vigenti per esse;

h) La mancata installazione degli apparecchi di misura di cui all'articolo 27;

i) abbia stipulato un contratto di somministrazione per le acque termali, in assenza dell'autorizzazione regionale di cui all' articolo 23, comma 6;

l) non abbia ottemperato a fornire alle competenti strutture della Regione i dati e gli elementi indicati nel regolamento regionale di cui all' articolo 32.

2. La decadenza dalla concessione è inoltre pronunciata qualora, a causa della perdita dei requisiti originari, il riconoscimento di acqua minerale, di sorgente e termale sia stato revocato.

3. La decadenza è pronunciata entro sessanta giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento, previa contestazione dei motivi all'interessato, al quale viene fissato il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Il concessionario decaduto non ha diritto, in nessun caso, a rimborsi, compensi o indennità.

4. A seguito della pronuncia di decadenza, il Servizio competente, allo scopo di tutelare la risorsa e di salvaguardare l'occupazione, assume i provvedimenti ritenuti opportuni ai fini della prosecuzione delle attività, per un periodo comunque non superiore a trenta mesi, a condizione

che la decadenza sia stata pronunciata per motivi diversi da quelli indicati alle lettere g) e h) del comma 1, ed in ogni caso non riconducibili alla tutela della salute pubblica.

5. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettere a c), il Servizio regionale competente può procedere, per motivi di interesse pubblico sopravvenuti, alla revoca della concessione di coltivazione. In tal caso, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

Articolo 27 (Installazione di apparecchi di misura)

1. I titolari di concessioni di coltivazione in esercizio, aventi ad oggetto acque minerali e di sorgente, hanno l'obbligo di installare e ad ogni pozzo o alla sorgente, ove sia possibile, e in ogni caso in luogo accessibile e comunque prima degli interventi di utilizzazione, nonché all'imbottigliamento, appositi misuratori automatici della portata, della temperatura e della conducibilità elettrica dell'acqua. Sono inoltre tenuti ad installare, entro il perimetro della concessione, misuratori delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica, della temperatura minima e massima.

2. I titolari di concessioni di coltivazione in esercizio aventi ad oggetto sorgenti e pozzi di acque termali, sono tenuti ad installare il misuratore automatico della portata. Essi devono inoltre eseguire:

- a) misure del livello piezometrico nei pozzi e nei piezometri;
- b) misure di temperatura, di conducibilità elettrica e del PH dell'acqua;
- c) analisi chimiche ed isotopiche periodiche.

3. Tutti i dati ricavati mediante le strumentazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere trasmessi ogni tre mesi al Servizio regionale competente e all'Autorità di Bacino.

TITOLO III (DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI DI SORGENTE)

Articolo 28 (Avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale di sorgente)

1. L'avvio di un'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente è assoggettato al rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 22 del d.lgs. 176/2011.

2. La domanda di autorizzazione è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 29.

3. La competente azienda sanitaria espleta le funzioni di vigilanza e controllo ufficiale previste per legge.

4. Il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente è tenuto a comunicare al SUAP competente e al Servizio regionale competente la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell'attività, nonché ogni variazione significativa dell'attività.

Articolo 29 (Requisiti tecnici per l'utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente)

1. Per l'utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente la captazione deve essere protetta contro ogni pericolo di inquinamento in conformità a quanto previsto dalle leggi specifiche.

2. La captazione, le canalizzazioni, i serbatoi, e comunque tutti gli impianti destinati al contatto con l'acqua devono essere realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari.

3. I pozzi impiegati per l'emungimento dell'acqua minerale naturale o di sorgente devono avere le necessarie garanzie igieniche di protezione delle falde attraversate. Con il regolamento di cui all'articolo 32 sono definite le caratteristiche costruttive dei pozzi e delle opere di presa.

Articolo 30 (Cause di cessazione dell'attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente)

1. l'azienda sanitaria competente procede, secondo quanto previsto al comma 2 alla sospensione dell'attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente nei seguenti casi:

- a) mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 42 e dal regolamento (CE) 852/2004;
- b) mancata applicazione delle procedure di autocontrollo di cui all'articolo 39 e delle eventuali azioni correttive a queste conseguenti;
- c) presenza di inquinanti chimici, chimico- fisici e microbiologici alla sorgente o presso lo stabilimento;
- d) esistenza di carenze impiantistiche strutturali di natura igienico sanitaria presso lo stabilimento;
- e) effettuazione di operazioni sull'acqua diverse da quelle consentite dall'articolo 33;
- f) utilizzazione di contenitori difformi rispetto a quanto previsto dall'articolo 37 per il confezionamento.

2. Qualora ricorra una delle fattispecie di cui al comma 1, l'azienda sanitaria invia al soggetto interessato apposito atto di diffida con il quale prescrive l'eliminazione della irregolarità entro un congruo termine decorso inutilmente il quale dispone la cessazione dell'attività.

3. La cessazione dell'attività è pronunciata entro sessanta giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento previa contestazione dei motivi all'interessato al quale viene fissato il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

4. Si dispone comunque la cessazione dell'attività in caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione disciplinata dal capo I del titolo II della presente legge.

5. l'azienda sanitaria competente all'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo procede al sequestro delle merci ove ne ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento amministrativo nei limiti previsti dallo stesso ordinamento con le forme e le modalità dallo stesso consentite.

TITOLO IV (NORME TRANSITORIE E FINALI)

Articolo 31 (Norme transitorie)

1. La validità e gli effetti delle concessioni in atto prive, per qualsiasi ragione, di termine di scadenza certo cessano in ogni caso entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione della presente disciplina sul BURM.

2. Le concessioni di cui al capo II del titolo II eventualmente rilasciate in perpetuo sono suscettibili di conferma, previa verifica delle condizioni risultanti dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 14, comma 5, lettere a), b), c), d), e), e dell'articolo 15 ed hanno la durata massima prevista dallo stesso articolo 14, comma 1. La conferma è subordinata alla stipula della convenzione di cui all'articolo 21.

3. La Regione provvede, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente norma ad effettuare una ricognizione completa dei provvedimenti emanati inerenti ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di cui al titolo II della presente, provvedono a dettare, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ivi previste, le disposizioni atte a consentire l'adeguamento dei provvedimenti stessi alle norme di cui alla presente disciplina.

4. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, la Regione provvede alla definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disciplina nel rispetto della convenzione di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a); successivamente all'entrata in vigore della presente legge, le domande sono presentate al Servizio regionale competente con le procedure di cui al capo I (Disposizioni relative alla ricerca) ed al capo II (Disposizioni relative alla coltivazione) della presente disciplina.